

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

444° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 20 APRILE 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	50
3 ^a - Affari esteri	»	57
5 ^a - Bilancio	»	77
7 ^a - Istruzione	»	87
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	96
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	97
10 ^a - Industria	»	100
11 ^a - Lavoro	»	102
12 ^a - Igiene e sanità	»	125

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i>	5
6 ^a (Finanze e tesoro - Senato) e VI (Finanze - Camera) .	»	48

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	131
RAI-TV	»	135
Terrorismo in Italia	»	136
Schengen	»	138
Riforma amministrativa	»	149
Infanzia	»	156
Consorzi agrari	»	157

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	162
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	163

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	164
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

178ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti.

(R135 000, C21ª, 0049º)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 9 dicembre 1997 e proseguito nelle sedute del 17 febbraio, 21 aprile e del 12 maggio 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Luciano Gasperini ha trasmesso al Presidente del Senato, in data 8 novembre 1997, una lettera con la quale ha informato che i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti hanno ricevuto l'invito a presentarsi, ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura penale, emesso dal dottor Guido Papalia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, nel procedimento a carico di numerosi altri indagati in relazione ad atti dagli stessi compiuti nell'esercizio dell'attività politica come esponenti del partito della Lega Nord. Fa presente inoltre che, in data 9 dicembre 1997 e 12 maggio 1998, la Giunta ha richiesto copia degli atti processuali, con relative integrazioni, all'Autorità giudiziaria procedente e che tali atti sono poi pervenuti il 29 gennaio ed il 16 giugno 1998.

Prosegue quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori PELLEGRINO, il quale chiede che la Giunta acquisisca informazioni sullo stato delle indagini, CALLEGARO, BRUNI ed il PRESIDENTE.

La Giunta conviene, all'unanimità, con la proposta avanzata dal senatore Pellegrino e rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****4^a (Difesa)**

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

18^a Seduta*Presidenza del Presidente della 1^a Commissione*

VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Brutti, per l'interno Sinisi e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(2793-ter) *Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite

(50) **BERTONI e DE LUCA Michele.** – *Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

(282) **CUSIMANO ed altri.** – *Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato*

(358) **LORETO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

(1181) **FIRRARELLO e RONCONI.** – *Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri*

(1386) **PALOMBO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

(2958) **BERTONI.** – *Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma*

(3060) **PALOMBO e PELLICINI.** – *Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di Finanza e di coordinamento delle Forze di polizia*

– e **petizione n. 242** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto nel nuovo testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto, sospeso nella seduta del 13 aprile 1999.

Si passa alle votazioni degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1. Il PRESIDENTE rammenta che il relatore Loreto e il rappresentante del Governo avevano espresso in proposito un parere contrario.

L'emendamento 1.0.101, posto in votazione, è respinto dalla Commissione.

Dopo che l'emendamento 1.0.102 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, il senatore ROBOL ritira l'emendamento 1.0.2 ed il relativo subemendamento 1.0.2/1.

La senatrice PASQUALI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.0.3 teso a introdurre una organica disciplina del Corpo forestale dello Stato, ponendo rimedio alle sperequazioni fra il trattamento economico e giuridico di quest'ultimo e quello proprio delle altre forze di polizia, segnatamente con riferimento al personale direttivo.

Posti congiuntamente in votazione sono respinti dalla Commissione gli emendamenti da 1.0.3 a 1.0.1, di identico contenuto sono respinti dalla Commissione.

Interviene quindi il senatore GUBERT che, segnalate le finalità dell'emendamento 1.0.200, ricorda l'impegno, assunto in altra sede dal Governo, di provvedere ad una perequazione tra il trattamento del Corpo forestale dello Stato e quello proprio delle altre forze di polizia.

Dopo una replica del sottosegretario SINISI, che invita al ritiro dell'emendamento 1.0.200 ricordando come la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato sia oggetto di una delega conferita al Governo, il senatore GUBERT ritira l'emendamento.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PALOMBO, l'emendamento 1.0.104, posto ai voti, non è approvato.

La votazione dell'emendamento 1.306/1 (nuovo testo), aggiuntivo all'articolo 1, è rinviata in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario BRUTTI, ritirati gli emendamenti 2.105 e 2.106 (nuovo testo), illustra l'emendamento 2.1000, diretto a uniformare i criteri e i principi previsti per il riordino del Corpo della Guardia di finanza a quelli fissati nell'articolo 1, già approvato, relativo all'Arma dei carabinieri, con l'unica eccezione del termine previsto per l'esercizio della delega, per il quale si ritiene necessario mantenere l'originaria previsione di dodici mesi, stante la complessità della materia.

I relatori ANDREOLLI e LORETO esprimono quindi un parere favorevole sull'emendamento 2.1000 e sugli emendamenti 2.14 e 2.111, di identico contenuto. Formulano invece un parere negativo sui restanti emendamenti all'articolo 2.

Il sottosegretario BRUTTI esprime un parere conforme ai pareri espressi dai relatori.

Il senatore PERUZZOTTI chiede ragione della valutazione negativa dei relatori e del Governo sull'emendamento 2.2 a sua firma.

A questa richiesta replicano il presidente VILLONE e il sottosegretario BRUTTI i quali, dopo aver segnalato la incongruenza della previsione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari cui condizionare l'esercizio della delega legislativa, ricordano come il comma 4 dell'articolo 2 in esame già disponga la preventiva acquisizione del parere parlamentare.

Il senatore PERUZZOTTI, alla luce di queste considerazioni dichiara di ritirare l'emendamento 2.2 come anche il successivo emendamento 2.5 dall'analogo contenuto.

Si passa quindi alle votazioni.

Gli emendamenti 2.7 e 2.100 di identico contenuto, posti ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Il senatore ROBOL ritira l'emendamento 2.8. Posto ai voti, l'emendamento 2.9 è respinto dalla Commissione.

Si passa quindi all'emendamento 2.1000, con riferimento al quale il presidente VILLONE ricorda come esso rechi una clausola di salvaguardia, che assicura l'invarianza della spesa, sufficiente per ritenere ragionevolmente superati i rilievi mossi dalla 5^a Commissione sull'emendamento 2.105, ritirato dal Governo e sostanzialmente ripreso nella formulazione dell'emendamento 2.1000.

Dopo una dichiarazione del sottosegretario VIGEVANI, che esprime una valutazione favorevole sull'emendamento 2.1000 riservandosi di proporre per l'esame in Assemblea un'ulteriore precisazione dei compiti della Guardia di finanza previsti in tale disposizione, interviene il senatore GUBERT, il quale ritiene comunque opportuna una valutazione della 5^a Commissione sull'emendamento 2.1000.

A quest'ultimo rilievo replica il presidente VILLONE che, nel ribadire la sufficienza della clausola di salvaguardia prevista in tale emendamento e richiesta dalla 5^a Commissione, rileva come il testo approvato dalla Commissione sarà comunque sottoposto alla 5^a Commissione per una sua valutazione in occasione della discussione in Assemblea.

Posto in votazione, l'emendamento 2.1000 è quindi approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti dal 2.1 a 2.103 riferiti ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, integralmente sostituiti dall'emendamento 2.1000.

Dopo che l'emendamento 2.110 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 2.14 e 2.111, di identico contenuto, questi sono approvati dalla Commissione.

Con distinte votazioni sono invece respinti gli emendamenti 2.15, 2.6 e 2.104.

L'articolo 2 nel suo complesso, come modificato, viene quindi approvato dalla Commissione.

Dopo una richiesta in tal senso dei sottosegretari BRUTTI e SINISI l'emendamento 2.0.101 viene accantonato come anche gli emendamenti 2.0.100, 2.0.103 e 2.0.104, tutti relativi al Corpo della polizia penitenziaria, oggetto di un disegno di legge già all'esame del Senato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il sottosegretario SINISI illustra l'emendamento 3.123 (nuovo testo).

Il senatore GUBERT manifesta perplessità in ordine alla ipotizzata riduzione di personale adibito all'essenziale funzione di tutela dell'ordine pubblico.

In senso adesivo interviene il senatore PELLICINI.

Il presidente VILLONE ipotizza una ulteriore riformulazione, che uniforma l'emendamento a quanto già previsto agli articoli 1 e 2 nelle omologhe fattispecie.

Il sottosegretario SINISI aderisce alla proposta.

Intervengono problematicamente i senatori DE SANTIS e PALOMBO, che si dichiarano poco convinti dell'emendamento nella parte relativa alla rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto.

Il relatore LORETO esprime avviso contrario agli emendamenti presentati e invece parere favorevole all'emendamento del Governo.

Il sottosegretario SINISI dichiara di condividere quanto dichiarato dal relatore.

Il senatore PINGGERA manifesta stupore e dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà della Commissione bilancio all'emendamento 3.115.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.7 e 3.100, di contenuto identico, come il 3.8, mentre l'emendamento 3.122 è dichiarato decaduto stante l'assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.123 (nuovo testo) è quindi ulteriormente corretto dal sottosegretario SINISI, nell'ultima proposizione della lettera *a*) del comma 1, adottando una formula analoga a quelle già inserite nelle lettere *c*) e *d*) dello stesso comma; al comma 2 viene invece modificato il termine per il parere parlamentare (da 40 a 60 giorni) e apportata una modifica di tenore formale (3.123 nuova formulazione). Respinto l'emendamento 3.9, è approvato il 3.123 (nuova formulazione). Sono quindi preclusi o assorbiti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.101, 3.4, 3.10, 3.105, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15 (e quelli di contenuto identico 3.16, 3.102, 3.107 e 3.108). Respinti gli emendamenti 3.103 e 3.110 di contenuto identico, nonché il 3.17 e il 3.111, sono dichiarati preclusi o assorbiti gli emendamenti 3.18, 3.31 e 3.19 (e quelli di contenuto identico 3.20, 3.21, 3.104, 3.112 e 3.114).

Il senatore PINGGERA ritira l'emendamento 3.115 riservandosi di presentarlo in Aula.

L'emendamento 3.121 è dichiarato decaduto, mentre sono preclusi o assorbiti gli emendamenti 3.22, 3.104, 3.116, 3.117, 3.32, 3.23, 3.24, 3.118, 3.25, 3.26, 3.120, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.5 e 3.6.

Posto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, come modificato è approvato.

Il sottosegretario SINISI ritira l'emendamento 2.0.101, giacchè oggetto di disciplina presso altro provvedimento legislativo all'esame del Senato, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PELLICINI ritira gli emendamenti 2.0.103 e 2.0.104 e il senatore PALOMBO ritira l'emendamento 2.0.100. Viene, altresì, ritirato l'emendamento 2.0.102.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi di un articolo dopo l'articolo 3.

Il relatore LORETO si dichiara contrario a tutte le proposte.

Il sottosegretario SINISI condivide quanto dichiarato dal relatore, ma fa presente che è comunque possibile affrontare i problemi, colà posti, in sede di decreti delegati.

Manifestano preoccupazione i senatori DE SANTIS e PELLICINI, che segnalano le legittime aspirazioni di certe categorie di personale.

Gli emendamenti sono tutti ritirati, con riserva di presentare nella prossima settimana un ordine del giorno sull'argomento

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAL
COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2793-ter-50-282-358-1181-1386-2958 e 3060**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per il riordino del Corpo Forestale dello Stato)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del ruolo degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del Corpo, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) suddivisione del personale, che esplica funzioni di polizia, nel ruolo dei coordinatori forestali e ruolo dei dirigenti, con determinazione della relativa consistenza organica in sostituzione delle attuali dotazioni organiche di VII, VIII, e IX qualifica funzionale nonché delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella XI – quadro D del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) al personale appartenente al ruolo dei coordinatori forestali sono attribuite funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzioni di uffici, di comando di reparti implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;

c) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono attribuite le funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e quelle previste dal decreto Legislativo n. 29 del 1993;

d) revisione delle modalità di progressione di carriera e dei relativi corsi di formazione, nonché revisione delle disposizioni relative all'accesso alla qualifica di primo dirigente, con previsione di prioritaria valutazione del titolo conseguito al termine del corso di alta formazione previsto dall'articolo 22 della legge n. 121 del 1981 e del relativo decreto del Presidente della Repubblica n. 423 del 1986 di attuazione;

e) previsione della soppressione del ruolo ad esaurimento e redistribuzione della relativa dotazione organica nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei coordinatori forestali;

f) determinazione per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche delle dotazioni organiche in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificatamente previsti per ogni ruolo. In particolare:

I) inquadramento nella 1^a qualifica dei coordinatori forestali degli appartenenti alla VII qualifica funzionale;

II) inquadramento nella 2^a qualifica dei coordinatori forestali degli appartenenti alla VII qualifica funzionale con anzianità di effettivo servizio non inferiore ai due anni;

III) inquadramento nella 3^a qualifica dei coordinatori forestali degli appartenenti alla VIII qualifica funzionale e degli appartenenti alla VII qualifica funzionale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi;

IV) inquadramento nella 4^a qualifica dei coordinatori forestali degli appartenenti alla IX qualifica funzionale.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative a livello nazionale, che si esprimono entro 20 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il progetto o i progetti di decreto legislativo sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato quattro o più anni di anzianità nella VIII qualifica funzionale sono inquadrati, ai sensi dell'articolo 43, comma 8 della legge n. 121 del 1981, nella IX qualifica funzionale, con diritto al trattamento economico spettante, con decorrenza dal giorno successivo alla data di compimento della suddetta anzianità. Gli stessi conservano, ai fini della progressione alle qualifiche superiori, l'anzianità di servizio eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

4. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in ragione di lire 990 milioni per il biennio 1998-1999, si provvede, quanto a lire 590 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai capitoli della categoria IV, rubrica 7, tabella 13, del bilancio di previsione del Ministero per le politiche agricole, per l'anno 1998; quanto a lire 400 milioni mediante pari riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio del Ministero del tesoro per l'anno 1999. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-....

(Delega al Governo per il riordino del Corpo Forestale dello Stato)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli degli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, in modo da assicurare l'invarianza della spesa per il personale nonchè delle dotazioni organiche complessive del Corpo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) istituzione del ruolo direttivo degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica necessaria all'esercizio delle funzioni di competenza statale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, in sostituzione delle attuali dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale nonchè della modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;

b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali e per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale di cui alla lettera *a)*;

c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso e di formazione.

2 Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo opererà secondo rigorosi criteri di equità al fine di assicurare al personale del Corpo Forestale dello Stato, a parità sostanziale di qualifiche e di responsabilità, trattamento analogo a quello riservato al personale della Polizia di Stato.

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 per l'espressione del parere entro il termine di 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

All'emendamento 1.0.2, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) inquadramento, prima di procedere all'istituzione del ruolo direttivo di cui alla lettera a), nella IX qualifica funzionale degli ufficiali di VIII qualifica funzionale con anzianità di servizio nella qualifica non inferiore ad otto anni e sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, con iscrizione nella medesima secondo l'ordine di ruolo determinato dalla graduatoria di nomina, decorrenza determinata dall'applicazione dell'articolo 43, ottavo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, e attribuzione del relativo trattamento economico previsto dagli articoli 16 e 43 della stessa legge n. 121 del 1981, conservando anche ai fini della progressione alla qualifica superiore l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento».

1.0.2/1

ROBOL

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni concernenti il Corpo Forestale dello Stato)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli degli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio in modo da assicurare l'invarianza della spesa per il personale nonchè delle dotazioni organiche complessive del Corpo, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) istituzione del ruolo direttivo degli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica necessaria all'esercizio delle funzioni di competenza statale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dei relativi decreti attuativi in sostituzione delle attuali dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale nonchè delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;

b) revisione delle disposizioni relative l'accesso alle qualifiche dirigenziali e per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a);

c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso e di formazione.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che si esprimono entro 20 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il progetto o i progetti di decreto legislativo sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni, decorsi i quali si può prescindere dal parere.

1.0.2

AGOSTINI, DIANA Lino, ROBOL

*Identico.***1.0.3**

LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ, MACERATINI, FISICHELLA, DANIELI, PALOMBO, PELLICINI

*Identico.***1.0.100**

CAMO, FOLLONI, GUBERT, FIRRARELLO

*Identico.***1.0.103**

RUSSO SPENA

*Identico.***1.0.1**

MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato quattro o più anni di anzianità nella VIII qualifica funzionale sono inquadrati, ai sensi dell'articolo 43, comma 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella IX qualifica funzionale, con diritto al trattamento economico spettante, con decorrenza dal giorno successivo alla data di compimento della suddetta anzianità. Gli stessi conservano, ai fini della progressione alle qualifiche superiori, l'anzianità di servizio eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 990 milioni per il biennio 1998-99, si provvede, quanto a lire 590 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai capitoli della categoria IV, rubrica 7, tabella 13 del bilancio di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno 1998; quanto a lire 400 milioni mediante pari riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio del Ministero del tesoro per l'anno 1999. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.200

GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 marzo 1993, n. 117, è incrementato di 2500 unità riservate a personale dell'Arma dei carabinieri proveniente dal ruolo ispettori con proporzionale riduzione dell'organico del ruolo di provenienza.

2. In via transitoria le unità di cui al precedente comma sono riservate al personale dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, rivestano il grado di maresciallo maggiore aiutante.

3. Terminati gli inquadramenti di cui ai precedenti commi i requisiti e le modalità di accesso al ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono regolamentati dal decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117».

1.0.104

PALOMBO, PELLICINI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.7

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Identico.

2.100

GUBERT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Guardia di finanza*) – 1. Il Governo è delegato a procedere con uno o più decreti legislativi, da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

2. nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, sono osservati i seguenti criteri e principi direttivi:

a) armonizzare la nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

b) adeguare i ruoli e le relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, fermo restando il grado vertice, nonché, solo se necessario alla funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti d'età per la cessazione dal servizio;

c) aggiornare le disposizioni inerenti attività incompatibili con il servizio, nonché riordinare la normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina per tutto il personale;

d) rivedere le dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;

e) riordinare secondo criteri di selettività ed alta qualificazione la disciplina del corso superiore di polizia tributaria;

f) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi».

2.8

AGOSTINI, ROBOL

Sopprimere il comma 1.

2.9

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il Governo è delegato a procedere, con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti criteri e principi direttivi:

a) armonizzare la nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

b) adeguare i ruoli e le relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, uniformandone i limiti di età, ivi inclusi quelli del comandante generale, a quanto già attualmente previsto per i generali di divisione, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

c) aggiornare le disposizioni inerenti attività incompatibili con il servizio, nonché riordinare la normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

d) rivedere le dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;

e) riordinare, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, la disciplina del corso superiore di polizia tributaria;

f) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi».

2.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

2.1

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

2.2

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento,» inserire le seguenti: «lo stato giuridico e l'avanzamento».

2.105

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

2.10

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti criteri e principi direttivi:

a) armonizzare la nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

b) adeguare i ruoli e le relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di generale di Corpo d'Armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età per i generali di Corpo d'Armata e di Divisione – equiparando correlativamente anche quello del comandante generale – nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti per i restanti gradi, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

c) aggiornare le disposizioni inerenti attività incompatibili con il servizio, nonché riordinare la normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina per tutto il personale;

d) rivedere le dotazioni dirigenziali, al fine di adeguare la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizza-

tivo previsto dall'articolo 27, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;

e) riordinare secondo criteri di selettività ed alta qualificazione la disciplina del corso superiore di polizia tributaria;

f) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi».

2.106 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.11

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) modifica della normativa vigente per consentire che il Comandante generale possa essere scelto anche tra i Generali di divisione della Guardia di finanza, con almeno tre anni di anzianità nello specifico grado che, all'atto della nomina, consegua il grado di generale di Corpo d'Armata».

2.16

AGOSTINI

Identico.

2.107

GASPERINI, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«b) Revisione delle norme sullo stato giuridico ed avanzamento dei ruoli non direttivi di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, con rideterminazione delle consistenze organiche».

2.112

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) modifica della normativa vigente per consentire che il Comandante generale possa essere scelto anche tra i Generali di divisione della Guardia di finanza, con almeno tre anni di anzianità nello specifico grado. Il Generale di divisione eventualmente prescelto, all'atto della nomina, consegua il grado di generale di Corpo d'Armata».

2.101

IULIANO, BESSO CORDERO, MARINI, FIORILLO, FUMAGALLI
CARULLI, DI BENEDETTO, MUNDI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-...) istituzione del Consiglio superiore della Guardia di finanza, composto da tutti i generali di divisione in spe, quale organo consultivo a cui il comandante generale deve obbligatoriamente richiedere il parere sulle materie attinenti le operazioni, l'ordinamento, l'addestramento, il reclutamento, l'impiego degli ufficiali nonché la pianificazione generale relativa alla distribuzione delle risorse umane e finanziarie».

2.17

AGOSTINI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-...) istituzione del Consiglio superiore della Guardia di finanza, composto da tutti i generali di divisione in spe, quale organo consultivo a cui il comandante generale chiede il parere sulle materie attinenti all'ordinamento, l'addestramento, la distribuzione e l'impiego delle risorse umane e finanziarie,».

2.108

GASPERINI, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-...) trasferimento di attribuzioni funzionali e responsabilità dirette nel settore tecnico-operativo al Comandante in seconda, lasciando in capo al Comandante generale la potestà di emanare direttive generali sul funzionamento e sull'attività della Guardia di finanza, nonché di tenere rapporti con gli organi centrali dell'amministrazione statale;».

2.18

AGOSTINI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-...) facoltà di delegare attribuzioni funzionali e responsabilità dirette nel settore tecnico-operativo al Comandante in seconda, lasciando in capo al Comandante generale la potestà di emanare direttive generali sul funzionamento e sull'attività della Guardia di finanza, nonché di tenere rapporti con gli organi centrali dell'amministrazione statale;».

2.109

GASPERINI, PERUZZOTTI, CECCATO, DOLAZZA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.3

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «per conseguire avanzamenti normalizzati» con le seguenti: «anche in deroga al principio dell'avanzamento normalizzato».

2.4 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-...) istituzione del Consiglio superiore della Guardia di finanza, composto da tutti i generali di divisione in spe, quale organo consultivo a cui il Comandante generale deve obbligatoriamente richiedere il parere, non vincolante, sulle materie attinenti le operazioni, l'ordinamento, l'addestramento, il reclutamento, l'impiego degli ufficiali nonchè la pianificazione generale relativa alla distribuzione delle risorse umane e finanziarie;».

2.102 IULIANO, BESSO CORDERO, MARINI, FIORILLO, FUMAGALLI
CARULLI, DI BENEDETTO, MUNDI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.13 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) attribuzione dello stipendio e relative indennità di generale di corpo d'Armata ai generali di divisione che abbiano maturato 40 anni di effettivo servizio e 3 anni di permanenza nel grado».

2.19 AGOSTINI

Identico.

2.103 IULIANO, BESSO CORDERO, MARINI, FIORILLO, FUMAGALLI
CARULLI, DI BENEDETTO, MUNDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo opererà secondo rigorosi criteri di equità al fine di assicurare al personale della Guardia di finanza, a parità sostanziale di qualifiche e di responsabilità, trattamento analogo a quello riservato al personale della polizia di Stato.».

2.110 SEMENZATO, LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 3.

2.14 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Identico.

2.111 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

2.15 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 4, dopo le parole: «espressione del parere» inserire le seguenti: «obbligatorio e vincolante».

2.5 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-... Qualora nelle more del termine di cui al comma 1 del presente articolo venissero approvate modifiche alla Costituzione, la delega di cui al medesimo comma s'intenderà revocata, salvo diverso parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle predette modifiche».

2.6 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-... All'onere derivante dall'applicazione della legge *c-bis*) di cui al comma 2 del presente articolo, valutato in lire 1 miliardo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.104 IULIANO, BESSO CORDERO, MARINI, FIORILLO, FUMAGALLI
CARULLI, DI BENEDETTO, MUNDI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Polizia penitenziaria)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de-

creti legislativi per ridisegnare la struttura ordinativa ed i compiti del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, ai decreti legislativi del 30 ottobre 1992, n. 443 e n. 449 e loro successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa l'istituzione dei nuovi ruoli direttivo e dirigente del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione, nell'ambito del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, della direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria. La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola la direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate, sentite le rappresentanze del personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro. Alla direzione generale è preposto il Capo del Corpo di polizia penitenziaria che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno, tra i dirigenti generali del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria istituito con la presente legge;

b) istituzione dei ruoli direttivi e dirigenti e relative qualifiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) ruolo dei dirigenti: primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale;

2) ruolo ordinario dei commissari: vice commissario, commissario, commissario capo e commissario superiore;

3) ruolo speciale dei commissari: vice commissario aggiunto, vice commissario, commissario, commissario capo e commissario superiore;

c) previsione che al personale appartenente ai ruoli direttivi e dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria sia attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico spettante al personale direttivo e dirigente delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti delegati ed altre norme in materia ove compatibili;

d) previsione che il personale appartenente ai ruoli dei commissari abbia rapporti di dipendenza funzionale per le competenze di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, ad esclusione del mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina negli istituti, dei centri e servizi penitenziari, nei confronti dei direttori amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, anche se di eguale qualifica, preposti alla direzione di istituti penitenziari;

e) previsione delle norme sul reclutamento e l'avanzamento del personale dei ruoli direttivo e dirigente, nonché di apposite commissioni di valutazione per l'avanzamento.

Le previsioni relative al reclutamento devono prevedere i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) previsione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, stabilendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata dalle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli ordinario e speciale dei commissari in possesso del diploma di laurea prescritto.

2) previsione che per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ordinario dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria sia indetto pubblico concorso, secondo le vacanze dei posti determinatesi al 31 dicembre di ciascun anno. Al concorso possono, partecipare, tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti nonchè del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti con almeno quattro anni di anzianità di servizio alla data del bando che indice il concorso, gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, nonchè gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.

3) previsione che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo speciale dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria avvenga mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e la frequenza di un successivo corso di formazione professionale di durata non superiore a sei mesi, secondo le vacanze determinate al 31 dicembre di ciascun anno, riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del diploma di scuola media di secondo grado.

f) prevedere che, ai fini dell'impiego in relazione alle esigenze di servizio, il personale dei ruoli degli ispettori e dei commissari possa essere ripartito in specialità con determinazione ministeriale, sentite le rappresentanze del personale;

g) prevedere nel relativo decreto delegato disposizioni transitorie per determinare, per ciascuno dei ruoli istituiti e per singole qualifiche, le dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità degli ordinamenti e l'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Amministrazione; in particolare, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore previsione che:

1) il personale che riveste la qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti amministrativi dell'amministrazione penitenziaria e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, sia inquadrato a domanda e previa frequenza di un corso trimestrale di formazione, fatti salvi i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nelle corrispondenti qualifiche dell'istituendo ruolo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria in ragione di due quinti dei posti disponibili;

2) il personale direttivo della settima, ottava e nona qualifica funzionale del ruolo amministrativo dell'amministrazione penitenziaria e del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sia inquadrato a domanda e previa frequenza di un corso trimestrale di formazione, fatti salvi i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinali al servizio di polizia, nelle corrispondenti qualifiche dell'istituendo ruolo ordinario dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria in ragione di due quinti dei posti disponibili;

3) il personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, sia inquadrato, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo, nelle tre qualifiche iniziali del ruolo speciale dei commissari, previa frequenza di un corso di perfezionamento non superiore a sei mesi, in ragione delle sottelencate aliquote:

a) per tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di commissario gli ispettori superiori;

b) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice commissario gli ispettori superiori che non abbiano trovato collocazione per mancanza di posti disponibili nella qualifica di commissario, nonchè gli ispettori capo;

c) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice commissario aggiunto gli ispettori capo che non abbiano trovato collocazione per mancanza di posti disponibili nella qualifica di vice commissario, nonchè gli ispettori ed i vice ispettori;

d) i provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) saranno assunti mediante riduzione di posti nel sottostante ruolo degli ispettori.

3) Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei relativi decreti legislativi per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari».

2.0.100

MANFREDI, PALOMBO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Polizia penitenziaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che prevede l'istituzione di un ruolo speciale con funzioni sovraordinate a quelle del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media di secondo grado.

2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della polizia di Stato e fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, nell'esercizio della delega sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;

b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità, l'articolazione in più qualifiche, le relative denominazioni, e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali di collaboratore di istituto penitenziario, di direttore di istituto penitenziario, di direttore coordinatore di istituto penitenziario;

c) prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti d'età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;

d) prevedere eventuali disposizioni transitorie».

2.0.101

IL GOVERNO

Identico.

2.0.102

ROBOL, AGOSTINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Polizia penitenziaria)

1. Sono istituiti il ruolo direttivo, il ruolo dirigenziale ed il ruolo speciale dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il Governo è delegato, con uno o più decreti legislativi da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a regolamentare l'accesso ai ruoli di cui al comma 1.

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma per la espressione del parere entro il termine di 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia».

2.0.103

PALOMBO, PELLICINI, BONATESTA, PASQUALI, DE SANTIS,
DENTAMARO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni concernenti l'Amministrazione penitenziaria)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è aggiunta la seguente lettera “e-bis) riconoscere ai dirigenti generali, ai dirigenti ed ai funzionari appartenenti all'ex carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria individuati dall'articolo 41, quarto comma, primo capoverso, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, a partire dal 1° gennaio 1998 con legge dello Stato, nonchè equiparare transitoriamente le qualifiche ed il trattamento economico dei medesimi alla posizione dei dirigenti generali, dei dirigenti e dei funzionari direttivi delle forze di polizia ad ordinamento civile, con effetto dal 1° gennaio 1998”. Parimenti, al quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole “legge 8 marzo 1985, n. 72” sono aggiunte le seguenti parole: “, i dirigenti generali, i dirigenti ed i funzionari appartenenti all'ex carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria individuati dall'articolo 41, quarto comma, primo capoverso, della legge 23 dicembre 1997, n. 449”».

2.0.104

PALOMBO, PELLICINI, BONATESTA, PASQUALI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.7

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Identico.

3.100

GUBERT

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «(Riordino della Polizia di Stato)» così formulato:

1. A decorrere dal centottesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato dipende per l'impiego e per l'utilizzazione dalle regioni.

2. Il Presidente della regione dispone con atto motivato la rimozione o il trasferimento dei funzionari di polizia fuori della regione.

3. Per la tutela di particolari servizi ed interessi, le Regioni possono organizzare corpi speciali di polizia amministrativa.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per facilitare l'adempimento di quanto disposto dai precedenti commi, osservando i seguenti principi direttivi: soppressione, modificazione o trasferimento all'Arma dei carabinieri o al Corpo della Guardia di finanza di strutture, incarichi, cariche, funzioni, competenze ed attribuzioni della Polizia di Stato.

5. Il Governo, entro lo stesso termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta altresì, con uno o più regolamenti, misure per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 4, nel rispetto dei principi e criteri in esso stabiliti».

3.8

SPERONI, DOLAZZA, ROTELLI, GUBERT, PINGGERA

Inserire nell'articolo 3:

«1. "Uniformare la normativa concernente il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale non dirigente (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza) con quella prevista per ruoli omologhi dell'Esercito, prevedendo altresì commissioni di valutazioni per l'avanzamento (carriera aperta)".

2. "Prevedere apposite commissioni per l'avanzamento, che valuteranno e giudicheranno l'avanzamento dal grado di appuntato, assistente, fino al grado di sottufficiale (maresciallo aiutante, Ispettore superiore). Per la validità delle deliberazioni è necessaria almeno la presenza dei 2/3 dei componenti".

3. "Prevedere equi criteri di valutazioni, statici e fissi nel tempo".

4. "Prevedere una graduazione dei Comandi e degli incarichi, per gli uffici della Guardia di finanza per i criteri di avanzamento, (*idem* per i Carabinieri)".

5. "Art. 1 – Modifica Capo III della legge 1981 n. 181 "Revisione delle modalità di progressione di carriera per il personale non direttivo (avanzamento per titoli ed anzianità) e dei relativi corsi di formazione – carriera aperta –"».

3.122

MAZZUCA POGGIOLINI, MUNDI

Sopprimere il comma 1.

3.9

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono modificate dalle seguenti «entro il termine di cui all'articolo 1»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nuovi ruoli o qualifiche», aggiungere le seguenti «anche con riguardo alle qualifiche di vertice»;

c) al comma 1, lettera c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) previsione che il funzionario possa essere temporaneamente collocato entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti, assicurando l'invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva;

d) eventuale adeguamento delle disposizioni, concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di porre gradualmente termine alla attuale disciplina transitoria, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;

e) abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I progetti di decreto legislativo, sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di stato, che esprimono il parere nei successivi 20 giorni; i progetti medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro quaranta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere».

3.123

IL GOVERNO

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono modificate dalle seguenti «entro il termine di cui all'articolo 1»;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nuovi ruoli o qualifiche e rideterminazione delle relative dotazioni organiche», con le seguenti: «nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata

alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni; conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche dei predetti ruoli,»;

c) al comma 1, lettera c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti, nonché l'invarianza della spesa da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

d) adeguamento delle disposizioni, concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

e) abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I progetti di decreto legislativo, sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di stato, che esprimono il parere nei successivi 20 giorni; i progetti medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro quaranta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere».

3.123 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono modificate dalle seguenti «entro il termine di cui all'articolo 1»;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nuovi ruoli o qualifiche e rideterminazione delle relative dotazioni organiche», con le seguenti: «nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con

conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni; assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive»;

c) al comma 1, lettera c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti, nonché l'invarianza della spesa da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

d) adeguamento delle disposizioni, concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

e) abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I progetti di decreto legislativo, sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di stato, che esprimono il parere nei successivi 20 giorni; i progetti medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni».

3.123 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole «è delegato ad emanare» inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari».

3.1

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole «è delegato ad emanare» inserire le seguenti: «sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

3.2

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, nell'alinea dopo le parole «è delegato ad emanare» inserire le seguenti: «acquisito il parere delle rappresentanze sindacali della Polizia di Stato».

3.3 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «entro dodici mesi», con le seguenti: «entro nove mesi».

3.101 PINGGERA

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «entro dodici mesi», con le seguenti: «entro sei mesi».

3.4 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Identico.

3.10 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

3.105 MANFREDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.11 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «gruppi di più qualifiche in uno stesso ruolo» inserire le seguenti: «dove di manifesta necessità».

3.12 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «revisione delle modalità di accesso» inserire le seguenti: «requisiti necessari e concorsi relativi».

3.13 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative funzioni» inserire le seguenti: «e le mansioni».

3.14 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera a), in fine, sopprimere le parole: «ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione».

3.15 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Identico.

3.16 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

3.102 PINGGERA

Identico.

3.107 PASQUALI, PELLICINI, PALOMBO, MAGNALBÒ, BONATESTA,
BORNACIN

Identico.

3.108 MANFREDI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione dell'istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con qualifiche e funzioni pari a quelle dei ruoli ordinari corrispondenti, ai quali, in via transitoria, dovrà accedere il personale che, già prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, risultava inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato».

3.103 PINGGERA

Identico.

3.110 FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, DI BENEDETTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.17

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) istituzione nei capoluoghi di provincia, di concerto con le amministrazioni comunali e previa relativa modifica del regolamento di cui all'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, di un'organizzazione di polizia ripartita in gruppi che abbia come ambito di azione una circoscrizione o comunque una frazione limitata del comune e che si avvalga di postazioni fisse nei rispettivi territori di pertinenza. Compiti del relativo contingente, in ciascun comune composto per il periodo di prima applicazione della legge e ove necessari per non oltre la metà da appartenenti alla Polizia di Stato, sono di ricognizione del territorio, di prevenzione dei fenomeni di microcriminalità, di assistenza e informazione ai cittadini, di assistenza ai soggetti disagiati. Il regolamento di cui all'articolo 7 della citata legge prevede le modalità di svolgimento del servizio e i segni di riconoscimento che i componenti dei gruppi devono portare per essere facilmente individuati. Appositi corsi di formazione, per il primo quinquennio, sono organizzati presso le strutture della Polizia di Stato e, per il periodo successivo, a cura delle amministrazioni comunali secondo modalità indicate nel regolamento. La qualifica di Comandante dei detti gruppi è attribuita ad un appartenente al Corpo di polizia municipale, mentre quella di Vice Comandante, qualora del contingente faccia parte personale della Polizia di Stato, ad un membro della stessa».

3.111

PERUZZOTTI, GASPERINI, SPERONI, CECCATO, DOLAZZA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.18

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) revisione della struttura della carriera prefettizia anche mediante accorpamento di qualifiche direttive e conseguente rideterminazione delle relative funzioni e dotazioni organiche; ridefinizione del trattamento economico complessivo determinato parametrando in misura percentuale il trattamento economico delle qualifiche direttive e quello attribuito al grado apicale della carriera prefettizia; determinazione delle occorrenti disposizioni transitorie».

3.31

ERROI

Al comma 1, lettera c), alla fine del periodo, dopo le parole: «occorrenti disposizioni transitorie» aggiungere le seguenti: «su tempistiche stabilite».

3.19 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.20 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Identico.

3.21 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

3.104 PINGGERA

Identico.

3.112 MANFREDI

Identico.

3.114 PASQUALI, PELLICINI, PALOMBO, MAGNALBÒ, BONATESTA,
BORNACIN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione che gli appartenenti alle minoranze linguistiche, appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di Finanza o ad un altro corpo militare o alla Polizia di Stato, sono legittimati a svolgere il servizio nel territorio di insediamento della minoranza linguistica di appartenenza, salva diversa scelta dell'interessato stesso».

3.115 PINGGERA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A) Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di-

retto a disciplinare l'ordinamento della carriera direttiva dei dirigenti della Polizia di Stato ed il relativo trattamento economico tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della suddetta carriera sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato, e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera direttiva Dirigenti della Polizia di Stato sulla base di un procedimento negoziale tra Governo e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale, il trattamento economico fondamentale ed accessorio, che sarà strutturato sulla base di criteri dell'articolo 9-bis lettera i) quello di quiescenza, la reperibilità, il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, i procedimenti disciplinari, i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi per la valutazione dei funzionari e per i trasferimenti, anche in attuazione dei percorsi di carriera, la formazione, le relazioni sindacali, le aspettative ed i permessi sindacali. L'accordo non potrà comportare direttamente o indirettamente impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonchè nel bilancio dello Stato.

In fase di prima applicazione si provvederà a riequilibrare le retribuzioni del personale della suddetta carriera rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo, il decreto legislativo individuerà gli importi che verranno corrisposti a titolo di anticipazione forfettaria del nuovo trattamento economico complessivo.

B) In attesa della revisione dell'assetto retributivo del personale dirigente della Polizia di Stato e delle forze di polizia ed ordinamento militare a partire dal 1° gennaio l'indennità di cui all'articolo 1 della legge n. 334 del 1997 spetta con i medesimi criteri ed effetti:

a) nella misura dell'80 per cento al dirigente superiore e al generale di brigata;

b) nella misura del 60 per cento al I dirigente e al colonnello.

C) Previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

3.121

PARDINI

Sopprimere il comma 2.

3.22

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I progetti di decreto legislativo, con il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente interessate, sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro 60 giorni».

3.104

MANCA, MAGGIORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 per l'espressione del parere entro il termine di 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

3.116

IL RELATORE ANDREOLLI

Identico.

3.117

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN,
MAGNALBÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'interno. I progetti di decreto legislativo, con il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale rispettivamente interessate, e, per gli aspetti di competenza, della rappresentanza del personale militare, nonché, in relazione al personale indicato nella lettera c), delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale stesso, qualora siano espressi entro 20 giorni dalla richiesta, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali si prescinde dal parere».

3.32

ERROI

Al comma 2 sopprimere il primo periodo.

3.23

MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

3.24

ROBOL, AGOSTINI

Identico.

3.118

MANFREDI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle rappresentanze del personale militare, per gli aspetti di competenza, e con quello».

3.25

ROBOL, AGOSTINI

Identico.

3.26

MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

3.120

MANFREDI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «per gli aspetti di competenza,» con le parole: «per gli aspetti di competenza tecnica».

3.27

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «a livello nazionale», sostituire le parole: «rispettivamente interessate» con le parole: «rispettivamente coinvolte».

3.28

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «che si esprimo-no» inserire le parole: «con parere privo di carattere vincolante».

3.29

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «entro 60 giorni» con le parole: «entro i successivi 90 giorni».

3.30

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'interno invia semestralmente al Parlamento un rapporto consuntivo sulle soppressioni ed istituzioni di cui ai commi 1 e 2 nonché sui loro effetti operativi»

3.5

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nelle more del termine di cui al comma 1 del presente articolo venissero approvate modifiche alla Costituzione, la delega di cui al medesimo comma s'intenderà revocata, salvo diverso parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle predette modifiche».

3.6

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato)

1. È istituito il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, con dotazione organica di 2.500 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

2. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

3. Il personale di cui al precedente comma 1 è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice commissario aggiunto e di vice commissario del ruolo specia-

le, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

- a) vice commissari aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice ispettori, nonchè gli ispettori con meno di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;
- b) vice commissari del ruolo speciale sono nominati gli ispettori principali e gli ispettori capo, nonchè gli ispettori con più di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;
- c) commissari del ruolo speciale;
- d) commissari capo del ruolo speciale;
- e) vice questore aggiunto del ruolo speciale.

4. È istituito il ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con dotazione organica di 250 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei direttori tecnici è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

5. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

6. Il personale di cui al precedente comma 5 è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice direttore tecnico aggiunto e di vice direttore tecnico del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

- a) vice direttori tecnici aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice periti tecnici, nonchè i periti tecnici con meno di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;
- b) vice direttori tecnici del ruolo speciale sono nominati i periti tecnici principali e i periti tecnici capo, nonchè i periti tecnici con più di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;
- c) direttori tecnici del ruolo speciale;
- d) direttori tecnici principali del ruolo speciale;
- e) direttori tecnici capo del ruolo speciale.

7. Al personale inquadrato a norma dei precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono attribuite funzioni conformi a quelle dei rispettivi ruoli ordinari e sono applicate le modalità di progressione nel ruolo in analogia con quelle operanti per i ruoli ordinari.

8. A parità di qualifica e funzioni tra i ruoli speciali e i ruoli ordinari la subordinazione gerarchica viene determinata in base all'anzianità di servizio.

9. È sempre consentita la partecipazione di personale dei ruoli speciali a concorsi interni per l'accesso ai ruoli ordinari, con la garanzia di mantenimento almeno della qualifica già acquisita nel ruolo di provenienza.

10. Terminati gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio e della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale della Polizia di Stato, sono determinati i requisiti e le modalità di accesso ai ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, mediante il superamento di concorsi per titoli ed esami e di corsi speciali di formazione di durata non inferiore ad un anno, riservati ai sovrintendenti ed ai revisori tecnici già inquadrati nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici a norma del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado».

3.0.1 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Identico.

3.0.100 PINGGERA

Identico.

3.0.105 MANFREDI

Identico.

3.0.108 PASQUALI, PELLICINI, PALOMBO, MAGNALBÒ, BONATESTA,
BORNACIN

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato)

1. È istituito il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, con dotazione organica di 2.500 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

2. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

3. Il personale di cui al precedente comma 1 è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice commissario aggiunto e di vice commissario del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice commissari aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice ispettori, nonchè gli ispettori con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice commissari del ruolo speciale sono nominati gli ispettori principali e gli ispettori capo, nonchè gli ispettori con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) commissari del ruolo speciale;

d) commissari capo del ruolo speciale;

e) vice questore aggiunto del ruolo speciale.

4. È istituito il ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con dotazione organica di 250 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei direttori tecnici è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

5. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, tutto il personale già appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

6. Il personale di cui al precedente comma 5 è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice direttore tecnico aggiunto e di vice direttore tecnico del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice direttori tecnici aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice periti tecnici, nonchè i periti tecnici con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice direttori tecnici del ruolo speciale sono nominati i periti tecnici principali e i periti tecnici capo, nonchè i periti tecnici con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

- c) direttore tecnico del ruolo speciale;
- d) direttore tecnico principale del ruolo speciale;
- e) direttore tecnico capo del ruolo speciale.

7. Al personale inquadrato a norma dei precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono attribuite funzioni conformi a quelle dei rispettivi ruoli ordinari e sono applicate le modalità di progressione nel ruolo in analogia con quelle operanti per i ruoli ordinari.

8. A parità di qualifica e funzioni tra i ruoli speciali e i ruoli ordinari la subordinazione gerarchica viene determinata in base all'anzianità di servizio.

9. È sempre consentita la partecipazione di personale dei ruoli speciali a concorsi interni per l'accesso ai ruoli ordinari, con la garanzia di mantenimento almeno della qualifica già acquisita nel ruolo di provenienza.

10. Terminati gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio e della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale della Polizia di Stato, sono determinati i requisiti e le modalità di accesso ai ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, mediante il superamento di concorsi per titoli ed esami e di corsi speciali di formazione di durata non inferiore ad un anno, riservati ai sovrintendenti ed ai revisori tecnici già inquadrati nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici a norma del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado».

3.0.107

FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Norme transitorie per l'accesso ai ruoli ordinari dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato)

1. Per i primi cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'indizione di concorsi pubblici, aperti alla partecipazione di esterni all'Amministrazione, per l'accesso ai ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

2. È soppresso il corso quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire concorsi straordinari per titoli di servizio e colloqui per la copertura del 50 per cento dei posti di commissario e direttore tecnico vacanti alla data del 31 agosto 1998, riservati al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, purchè in possesso di diploma di scuola secondaria superiore».

3.0.2

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Identico.

3.0.7 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

3.0.101 PINGGERA

Identico.

3.0.109 MANFREDI

Identico.

3.0.111 PASQUALI, PELLICINI, PALOMBO, MAGNALBÒ, BONATESTA,
BORNACIN

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-...

(Promozioni alla cessazione del servizio)

1. Gli ispettori superiori ed i periti tecnici superiori conseguono la nomina, rispettivamente, alla qualifica di vice commissario e di vice direttore tecnico del ruolo speciale il giorno precedente alla cessazione del servizio per anzianità, per raggiunti limiti di età, per infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica».

3.0.3 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Identico.

3.0.8 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

3.0.102 PINGGERA

Identico.

3.0.112

MANFREDI

Identico.

3.0.113

PASQUALI, PELLICINI, PALOMBO, MAGNALBÒ, BONATESTA,
BORNACIN

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-....

(Norme transitorie per l'inquadramento del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno o di altre amministrazioni)

1. Il personale già appartenente alla data del 31 agosto 1995 ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato può transitare a domanda nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno o di altre amministrazioni, purchè in possesso dei titoli previsti e mantenendo la qualifica e l'anzianità di servizio conseguite nella Polizia di Stato».

3.0.4

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Identico.

3.0.9

MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Identico.

3.0.103

PINGGERA

Identico.

3.0.114

MANFREDI

Identico.

3.0.200

PASQUALI, PELLICINI, PALOMBO, MAGNALBÒ, BONATESTA,
BORNACIN

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-...

(Polizia giudiziaria)

1. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato: “Le sezioni di Polizia giudiziaria (articolo 56 del codice di procedura penale) sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia penitenziaria”».

3.0.116 PALOMBO, PELLICINI, BONATESTA, PASQUALI, DE SANTIS,
DENTAMARO

COMMISSIONI RIUNITE**6^a (Finanze e Tesoro)**

del Senato della Repubblica

con la

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

1^a seduta congiunta*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione del Senato*

ANGIUS

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato e dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, il Governatore della Banca d'Italia, dottor Antonio Fazio, accompagnato dal dottor Bianchi, direttore centrale per la Vigilanza creditizia e finanziaria, e dal dottor Panetta, condirettore presso il Servizio Studi.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R36^a, 0001^o)

Il presidente ANGIUS avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove le Commissioni aderiscano a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui più recenti sviluppi del processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano: audizione del Governatore della Banca d'Italia
(R048 000, R36^a, 0001^o)

Dopo una breve introduzione del Presidente ANGIUS, che ringrazia, anche a nome del Presidente Benvenuto, il dottor FAZIO per la disponibilità dimostrata, prende la parola il Governatore della Banca d'Italia, il quale svolge una relazione sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva.

Seguono interventi e domande da parte dei senatori DEBENEDETTI, COSTA D'ALÌ, PASSIGLI, GRILLO, PEDRIZZI e VENTUCCI, e dei deputati PACE, ARMANI, TURCI, AGOSTINI e BENVENUTO, ai quali risponde il GOVERNATORE.

Il Presidente ANGIUS dichiara chiusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONGIUNTE

Il Presidente ANGIUS avverte che l'audizione del Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, contrariamente a quanto previsto nell'ordine del giorno, si svolgerà in una prossima seduta.

Le Commissioni prendono atto.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

395^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno La Volpe.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

(132) MANIERI ed altri. – *Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti*

(179) MARCHETTI ed altri. – *Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive*

(1116) COSTA ed altri. – *Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori*

(1437) NAPOLI Bruno. – *Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado*

(2265) SERVELLO ed altri. – *Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali*

(2315) SERENA. – *Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica*

(Parere su testi ed emendamenti alla 7^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul disegno di legge n. 2881, approvato dalla Camera dei deputati, che prevede nuovi enti di istruzione nei settori artistico, drammatico e musicale configurandoli come istituti di grado universitario, con misure conseguenti circa lo *status* del perso-

nale docente e non docente. Dopo aver esposto il contenuto specifico di alcune disposizioni rilevanti contenute nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si sofferma in particolare sul ruolo ad esaurimento del personale, previsto dall'articolo 8, e sulla sistemazione a regime dello stesso personale, commisurata all'ordinamento giuridico ed economico del personale delle università. Egli ritiene condivisibile lo scopo del disegno di legge ma giudica alquanto disinvolta la realizzazione, soprattutto perché non sembrano esservi i presupposti che determinano l'equiparazione a livello universitario di tutte le strutture didattiche prese in considerazione. Inoltre, l'equiparazione sostanziale dei docenti ai professori universitari, prefigurata dall'articolo 8, non è accompagnata da procedure selettive di merito e da garanzie di tipo concorsuale.

Il senatore PASTORE rileva la diversa configurazione degli istituti attualmente esistenti sotto molteplici aspetti e considera incongrua la prospettata unificazione strutturale e funzionale, in particolare per il settore della musica. Il disegno di legge, inoltre, prevede una sostanziale assimilazione come enti statali di tutte le istituzioni didattiche in questione, comprese quelle a ordinamento privato.

Il relatore ANDREOLLI osserva che tale processo è subordinato a una indicazione volontaria degli enti interessati, anche perché l'articolo 10 prevede un sistema di riordino di quanto non sarà incluso nell'opera di unificazione e di nuovo ordinamento.

Il senatore FISICHELLA obietta che l'articolo 10 si riferisce esclusivamente al settore musicale.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO esprime il proprio disagio nel rilevare che l'esame della Commissione si sta concentrando esclusivamente su questioni di merito, da considerare al più propedeutiche per eventuali valutazioni di legittimità costituzionale. I diversi rilievi finora formulati, d'altra parte, esigono approfondimenti e chiarimenti che potrebbero essere forniti, date le circostanze, esclusivamente da un rappresentante del Governo competente per materia.

Il presidente VILLONE ritiene fondata la richiesta della senatrice d'Alessandro Prisco.

Il senatore PASSIGLI riassume la difficile trattazione del testo in esame da parte della Commissione di merito e osserva che alcune disposizioni contenute nel provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, in particolare quelle di cui all'articolo 8, sollecitano considerazioni critiche proprio sotto il profilo della legittimità costituzionale: si tratta infatti, a suo avviso, di una sostanziale equiparazione alla docenza universitaria, senza alcun sistema di selezione e di accertamento delle specifiche idoneità professionali e in evidente violazione del principio del pubblico concorso.

La senatrice PASQUALI si pronuncia criticamente sull'ultima parte dell'articolo 2, comma 2, che prevede l'istituzione di enti di grado universitario anche per le discipline enogastronomiche, singolarmente considerate equivalenti alle arti drammatiche; in proposito obietta altresì che la stessa disposizione prevede l'istituzione di tali enti in almeno tre regioni, senza indicare i criteri per l'individuazione delle stesse regioni.

Il senatore BESOSTRI richiama il principio costituzionale di cui all'articolo 33, in materia di libertà di insegnamento e osserva che il testo in esame contiene disposizioni non conformi a canoni di razionalità normativa, soprattutto per il settore musicale, di cui non viene registrata la complessità di fatto.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame, da riprendere alla presenza di un rappresentante del Governo competente per materia.

IN SEDE DELIBERANTE

(3596) BONFIETTI e UCCHIELLI. – *Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 31 marzo.

Dopo che la senatrice BONFIETTI ha dichiarato di ritirare gli emendamenti 1.1 e 2.2 a sua firma, il relatore PARDINI formula un parere favorevole sull'emendamento 1.1 (nuovo testo) e illustra il relativo subemendamento 1.1(nuovo testo)/1. Per effetto di quest'ultimo, la identificazione dei possibili beneficiari della elargizione prevista dal disegno di legge in titolo avverrà secondo criteri già seguiti per eventi analoghi e fissati da disposizioni di legge vigenti.

Il senatore PASTORE chiede ulteriori precisazioni sull'ordine stabilito dal comma 2 dell'emendamento 1.1 (nuovo testo) e dal relativo subemendamento; replicano il relatore PARDINI e il presidente VILLONE, che forniscono chiarimenti al riguardo e interviene anche il sottosegretario LA VOLPE, il quale formula un parere favorevole sul provvedimento in titolo, i relativi emendamenti ed il subemendamento 1.1 (nuovo testo)/1, tesi a semplificare la procedura di corresponsione della speciale elargizione prevista dal disegno di legge affidando opportunamente le responsabilità relative al prefetto di Verona anziché al sindaco.

Si passa quindi alle votazioni.

Accertata la presenza del numero legale, il subemendamento 1.1(nuovo testo)/1, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 1.1(nuovo testo), come modificato dal subemendamento, viene quindi approvato dalla Commissione.

La Commissione approva l'articolo 1, come modificato.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 viene approvato dalla Commissione, che approva quindi, con distinta votazione, l'articolo 2 nel testo emendato.

Il disegno di legge nel suo complesso, posto ai voti, viene infine approvato nel testo risultante dalle modifiche dianzi deliberate.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3596**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona è concessa una speciale elargizione di lire 32 milioni per ciascuna vittima.

2. La speciale elargizione di cui al comma 1, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, è corrisposta secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico;
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se a carico
- 5) conviventi *more uxorio* e soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
- 6) fratelli e sorelle.

3. Il prefetto di Verona individua i destinatari della speciale elargizione e, sentita l'Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole assegnazioni ai soggetti di cui al comma 2».

1.1

BONFIETTI

All'emendamento 1.1 (nuovo testo), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La speciale elargizione di cui al comma 1, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, è corrisposta secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2-bis. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi *more uxorio*; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico».

1.1 (Nuovo testo)/1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona è concessa una speciale elargizione di lire 32 milioni per ciascuna vittima.

2. La speciale elargizione di cui al comma 1, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, è corrisposta secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico;
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se a carico;
- 5) conviventi *more uxorio* e soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
- 6) fratelli e sorelle.

3. Il prefetto di Verona individua i destinatari della speciale elargizione e, sentita l'Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole assegnazioni ai soggetti di cui al comma 2, nei limiti complessivi di 1.600 milioni di lire».

1.1 (Nuovo testo)

BONFIETTI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire: «1998-2000» con: «1999-2001»; conseguentemente, sostituire: «1998», con: «1999».

2.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le somme complessivamente destinate per le finalità di cui all'articolo 1, confluiscono nella contabilità speciale intestata al Prefetto di Verona che, ove occorra, è autorizzato a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere della medesima contabilità speciale».

2.2

BONFIETTI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

194^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
MIGONE

Intervengono l'ambasciatore Umberto Vattani, segretario generale del Ministero degli affari esteri e l'ambasciatore Giovanni Dominedò, direttore generale del personale.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C03^a, 0021^o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dell'ambasciatore Umberto Vattani, segretario generale del Ministero degli affari esteri, e dell'ambasciatore Giovanni Dominedò, direttore generale del personale.

(R048 000, C03^a, 0001^o)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 26 marzo scorso.

Il presidente MIGONE avverte che l'odierna audizione, prevista nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera, consentirà in particolare di approfondire i contenuti del disegno di

legge n. 3919 – assegnato alle Commissioni 1^a e 3^a riunite – per la parte riguardante il Ministero degli affari esteri. Fa presente altresì che è stato inevitabile svolgere tale audizione nella mattinata odierna, benché sia prevista un'altra importante seduta nel pomeriggio, a causa degli impegni internazionali dell'ambasciatore Vattani.

A tal riguardo ribadisce la sua ferma convinzione che il Segretario generale della Farnesina dovrebbe limitare al massimo le missioni all'estero, poiché i suoi molteplici e gravosi compiti richiedono una presenza costante a Roma. Peraltro è sembrato opportuno cogliere questa occasione per ascoltare dal Segretario generale e dal Direttore generale per il personale le ragioni di un'operazione legislativa di ampia portata, che investe tutte le categorie dei dipendenti del Ministero.

Dà quindi il benvenuto all'ambasciatore Vattani e all'ambasciatore Dominedò, invitandoli a svolgere gli interventi introduttivi.

L'ambasciatore VATTANI ricorda anzitutto che il disegno di riforma del Ministero, fortemente voluto dal ministro Dini, affronta parallelamente il problema delle strutture e quello del personale, con il regolamento di organizzazione degli uffici dirigenziali generali, che sta per essere emanato dopo i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, e con il disegno di legge che reca la delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica, assieme a numerose altre disposizioni per il personale del Ministero. Di tale atto legislativo, già approvato dalla Camera dei deputati, si deve sottolineare anzitutto il tentativo di adeguare la carriera diplomatica alla mutata realtà internazionale, mantenendo fermi i principi fondamentali della specificità della funzione diplomatica e della sua unitarietà – già affermati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 – e prevedendo contemporaneamente interventi assai incisivi sulle forme di reclutamento, sui percorsi formativi successivi, nonché sullo *status* giuridico ed economico, con l'introduzione del sistema contrattuale.

Nel complesso si tratta di una vera rivoluzione culturale, poiché alla base di tutto è l'idea che si diventi diplomatici non già con un mero concorso, comunque disciplinato, ma attraverso un percorso formativo che si estende almeno nei primi dieci anni della carriera, senza peraltro mai interrompersi, poiché si è fortemente avvertita l'esigenza di un aggiornamento professionale permanente. Il Governo ha bisogno infatti di un personale diplomatico capace di lavorare con uguale successo nelle ambasciate e nelle sedi multilaterali, nonché nei vari incarichi di tipo politico, economico o culturale in cui si richiede l'applicazione della sua professionalità. Inoltre la realtà attuale impone ai diplomatici capacità nuove, nella contabilità pubblica e nella gestione amministrativa, senza le quale non si potrebbe dirigere una complessa struttura né si potrebbero esercitare attività come la cooperazione allo sviluppo.

L'Italia si è trovata negli ultimi anni a dover collaborare e competere con i *partners* europei e del G7, i cui governi possono generalmente contare su maggiori risorse finanziarie e umane dedicate alla politica estera. È quindi indispensabile sopperire all'inferiorità quantitativa con la massima qualità dell'intero personale, nonché con l'efficienza delle

strutture. A quest'ultima esigenza si è già provveduto con il regolamento di organizzazione, mentre la qualificazione del personale – già molto elevata – dovrà essere perseguita garantendo a tutte le categorie un aggiornamento professionale valido e costante, anche mediante la riforma dell'Istituto Diplomatico. È assai importante che per la prima volta tutte le organizzazioni sindacali esistenti nell'ambito della Farnesina abbiano dato il loro consenso a un testo organico, che prevede tra l'altro un incremento degli organici – limitato ma indispensabile – la valorizzazione e il riordino della dirigenza amministrativa, delle *ex* qualifiche funzionali e dei contrattisti, nonché l'accorpamento dei gradi troppo numerosi in cui si articola attualmente la carriera diplomatica.

L'ambasciatore Vattani fa poi presente che il ministro Dini ha intenzione di chiedere il necessario concerto interministeriale per presentare un emendamento al disegno di legge n. 3919, che consenta una perequazione economica a favore dei gradi iniziali della carriera diplomatica, la cui retribuzione verrebbe percentualmente agganciata a quella dei gradi superiori. Più in generale, sottolinea che finora si è dovuto lesinare riconoscimenti e incentivi al personale del Ministero, a causa dei vincoli di bilancio, nonché per far fronte a nuove esigenze operative che continuamente insorgono. Nel frattempo la Farnesina ha continuato ad ampliare i propri compiti e a operare in situazioni di crisi, anche mantenendo aperti i propri uffici in situazioni di grave rischio, come a Baghdad e a Belgrado durante i bombardamenti.

È giunto ora il momento di venire incontro alle giuste esigenze del personale, che va gratificato sia sul piano delle motivazioni professionali sia con opportune incentivazioni economiche, tenendo conto che la prima e più importante risorsa su cui il Ministero può contare sono i dipendenti che lavorano nell'amministrazione centrale e nelle sedi all'estero.

In conclusione il disegno riformatore promosso dal ministro Dini mira a trasformare radicalmente il Ministero degli affari esteri e rappresenta un momento importante nel processo di cambiamento della pubblica amministrazione.

L'ambasciatore DOMINEDÒ, rilevato che l'approvazione del disegno di legge governativo da parte della Camera dei deputati rappresenta un buon inizio dell'*iter* parlamentare, auspica che il Senato non farà mancare il suo consenso all'impianto generale del provvedimento. Nel frattempo la Direzione generale per il personale, d'intesa con la Segreteria generale, ha insediato gruppi di lavoro che, in vista della definitiva approvazione del disegno di legge, preparano i testi dei decreti legislativi, pur con la flessibilità richiesta da un *iter* ancora in corso. La stessa direzione generale nei prossimi mesi sarà altresì fortemente impegnata ad attuare la riforma delle strutture che sta per essere varata con il regolamento di organizzazione.

Il senatore ANDREOTTI fa presente anzitutto che il disegno di legge n. 3919 ha un contenuto piuttosto eterogeneo, che riguarda dipendenti di almeno quattro amministrazioni, per di più assai diverse fra di

loro. Tenuto conto dell'orientamento già manifestato da altre Commissioni, nonché dei tempi ristretti per l'emanazione dei decreti legislativi, ritiene preferibile stralciare tutte le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri affinché diventino un disegno di legge autonomo. Un caso del tutto particolare è poi quello delle disposizioni relative al fondo rotativo presso il Mediocredito centrale, che potrebbero diventare un provvedimento a sé stante, da approvare con assoluta urgenza.

Per quel che riguarda i dipendenti della Farnesina, ritiene che il loro *status* debba essere considerato in relazione all'atipicità della loro attività, rispetto alle altre pubbliche amministrazioni. Desti perciò qualche perplessità l'idea di estendere il sistema contrattuale al personale che è chiamato, nel suo complesso, a rappresentare l'Italia nelle relazioni internazionali. Ferma restando l'importanza del dialogo tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, è lecito dubitare che il modello contrattuale valido per altre amministrazioni debba esserlo anche per la Farnesina.

Esprime poi soddisfazione perché viene ribadito il principio che l'accesso alla carriera diplomatica avvenga solo per concorso, escludendo possibili nomine governative, che in astratto potrebbero essere considerate valide, ma presentano gravi rischi nella attuazione concreta. Infine segnala l'opportunità di provvedere con urgenza a sanare la situazione in cui si trovano numerosi dipendenti di amministrazioni pubbliche comandati da anni presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, essendo scaduta il 31 dicembre scorso la proroga disposta con precedente legge.

Il senatore PORCARI si associa a tutte le considerazioni del senatore Andreotti ed esprime una valutazione negativa sulla disciplina della carriera diplomatica introdotta nel 1967 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18, soprattutto per quel che riguarda l'unitarietà della carriera, che portò al superamento delle specializzazioni precedentemente esistenti. Inoltre trent'anni fa iniziò una sorta di politicizzazione della diplomazia, favorita da interventi sul ruolo con discutibili misure amministrative.

Per quel che riguarda il disegno di legge n. 3919, i criteri della delega per il riordino della carriera diplomatica sono piuttosto generici e confusi. Non è ben chiaro cosa si intenda per specificità dei diplomatici, non vi è alcuna garanzia che gli avanzamenti di carriera siano legati a una rigorosa valutazione dei meriti e, soprattutto, non è comprensibile cosa siano i «percorsi formativi» di cui alla lettera d) dell'articolo 1. Non si sa se si tratta di corsi di formazione; in tale ipotesi, bisognerebbe comunque specificare se sia sufficiente aver frequentato un corso o sia prevista una graduatoria stilata sulla base di una verifica finale.

L'accorpamento degli attuali gradi suscita ulteriori perplessità, poiché in casi simili vi è sempre il rischio che, per effetto di spinte sindacali o di altra natura, si verifichino inquadramenti poco rigorosi. Auspica infine che si conservino almeno i titoli simbolici di una tradizione diplomatica tutt'altro che disprezzabile, mantenendo

quanto meno le denominazioni di ambasciatore, ministro plenipotenziario e consigliere di ambasciata.

Il senatore VOLCIC chiede quali novità si prevedano per un cambiamento delle procedure concorsuali e se si possa ipotizzare una deroga per inserire nei ruoli del Ministero degli affari esteri personale che ha prestato servizio in organizzazioni internazionali.

La senatrice DE ZULUETA condivide le premesse circa la scarsità di risorse disponibili a fronte degli aumentati impegni della politica estera cui il disegno di legge attualmente in Senato dovrebbe andare incontro: esso pertanto presenta una struttura talmente complicata da non ipotizzare tempi brevi di approvazione, tanto più che si vanno formalizzando richieste di stralcio di alcune parti per esigenze di chiarezza. Condividendo l'iniziativa in tal senso delle altre Commissioni competenti, osserva che anche il contenuto dell'articolo 8 andrebbe trattato separatamente in quanto riguarda tutt'altra materia e non si configura nemmeno nella forma della delega. Sulla riorganizzazione della carriera diplomatica osserva che rimane fondamentale l'accesso per concorso, privilegiando l'opzione per una diplomazia professionale, ma ritiene che in alcuni casi andrebbero valutate sia le possibilità di rientro da organizzazioni internazionali, sia la valorizzazione del merito delle carriere intermedie.

Il senatore BASINI osserva che la tradizione dei gradi e dei riconoscimenti formali che deriva dal filone germanico dell'Amministrazione pubblica permette di motivare i dipendenti senza costi aggiuntivi per l'erario. Partendo dall'esempio vissuto all'Istituto di fisica nucleare auspica che non si prevedano passaggi interni di carriera, ma che si stabilisca un limite di età più elevato per l'accesso al concorso in favore di coloro che sono già in servizio presso l'Amministrazione. Una piccola breccia sarebbe forse da aprire al livello apicale della carriera diplomatica lasciando al Governo il potere di nominare ambasciatori fiduciari, e infine segnala la necessità di riesaminare l'equilibrio stipendiale fra la sede a Roma e l'incarico all'estero.

Il senatore MAGGIORE, esprimendo apprezzamento per il lavoro che è stato fatto nella preparazione del testo legislativo di delega, si dichiara convinto della necessaria esclusività del concorso, memore dei guasti provocati nella carriera prefettizia dall'accettazione di una riserva interna. Condivide altresì il previsto coinvolgimento dei funzionari giovani nella responsabilizzazione del lavoro svolto, ma chiede alcuni chiarimenti sulle formule di sviluppo della carriera.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, ricordando la definizione data da Kant sulle psicologie prevalenti dei paesi europei, da cui la Germania risultava essere il paese dei titoli e l'Italia il paese dell'ostentazione, segnala il rischio che i titoli previsti saranno solo ostentati e non serviranno alla funzionalità dell'Amministrazione. Chie-

de se il riequilibrio delle retribuzioni a Roma sarà compensato da una limitazione dell'indennità di servizio all'estero.

Il senatore PIANETTA richiama l'attenzione sui comandi scaduti per circa 80 persone alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo, lamentando la disattenzione generale che investe tutto il settore della cooperazione, pur riaffermato come parte integrante della politica estera.

Il presidente MIGONE, riprendendo le perplessità sulla presunta inutilità del parere parlamentare sulle leggi delegate, coglie invece l'occasione per dimostrare come ciò non sia vero tant'è che nel recente decreto di riforma della Farnesina sono stati accolti in buona parte i suggerimenti contenuti nel parere della Commissione, incoraggiando il dialogo per il futuro. Ritiene che questo disegno di legge rivesta grande importanza per le risorse aggiuntive che dà alla politica estera, pur sempre insufficienti e per cui si impegna personalmente ad un sostegno politico condiviso anche dal ministro Dini. Prevede tempi lunghi per l'approvazione del disegno di legge che, presentandosi in forma tortuosa, subirà stralci ed emendamenti da varie parti. Per quanto riguarda l'apertura esterna dell'accesso alla carriera diplomatica, condivide il mantenimento della prassi della professionalità esclusiva, con qualche eccezione sia per permettere il rientro di funzionari internazionali sia per mantenere una motivazione di merito alle carriere intermedie: infatti occorre migliorare la struttura nel suo complesso coltivando l'efficienza dell'apporto di tutte le carriere di livello inferiore, modernizzando anche la formula del concorso che risulta piuttosto datata.

L'ambasciatore VATTANI ricorda la storia del disegno di legge per il quale il Ministero degli affari esteri ha subito l'aggregazione di altre amministrazioni nella speranza che la qualifica di «collegato ordinamentale» lo avrebbe situato in una posizione di procedura privilegiata. Poichè la legge delega è il tipico strumento di disciplina amministrativa, si è compiuto lo sforzo di fissare principi chiari, forse non compresi, laddove il termine «obiettivo» individua un evento riscontrabile e gli elementi di valutazione sono resi «collegiali» per dare più valore all'opinione complessiva della carriera di una persona. Sull'accesso alla diplomazia condivide l'esigenza di modernizzare il concorso, mentre vede più difficile la previsione di un aggancio con il personale delle organizzazioni internazionali che presenta un'esperienza professionale del tutto diversa. Si dichiara d'accordo per accorpate alcuni gradi, senza peraltro discostarsi né dalla tradizione né dagli esempi dei paesi occidentali, e precisa che la contrattualizzazione riguarda un procedimento negoziale con il ministero della funzione pubblica per stabilire i livelli del trattamento economico in patria. Rassicura sull'impegno che riguarda la proroga al personale comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, per cui è mancato l'appoggio in sede politica ai tentativi già esperiti al Consiglio dei Ministri. Osserva che il disegno di legge permetterà di tornare a un livello perduto anni fa, ma che non ri-

sponderà all'esigenza delle risorse che mancano di fronte alla vastità dei compiti odierni della politica estera, per cui ringrazia il presidente Migone per il sostegno annunciato. Infine osserva che la Farnesina sta promuovendo la formazione più avanzata possibile per tutto il personale delle categorie amministrative e che l'Istituto diplomatico apre corsi di formazione rivolti alle qualifiche intermedie, le quali già oggi possono aspirare all'affidamento di nomine consolari.

Il senatore CIONI segnala perplessità non sopite sul trattamento economico all'estero che dovrebbe cedere a favore di un riequilibrio sulla parte corrisposta a Roma.

L'ambasciatore VATTANI precisa che il livello di retribuzione all'estero si basa su statistiche internazionali e che non è dissimile da paesi comparabili, mentre resta molto inferiore la retribuzione nazionale.

L'ambasciatore Giovanni DOMINEDÒ, direttore generale del personale, nel rimettersi all'esauriente esposizione del Segretario generale, ricorda che sostanziali riduzioni sono state portate all'indennità di servizio all'estero di cui si è altresì realizzata la richiesta di trasparenza.

Il presidente MIGONE ringrazia gli ospiti e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,15.

195^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MIGONE

Intervengono il ministro degli affari esteri Dini e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ranieri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C03^a, 0021^o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna se-

duta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione nei Balcani e sul vertice di Washington.

(R046 003, C03^a, 0018^o)

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che l'Ufficio di Presidenza all'unanimità gli aveva dato mandato di sollecitare un dibattito in Assemblea sulla revisione del concetto strategico della NATO, dà lettura della risposta del Presidente del Senato, in data 15 aprile scorso, in cui egli comunica che, sentito il Governo e i Presidenti dei Gruppi parlamentari, non ritiene necessario convocare l'Assemblea su tale argomento, precisando che il Presidente del Consiglio ha dato le più ampie assicurazioni che ogni mutamento di carattere formale delle strategie dell'Alleanza sarà sottoposto, come è inevitabile, al voto delle Camere.

Nel prendere atto di tale posizione del Governo e della Conferenza dei Capigruppo, ha ritenuto di dover convocare la Commissione per comunicazioni del Ministro degli affari esteri, che riguarderanno sia la revisione del concetto strategico della NATO sia l'aggiornamento sulla situazione nei Balcani.

La senatrice SALVATO, nel ringraziare il ministro Dini per la sua disponibilità, riferisce di aver partecipato alla riunione della Conferenza dei Capigruppo tenutasi questa mattina, esprimendo il suo dissenso per la decisione del Governo di sottrarsi a un confronto in Assemblea prima del vertice NATO di Washington. Al di là degli aspetti formali, è evidente che ci si trova di fronte a un cambiamento assai rilevante della strategia dell'Alleanza e che, in un paese democratico, ciò non può essere deciso dal solo Governo ponendo il Parlamento di fronte al fatto compiuto.

Il senatore RUSSO SPENA concorda con la senatrice Salvato e fa presente che le Commissioni 3^a e 4^a riunite, al termine della seduta del 17 marzo scorso, già solleccitarono un dibattito in Assemblea con l'eventuale approvazione di un documento di indirizzo politico. Ritiene poi di dover porre in risalto che, nel corso dell'intervento di stamane alle Commissioni esteri e difesa della Camera dei deputati, il ministro Dini ha affermato che il nuovo concetto strategico della NATO contempla missioni che coincidono con l'intervento in corso in Jugoslavia.

Il senatore SERVELLO precisa che il Gruppo di Alleanza Nazionale ha chiesto al Governo di riferire in Assemblea prima del Vertice di

Washington e preannunzia di aver scritto il testo di una mozione, che oggi presenterà in Assemblea assieme ad altri senatori del suo Gruppo, auspicando che sia discussa e votata prima che il Governo sottoscriva un documento definitivo sulla nuova strategia della NATO.

Il senatore JACCHIA, dopo aver sottolineato che il ministro Dini non si è sottratto al confronto parlamentare sul nuovo concetto strategico della NATO, dichiara di condividere l'opinione della Commissione esteri circa la necessità di un dibattito preventivo in Assemblea, con l'eventuale approvazione di un documento.

Il senatore PORCARI, pur non contestando in astratto l'orientamento espresso dai senatori precedentemente intervenuti, ritiene che un dibattito in Assemblea, in questo particolare momento di crisi internazionale, potrebbe risultare inutile o addirittura dannoso.

Il senatore PIANETTA considera necessario che l'Assemblea sia investita di un argomento di così straordinaria importanza per la politica estera e di sicurezza dell'Italia.

Il senatore ANDREOTTI, preso atto che il Governo si impegna a sottoporre al voto delle Camere «ogni mutamento di carattere formale delle strategie dell'Alleanza», ritiene molto improbabile che un cambiamento così significativo delle strategie della NATO non comporti modifiche o integrazioni al Trattato di Washington. Resta fermo comunque il diritto del Governo a negoziare e sottoscrivere qualsiasi accordo internazionale, come pure il diritto del Parlamento a esprimersi liberamente in sede di ratifica.

Il presidente MIGONE dichiara di condividere le opinioni espresse dalla grande maggioranza dei senatori intervenuti e di essersi mosso, nei giorni scorsi, in conformità al mandato ricevuto dall'Ufficio di Presidenza. Dà quindi la parola al Ministro degli affari esteri, che ringrazia nuovamente per aver prontamente accolto l'invito a riferire in Commissione.

Il ministro DINI, premesso che già con la caduta del muro di Berlino la divisione tra i due blocchi ha cessato di essere lo spartiacque politico-militare del mondo, sottolinea che gli eventi successivi hanno ulteriormente e profondamente modificato la realtà internazionale, ponendo l'Alleanza Atlantica di fronte a nuove sfide di tipo politico, militare e umanitario. Mentre la strategia della NATO restava rigorosamente difensiva, negli ultimi anni vi è stata una spinta alla rinazionalizzazione della politica estera che mette a rischio la stessa coesione transatlantica.

Si è imposto così un duplice adeguamento dell'Alleanza: da un lato vi è un aggiornamento della strategia che non richiede la revisione del Trattato, concepito come uno strumento flessibile capace di adeguarsi alle vicende della storia europea; dall'altro vi è l'allargamento dell'Alleanza ai paesi che le erano rimasti estranei durante la guerra fredda.

Tale estensione, che si ispira al principio della «porta aperta», potrà continuare soprattutto verso l'Europa sudorientale sulla base delle richieste dei paesi che desiderano aderire all'Alleanza e della prevedibile origine delle future minacce. Tuttavia la NATO avrà cura di mantenere un rapporto molto stretto con la Russia, che resta un *partner* fondamentale, e verrà rafforzato anche il partenariato con altri paesi che non sono membri dell'Alleanza.

Il nuovo concetto strategico si basa sul comune interesse di sicurezza dei paesi membri, che va al di là della stretta difesa delle loro frontiere, ma non consente di trasformare l'Alleanza in uno strumento globale di sicurezza collettiva: il perimetro strategico si estenderà perciò all'Europa e alle aree circostanti, dove la NATO può fornire un valore aggiunto di sicurezza di fronte alle nuove minacce rappresentate dalla diffusione delle armi di distruzione di massa e dal terrorismo.

Non vi è ancora un'intesa circa la legittimazione delle missioni al di fuori del territorio dell'Alleanza, che comunque potranno essere soltanto azioni di supporto alla pace. In sintesi, c'è chi considera possibili solo alcune eccezioni al mandato delle Nazioni Unite, quando vi sia una condizione di stallo; altri governi propongono formule flessibili, quali il richiamo agli obiettivi e ai principi delle Nazioni Unite; altri infine fanno riferimento all'ONU o alla responsabilità dell'OSCE. È importante trovare una soluzione che, da un lato, consenta di agire nello spirito delle Nazioni Unite e, dall'altro, eviti il rischio di incorrere in veti paralizzanti. La nuova architettura di sicurezza internazionale dovrà basarsi su una giusta distribuzione dei ruoli tra organizzazioni internazionali complementari, che non si sovrappongano ma collaborino al fine di garantire un livello più elevato di pace e di sicurezza.

Il ministro Dini sottolinea poi il ruolo crescente dell'Europa, che non può lasciare agli Stati Uniti il compito di intervenire per difendere i suoi interessi e la responsabilità esclusiva di mantenere la pace nel vecchio continente. Mai come oggi, di fronte alla gravissima crisi del Kosovo, si avverte un acuto bisogno di Europa, che non è in contraddizione con la solidarietà atlantica e non rappresenta il cedimento a vecchie tentazioni neutraliste. Il dramma dei Balcani spinge invece a dare maggiore sostanza alla politica estera e di sicurezza europea, in un contesto di complementarietà tra sicurezza atlantica e sicurezza europea.

Passando a trattare della guerra del Kosovo, ormai entrata nella quinta settimana, fa presente che il passaggio ad attacchi più intensivi e massicci è la sola risposta appropriata alla pulizia etnica di Milosevic, ma non ha attenuato finora la brutalità delle azioni repressive. La campagna aerea non può essere sospesa prima di aver raggiunto i propri obiettivi, cioè prima che le autorità serbe accettino le cinque condizioni indicate dal Segretario generale dell'ONU e ribadite dal Consiglio Atlantico. Il Governo italiano, che non ha scelto la guerra ma ha fatto ogni tentativo per evitarla, ha compiuto e compirà fino in fondo il proprio dovere a sostegno della NATO e nell'intervento umanitario. Nessuno deve farsi illusioni circa la risolutezza dell'Italia ad andare fino in fondo contro la violenza inumana della repressione in atto nel Kosovo.

L'Italia è in prima linea nel soccorso ai profughi che, in numero di oltre mezzo milione, sono stati costretti a varcare i confini della Jugoslavia, mentre altre centinaia di migliaia di persone hanno dovuto abbandonare i villaggi distrutti e sono dislocate all'interno del territorio kossovoro. Con l'operazione Arcobaleno, cui contribuiscono numerose amministrazioni pubbliche e la Croce Rossa, il Governo punta ad alloggiare circa 30.000 persone; uno sforzo notevole è compiuto anche dalle forze armate, che sono presenti con 2.500 uomini in Albania e con 1.000 uomini in Macedonia, per contribuire all'assistenza ai profughi.

Benchè i bombardamenti abbiano fortemente ridotto il potenziale bellico iugoslavo, il paese non è ancora sull'orlo del collasso. Belgrado è tuttora in grado di minacciare l'autonomia del Montenegro, mentre l'irredentismo albanese può provocare ulteriori tensioni e conflitti nei Balcani. Nonostante le sue colpe ed i suoi crimini, Milosevic resta una figura-chiave, da cui si attende una risposta al piano di pace del Segretario generale delle Nazioni Unite.

Il Governo, senza venir meno alla lealtà atlantica, non cessa di ricercare una soluzione ragionevole per porre fine ai massacri. Il vertice di Washington rappresenterà l'occasione per tracciare un bilancio dell'azione militare – che comunque va pur sempre valutata in base alla necessaria coerenza tra mezzi e fini – e per far decollare un processo negoziale che non può essere affidato ai soli governi alleati. Non si può fare a meno di coinvolgere un paese come la Russia, legato a Belgrado dalla solidarietà slava ed ortodossa, né tanto meno il Segretario generale delle Nazioni Unite. L'ipotesi su cui si sta lavorando è una riunione ministeriale del G 8 o del Gruppo di contatto, che prepari l'intesa in vista di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il Governo ritiene che la rigidità di Belgrado si possa superare solo coniugando la fermezza dell'intervento militare con la duttilità dell'iniziativa diplomatica.

Il ministro Dini sottolinea poi che l'Unione europea dovrà avere un ruolo di primo piano nella fase di transizione che si aprirà dopo la guerra, favorendo la ricerca di assetti che consentano una nuova stabilità nei Balcani. La proposta, da più parti avanzata, di una sorta di piano Marshall è accettabile purchè non preveda una mera elargizione di fondi, ma costituisca un disegno di rinascita e di concordia come quello che consentì la ricostruzione europea nel dopoguerra. Solo così il Kosovo potrà rinascere come entità multietnica.

Il senatore SERVELLO rileva anzitutto che il nuovo concetto strategico della NATO è in via di definizione e che, a suo avviso, il Governo non potrà sottoscrivere il relativo documento se non dopo un dibattito in Assemblea, con l'eventuale approvazione di un documento di indirizzo. Dà conto poi del contenuto della mozione che si accinge a presentare in Assemblea, insieme con altri senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale.

L'Alleanza atlantica, che per cinquant'anni ha garantito la difesa dell'Europa nei confronti della minaccia proveniente dal mondo comunista, è diventato uno strumento di sicurezza contro le nuove sfide che

vanno dal terrorismo al nazionalismo, dall'integralismo islamico alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. La NATO non è certo l'unica organizzazione internazionale che può operare per garantire la pace e la sicurezza: senza trascurare l'ONU e l'OSCE, è auspicabile soprattutto la realizzazione di quell'identità europea di difesa che va intesa non già come un'alternativa alla NATO, ma come una sua integrazione.

L'allargamento ad Est dell'Alleanza è un processo che va portato avanti con convinzione ma anche con equilibrio, evitando di provocare indesiderabili reazioni da parte della Russia. Si deve infatti operare perchè questo paese diventi un fattore di sicurezza e di stabilità nella regione euro-asiatica. Il conflitto in corso nei Balcani dimostra comunque che la nuova NATO non può essere soltanto un'alleanza difensiva, ma deve saper far fronte a nuovi compiti e responsabilità.

Quanto ai limiti geografici della sua azione, appare chiaro che non è pensabile una sicurezza europea disgiunta da quella del Mediterraneo, regione in cui si accumulano minacce potenziali assai inquietanti. Considerata l'importanza centrale che avrà il fianco Sud nei nuovi scenari della NATO, occorre che anche l'Italia si assuma le sue responsabilità, contribuendo con adeguate risorse alla difesa della regione mediterranea e ai nuovi obiettivi che l'Alleanza si prefigge.

Il senatore Servello si sofferma poi sugli sviluppi del conflitto in corso nei Balcani, chiedendosi quale via d'uscita sia possibile nella situazione attuale. Non è certo una soluzione soddisfacente quella di continuare i bombardamenti fino alla distruzione pressochè totale della Serbia, raddoppiando così l'entità della catastrofe già avvenuta. Occorre invece che il Governo italiano usi tutta la sua influenza per una soluzione negoziale, che potrebbe essere favorita anche da qualche gesto di buona volontà, come ad esempio la tregua di una settimana nei bombardamenti.

Il presidente MIGONE osserva che il Trattato di Washington del 1949 è interamente fondato su uno strettissimo collegamento con i principi e gli obiettivi delle Nazioni Unite. È bene che tale impostazione rimanga anche nel nuovo concetto strategico, che dovrebbe contemplare la possibilità di azioni di pace senza il mandato dell'ONU esclusivamente in casi straordinari, in cui non sia possibile agire nell'ambito delle Nazioni Unite, e purchè si tratti di azioni temporanee. Tali principi sono affermati anche nella mozione presentata nei giorni scorsi dai senatori dei Gruppi Dem. Sin.- l'Ulivo e PPI.

Quanto al conflitto nei Balcani, sono del tutto chiare le responsabilità di Milosevic, che ha scatenato un'inaccettabile operazione di pulizia etnica, ma ciò avviene purtroppo nel contesto che si è determinato per effetto di molti errori compiuti da tutte le parti. Ora occorre che l'Alleanza Atlantica nel suo insieme si faccia carico di tutte le conseguenze del conflitto sul piano umanitario, perchè, se così non fosse, si dovrebbe ritenere che la difesa dei kossovani per la NATO è puramente strumentale. Merita apprezzamento dunque la politica del Governo italiano, che cerca con tenacia una soluzione negoziale, pur mantenendo un'indiscuti-

bile lealtà verso gli alleati, e contemporaneamente si sforza di soccorrere le vittime del conflitto.

Il senatore ANDREOTTI osserva in primo luogo che la situazione caldissima del Kosovo dovrebbe consigliare di non decidere nei prossimi giorni quella che si definisce nuova strategia della NATO, ma che in realtà è una modifica dei trattati – prevedendo l'estensione territoriale del concetto di sicurezza – e come tale va affrontata.

In ordine alle prospettive del Kosovo, la ripetuta finalità di ridare uno statuto di autonomia alla provincia nell'ambito dei confini attuali della Federazione iugoslava, urta contro due ostacoli: l'esistenza di un esercito di liberazione (UCK) e l'impossibilità di far convivere i kossovari albanesi e la minoranza serba. È doloroso dover giungere a queste conclusioni, ma è un errore avanzare proposte non realizzabili.

Quale che sia il reale obiettivo della NATO, la via intrapresa finora non ha sortito effetti. Si deve perciò temere che l'*escalation* verso un attacco terrestre, benchè esclusa dal ministro Dini, divenga uno sbocco fatale, in mancanza di un'alternativa politico-diplomatica. Del resto non vi è una differenza sostanziale tra la campagna aerea e il conflitto terrestre, se non i rischi ben maggiori che, nel secondo caso, correrebbero i militari della NATO.

È un momento delicatissimo, in cui la condanna delle atrocità che vanno sotto il nome di «pulizia etnica» non deve impedire di vedere tutte le possibili conseguenze del conflitto, specialmente nella prospettiva di uno schieramento contrapposto tra la Russia e la NATO. La situazione interna della Russia è estremamente preoccupante e già giungono voci di un arruolamento di volontari disposti a combattere per la Serbia. A ciò si aggiungono le inquietanti notizie dalla Turchia, dove il movimento politico legato ai «lupi grigi» ha ottenuto una significativa affermazione elettorale.

In una situazione così drammatica è inaccettabile la mistificazione di chi cerca di intimidire le persone alla ricerca di una soluzione equilibrata, accusandole di insensibilità verso la tragedia dei kossovari: in momenti come questo ognuno risponde soltanto alla sua coscienza.

Il senatore JACCHIA concorda con i punti indicati dal ministro Dini soprattutto sulle tre questioni fondamentali del vertice di Washington che riguardano l'ambito geografico delle missioni che non siano di difesa territoriale, secondo l'articolo 5, e che dovranno essere limitate all'area europea, la loro legittimazione e infine la responsabilità dell'Europa. Al vertice di Washington si riscriverà la sostanza del Trattato NATO per cambiare le regole, cosa che richiede un consenso che non può evadere un dibattito parlamentare.

Il ministro DINI, rispondendo alle osservazioni del senatore Servello sull'*escalation* militare, ritiene che i tempi per riaprire un dialogo diplomatico siano molto stretti e per questo il Governo sta compiendo ogni sforzo di sollecitazione verso la Russia e verso il Segretario generale dell'ONU, per un'iniziativa di ambedue le parti volta a persuadere

Belgrado ad accettare le condizioni per una tregua. Purtroppo allo stato attuale gli obiettivi militari non sono stati raggiunti e quindi un'alleanza militare non può che continuare ad agire. Venendo alla definizione del nuovo concetto strategico della NATO, il problema non è di ordine formale e la revisione dell'articolo 5, volta ad allargare la nozione di sicurezza, si inquadra fra due concezioni diverse all'interno dell'alleanza, tra coloro che sostengono la necessità di un mandato ONU sempre e comunque e altri che ammettono in casi eccezionali, con la precisazione della temporaneità, un'azione autonoma. È praticamente quello che sta avvenendo oggi nei Balcani. Molti ritengono non necessario un riaggiustamento del Trattato, cosa che non renderebbe necessaria la conseguente ratifica.

Dopo aver ricordato l'impegno del Governo italiano per la mediazione fallita a Rambouillet, osserva che a tutt'oggi non è maturato un diverso convincimento per un assetto del Kossovo indipendente, ma dopo gli avvenimenti dell'ultimo mese la risposta non è più tanto sicura. L'intervento di truppe di terra non è mai stato previsto nè le autorità politiche ne stanno parlando attualmente, ma forse questo avverrà proprio al vertice di Washington, in cui si discuteranno anche le conseguenze del rischio di allargamento del conflitto. Rassicura che non vi è l'intenzione di trasformare la NATO in un'alleanza con obiettivi globali ma che resterà limitata all'Europa e alle aree adiacenti.

La senatrice DE ZULUETA, riferendosi alla mozione depositata all'Assemblea del Senato, pur in assenza di un dibattito parlamentare, sottolinea come sia importante una presa di posizione da parte di tutti i Gruppi pur nella situazione attuale di incertezza. Proprio perchè non tutti i *partners* sono d'accordo sul ruolo esclusivo dell'ONU come mandante dell'ordine internazionale, va chiarita la posizione del Governo italiano al prossimo vertice. Passando al conflitto del Kossovo, dichiara preoccupazione per l'affermazione della ristrettezza dei tempi utili per una via negoziale e sottolinea che queste operazioni stanno costando il disimpegno della Russia dalla *partnership* con la NATO: ritiene importante non restare prigionieri di rigidità verbali nel negoziato e ipotizzare di affidare ad altri la garanzia della futura sicurezza in Kossovo, riportando la Russia nel gioco diplomatico. Milosevic ha utilizzato i profughi come armi, cioè come strumento destabilizzante verso gli occidentali, e ciò è stato reso possibile proprio dalla mancata risposta della NATO, che non si è impegnata su questo fronte ma che ha continuato ad investire solamente sui combattimenti militari. In Albania si stanno pericolosamente mescolando ai profughi e azioni di volontariato con armi e combattenti dell'UCK, movimento che sembra ora essere appoggiato e utilizzato materialmente per operazioni di terra. Esprime così le più vive preoccupazioni in quanto la guerra stessa sta cambiando i connotati del problema e sembrano persi di vista gli obiettivi originari, che ora risultano sovrastati dalle esigenze militari.

Il senatore RUSSO SPENA si dichiara convinto in primo luogo che il Parlamento non sia informato in modo veritiero e gli elementi risul-

tanti dai fatti si fanno sempre più preoccupanti, come il gruppo di Rifondazione Comunista aveva intuito sin dall'inizio. Più i giorni passano più l'ipocrisia pervade l'informazione e sul dramma dei profughi si sta speculando per ottenere legittimazione ad una guerra «etica» priva del tutto di basi di diritto internazionale. Fanno paura le affermazioni del primo ministro britannico Blair con toni che presentano questa guerra come una crociata, usando il problema dell'etnia albanese a mò di paravento per coprire interessi del tutto diversi. L'accordo di Rambouillet fu definito impensabile per i serbi dallo stesso ministro Dini e da allora i passaggi drammatici si sono accelerati fino a rifornire di armi e mezzi finanziari gli esponenti dell'UCK, oggi considerati testa di ponte per l'intervento di terra. Nel balletto fra autonomia, indipendenza o protettorato del Kosovo non appare un'alternativa ai bombardamenti, che sembrano non avere più alcuno sbocco. In parallelo a questi tristi avvenimenti si presenta ora la ridefinizione del concetto strategico della NATO, confronto ideologico da tempo dibattuto, ma che ora con l'azione violenta pone in secondo piano il ruolo dell'Europa, la discussione fra diplomazia e comando militare, il ruolo dell'UEO e dell'OSCE: dietro il problema dei profughi vanno affrontati i nodi geopolitici e geostrategici, individuando una via di uscita e di scopo della guerra.

La senatrice SALVATO concorda con il richiamo all'assunzione di responsabilità di ciascun parlamentare, per atto di coerenza, anche se il Governo andrà al negoziato di Washington privo di indirizzo politico: il ministro Dini ha ammesso che il Parlamento sarà scavalcato, con uno strappo del diritto interno e delle regole della democrazia, e si troverà di fronte ad un obbligo di ratifica di fatti compiuti. Tra le due linee contrapposte, riguardanti il ruolo e i poteri dell'ONU come mandante degli interventi futuri della NATO, esprime preoccupazione per la linea del Governo italiano tendente a riconoscere il diritto di interventi eccezionali e temporanei, di cui invece proprio l'esempio del Kosovo porta a non condividere l'impostazione. Osserva che nemmeno i governi europei sono a conoscenza di molti elementi dei piani NATO, trovandosi oggi di fronte ad una catastrofe imposta nei fatti dagli americani, e che ora a Washington ratificheranno questa situazione elevandola a norma per l'avvenire. Ciò riporta indietro di qualche decennio l'evoluzione della politica estera occidentale che torna a riallacciarsi al concetto di forza, accettando gli interventi di un'alleanza militare per mantenere l'ordine internazionale, in un delirio crescente che lascia molto perplessi: proprio per questo è necessaria una sede di dibattito politico volto a costruire un'alternativa logica, altrimenti anche l'ONU finirà per essere svuotato di poteri e l'alleanza militare governerà il mondo. Presenterà pertanto una mozione all'Assemblea, anche se questo documento sarà discusso troppo tardi, augurandosi che serva comunque ad una riflessione, soprattutto alla luce del continuo tormento proveniente dai Balcani.

Il senatore BOCO osserva che il millennio si chiuderà con la ricorrenza del cinquantenario della NATO e con la celebrazione del primo mese di bombardamenti nella penisola balcanica, registrando un atto di

violenza verso paesi europei con cui l'Italia aveva normali rapporti economici e di cooperazione. Osserva che l'Alleanza Atlantica è ormai di fatto trasformata e la stessa relazione del ministro Dini lo ha ammesso: la forza torna ad essere un concetto base della politica estera, e inizia quasi un'era di giustizia internazionale amministrata con le armi e coperta da una propaganda volta quasi a convincere se stessi. Il risultato oggi nel Kosovo è peggiore di ogni aspettativa, sul campo l'odio interetnico non è più frenabile e manca una sintesi tra Europa e Stati Uniti verso un obiettivo finale che ha lasciato il posto alla sfida di chi si piegherà per ultimo. Si discute di nuovo concetto strategico che investe eventuali emergenze umanitarie, ma ciò appare come alibi per la trasformazione degli interventi di un'alleanza che era nata in tutt'altro modo. Domanda notizie dell'arrivo in Italia del *leader* moderato kosovaro Ibrahim Rugova e quindi quali implicazioni ne discenderanno per il Governo italiano e se ciò possa favorire un nuovo ruolo nel negoziato.

Il senatore PIANETTA osserva che la NATO è già sopravvissuta allo scopo per cui era stata costituita, mutando il suo carattere negli ultimi dieci anni attraverso i vari vertici e assumendo, sotto l'egida dell'ONU, nuovi compiti di prevenzione e gestione dei conflitti. Questo atteggiamento dinamico in atto, che trasforma un'alleanza difensiva in un sistema preventivo di sicurezza collettiva, purtroppo non è stato gestito dall'Europa ma dall'unico Stato che dispone di capacità di intervento efficace. La coesione dell'Alleanza sarà messa a dura prova soprattutto se le valutazioni e le regole non saranno fissate in modo chiaro e il peso dell'Europa non riequilibrerà quello d'oltreatlantico sforzandosi di dare un'anima più universale, nel quadro dei principi delle Nazioni Unite, al nuovo soggetto che nascerà a tutela dell'ordine mondiale.

Il senatore PORCARI osserva che il problema della ridefinizione del ruolo della NATO sarà presentato a cose fatte al Parlamento portato dall'onda delle azioni militari in corso. Di ritorno da una missione in Albania e in Macedonia può testimoniare della situazione completamente disastrosa in corso, osservando che la pulizia etnica, iniziata da almeno nove anni, risulta oggi accelerata giustificando in pieno un impegno del mondo occidentale contro la dittatura di Milosevic. Non ha ascoltato alcuna proposta concreta per uscire dal vicolo cieco in cui versa la situazione, non apparendo altra soluzione possibile diversa dalla guerra che si presenta certamente in espansione e a fronte della quale occorre una tenuta morale, pur drammatica per il rifiuto della violenza comune a gran parte della cultura italiana. Non essendovi altra scelta e nessuna controproposta possibile, ritiene seriamente che per evitare l'invio di truppe a terra occorra intensificare i bombardamenti aerei con minore selettività, evitando segni di flessione dell'Alleanza, cosa che non significa insensibilità alla tragedia degli avvenimenti che seguiranno.

Il senatore VERTONE GRIMALDI osserva che l'Italia, per non essere espulsa dalla NATO, è costretta a fare una guerra contrastante con i propri interessi economici e geopolitici, il tutto nel quadro di una si-

tuazione tragica dal punto di vista umanitario. Tutto lascia sospettare che vi fosse sin dall'inizio un piano organico a dispetto delle affermazioni evidentemente false degli americani sulla rapidità della guerra. Il ministro Dini ha ammesso che l'Italia si muove su uno strettissimo margine e per questo risulta evidente la necessità di un dibattito sul nuovo concetto strategico dell'Alleanza, in quanto si rischia di tornare indietro di qualche secolo nei rapporti tra storia e geografia che aprono la via a teorie di supremazie etniche e di spostamento di popoli. Le nuove minacce della società contemporanea, contro cui la futura NATO dovrà garantire l'occidente, risultano invece ampliate dalla guerra in corso, cosa che dimostra la pericolosa superficialità con cui essa è stata intrapresa.

Il senatore PROVERA ricorda che sin dallo scorso anno chiese all'Alto commissario dell'ONU per i rifugiati, signora Ogata, se vi fossero studi di fattibilità per campi profughi intorno al Kosovo e che la risposta fu negativa come se il problema non esistesse: questo la dice lunga sulla preparazione delle Nazioni Unite di fronte allo scoppio della pulizia etnica. Allo stesso modo stigmatizza l'impreparazione della NATO che ha intrapreso una guerra in violazione di norme costituzionali di molti paesi, sotto la spinta dei poteri forti americani e degli interessi nascosti che hanno trovato in Europa grande remissività. La crisi sta dilagando ad altri Stati balcanici, la criminalità, il terrorismo, il traffico di armi, l'emigrazione clandestina dimostrano la sostanziale impotenza degli occidentali – che hanno favorito Milosevic nel fare quello che non osava fare apertamente – e il conseguimento del risultato opposto rispetto a quello della guerra dichiarata. Ci si chiede ora quale sarà il prossimo passo e come saranno previsti gli interventi a terra e per quanto tempo ancora si offriranno alla Serbia patti draconiani inaccettabili per costituire l'alibi dell'*escalation* militare.

Il senatore VOLCIC dà atto al Governo di dimostrare sensibilità, accettando la cultura del dubbio nello stretto cammino intrapreso nell'adempimento degli obblighi internazionali sottoscritti. Il nazionalismo balcanico purtroppo è di natura endemico e da sempre si sono posti i problemi di pulizia etnica e di spostamento delle popolazioni. I serbi e gli albanesi da oltre dieci anni si stanno combattendo e in Kosovo Milosevic ha iniziato da tempo a decimare la classe dirigente albanese. Poichè nel caso della Bosnia un rapido intervento militare portò alla risoluzione del problema, era ipotizzabile che il presidente Milosevic cedesse anche in questo caso: purtroppo a questo punto la NATO sarà costretta a continuare la guerra dalla sua stessa logica militare.

Quanto alla diplomazia, ci si chiede fino a che punto si può trattare con una persona come Milosevic che si è macchiato di genocidio secondo tutte le norme internazionali riconosciute. Sempre restando sul ruolo della diplomazia, ritiene fondamentale favorire la mediazione russa ridando a questo paese il ruolo di grande potenza in una sorta di posizione bipolare.

Per quanto riguarda il vertice di Washington, in esso si doveva definire l'identità europea all'interno della NATO, oltre alla legittimazione di nuove forme di intervento, ma gli stessi europei non sembrano in grado di esprimere una volontà politica per costituire un'autonoma forma efficace di difesa.

Il presidente MIGONE dà la parola al sottosegretario Ranieri, per l'intervento conclusivo.

Il sottosegretario RANIERI ricorda che, dopo la fine del patto di Varsavia, iniziò un grande dibattito sulla ragion d'essere dell'Alleanza Atlantica nella mutata situazione internazionale. Tale riflessione, che fu ripresa e approfondita in occasione dell'intervento in Bosnia, ha gradualmente portato a una nuova concezione della NATO come strumento di sicurezza collettiva in Europa, che è alla base dello stesso processo di allargamento ad Est. Infatti l'adesione di tre nuovi Stati all'Alleanza non fu intesa come atto di ostilità verso la Russia, con la quale fu contemporaneamente sottoscritto un accordo di partenariato e di cooperazione.

Sarebbe un errore drammatico non tener conto delle inquietudini della Russia, di fronte al suo declino come grande potenza e ai suoi gravi problemi sociali ed economici. Come la storia europea di questo secolo ha già dimostrato, voler isolare o mortificare un grande paese sconfitto equivale a consegnarlo alle forze nazionaliste, ponendo così le premesse di nuovi conflitti. Ecco perchè, anche nell'attuale crisi del Kosovo, il Governo ritiene essenziale coinvolgere la Russia nella ricerca di una soluzione politica, che tenga conto delle esigenze di tutte le parti.

È ben noto che è in corso una discussione tra gli Stati Uniti e i *partners* europei sul nuovo concetto strategico della NATO: il governo di Washington vorrebbe ampliare i compiti della NATO, emancipandola dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU per la legittimazione delle azioni di pace. La posizione italiana su tale questione è che vi debba essere una sorta di complementarietà tra NATO e ONU, ma bisogna uscire dalla situazione paralizzante che nasce dal potere di veto dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, pur mantenendo un solido ancoraggio alle Nazioni Unite.

Il senatore VERTONE GRIMALDI fa presente che durante la guerra fredda il veto è stato effettivamente usato per bloccare l'ONU, sulla base di contrapposte posizioni ideologiche, mentre nella situazione attuale il diritto di veto può servire a difendere legittimi interessi strategici.

Il sottosegretario RANIERI sottolinea che il diritto di veto è considerato ormai da tutti un elemento anacronistico, di cui si auspica il superamento nella prospettiva di una riforma democratica del Consiglio di Sicurezza.

Per quanto riguarda il perimetro strategico della NATO, il Governo è contrario a un'interpretazione estensiva della formula «*in and around for Europe*» che conduca ad estendere la possibilità di intervento a oriz-

zonti troppo vasti. Nella regione mediterranea, su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Servello, è in atto da tempo un'iniziativa della NATO che si propone di instaurare rapporti di collaborazione sul terreno della difesa e della sicurezza con alcuni di questi paesi. È evidente che ciò può avvenire solo su un piano di parità e nel quadro di un grande rispetto dell'autonomia e degli interessi dei paesi della riva Sud del Mediterraneo.

Al di là delle differenze di posizione sul nuovo concetto strategico, è chiaro che deve crescere il peso dell'Europa nella NATO e, parallelamente, è auspicabile che l'Unione europea divenga un soggetto politico in grado di far valere il suo enorme potenziale economico. Gli Stati Uniti, dal canto loro, soffrono la tentazione dell'unilateralismo, che deriva dal fatto di essere l'unica superpotenza, dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica. In tale contesto è necessario riconfermare la solidarietà transatlantica, operando in modo che l'Europa abbia crescenti responsabilità nell'Alleanza.

Il sottosegretario Ranieri risponde poi ai quesiti e ai rilievi formulati in ordine all'intervento nel Kosovo, ponendo in risalto che le radici del conflitto sono nella destabilizzazione dei Balcani che il gruppo dirigente serbo, capeggiato da Milosevic, persegue sin dalla metà degli anni '80, con l'obiettivo di creare una grande Serbia sulle ceneri dell'ex Jugoslavia. È questo che ha impedito l'evoluzione di quello Stato federale in una confederazione caratterizzata da un ordinamento democratico, poichè il terrore che incuteva la politica di Belgrado ha spinto gli altri Stati ex iugoslavi verso la soluzione estrema dell'indipendenza.

Nella situazione che si è determinata, il Governo continua a ritenere valido l'impianto generale dell'accordo di Rambouillet, ritenendo impraticabili sia l'indipendenza sia la spartizione del Kosovo. I cinque punti del piano presentato da Kofi Annan costituiscono una piattaforma ragionevole ed equilibrata per giungere ad uno sbocco politico, consentendo la ripresa del negoziato. In particolare, costituiscono punti irrinunciabili il ritorno dei profughi e il ritiro delle truppe speciali serbe.

La questione relativa alla forza internazionale di garanzia viene posta da Kofi Annan in termini che Belgrado può accettare: essa sarebbe dispiegata nel Kosovo sulla base di un mandato del Consiglio di Sicurezza e la sua composizione comporterebbe anche la presenza di forze russe e di paesi non membri dell'Alleanza Atlantica.

Il senatore RUSSO SPENA fa presente al Sottosegretario che la signora Albright su tale questione ha formulato proposte differenti, nel corso del suo incontro con il ministro russo Ivanov.

Il sottosegretario RANIERI ribadisce che si tratta di una proposta del Segretario generale dell'ONU, accolta anche dal mediatore russo Chernomyrdin, e sarebbe un drammatico errore se il governo di Belgrado non riconsiderasse il suo iniziale rifiuto assumendo un atteggiamento di maggiore apertura. Precisa poi che a Rambouillet non si è mai discusso della composizione della forza internazionale, per il rifiuto pregiudiziale della delegazione serba, mentre tale questione è stata oggetto

di trattativa a Belgrado tra Holbrooke e Milosevic, senza che si riuscisse a trovare un accordo.

In conclusione osserva che la popolazione del Kosovo si è spostata dalle posizioni moderate della Lega democratica a quelle dell'UCK, poichè la brutale repressione del governo serbo non è stata tempestivamente fermata dalla comunità internazionale e il *leader* moderato Rugova è apparso isolato e inerme di fronte a Milosevic.

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Ranieri per il suo contributo e dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C03^a, 0034^o)

Il presidente MIGONE avverte che, su richiesta del Governo e di alcuni Gruppi parlamentari, è stato prorogato il termine per la presentazione degli emendamenti al testo predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge riguardanti la riforma della cooperazione allo sviluppo. Il nuovo termine scadrà mercoledì 5 maggio, alle ore 19.

La seduta termina alle ore 19,15.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

188^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2793-B-ter) Disposizioni in materia finanziaria e contabile, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile scorso.

Il relatore MORANDO illustra alcune riformulazioni e ulteriori emendamenti presentati, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 2.112 (nuovo testo) e 2.107 (nuovo testo), relativi al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, e sugli emendamenti 2.105 (nuovo testo) e 2.102 (nuovo testo), relativi alla definizione del contenuto e della data di presentazione dei collegati «fuori sessione». Dopo aver precisato che la riformulazione dell'emendamento 2.111 è meramente formale, illustra l'emendamento 1.100 ed il seguente ordine del giorno:

Il Senato della Repubblica

impegna il Governo

a trasmettere, entro il 15 luglio di ciascun anno, al Parlamento e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281 elementi informativi sulle previsioni di bilancio a legislazione vigente per l'anno successivo, in termini di competenza, Tale informazione è organizzata per dare evidenza ai principali comparti di spesa e di entrata, nonché alle spese suddivise per Regioni e destinate alle aree depresse, sulla base di un più ampio livello di aggregazione degli stanziamenti.

0/2793-B-ter/1/5 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Il senatore VEGAS, nell'illustrare i subemendamenti presentati, e precisando che si devono intendere riferiti alle riformulazioni testé illustrate, fa presente che i subemendamenti 2.107/1 e 2.112/2 intervengono sul contenuto della finanziaria, al fine di limitare la possibilità di introdurre nuove disposizioni. Ritira, inoltre, gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 2.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.0.2, mentre ritiene che gli emendamenti 2.6, 2.0.1 e 2.0.3 meritano una riflessione nell'ambito della riforma delle procedure di bilancio in corso.

Il presidente COVIELLO illustra gli emendamenti da lui formulati, soffermandosi sui subemendamenti 2.104/1, finalizzato ad acquisire elementi informativi sulle risorse destinate al Mezzogiorno, e 2.106/1, relativo alle procedure di valutazione degli aggiornamenti del DPEF. Illustra altresì il seguente ordine del giorno:

Il Senato della Repubblica,

premesso che con l'approvazione del disegno di legge n. 2793-B-ter, recante disposizioni in materia finanziaria e contabile, si intende razionalizzare il ciclo annuale delle decisioni parlamentari sulla programmazione finanziaria del settore pubblico;

considerato che:

partecipando all'attuazione della moneta unica europea ed alla disciplina ed ai vincoli del patto di stabilità si determinano ormai in sedi sovranazionali le compatibilità finanziarie e le stesse condizioni con le quali vi concorre la politica monetaria;

in base alle risultanze consuntive degli ultimi tre esercizi il conto economico delle pubbliche amministrazioni registra oscillazioni nell'ordine di poche migliaia di miliardi e che quindi il confronto Governo-Parlamento non può più incentrarsi sulla entità della spesa pubblica, ma sulla sua riqualificazione, sull'efficacia e sulle verifiche di risultato correlate agli obiettivi fissati;

i più recenti indicatori congiunturali hanno confermato un basso profilo di crescita economica del Paese e quelli riferiti allo stato occupazionale, rilevati nel gennaio 1999, non appaiono confermare i progressi registrati a tale riguardo nel Mezzogiorno durante l'anno precedente,

impegna il Governo:

a strutturare il Documento di programmazione economico-finanziaria su un profilo temporale più ampio (2000-2003) e coerente con

l'orizzonte di piano previsto dall'Unione europea e secondo un quadro espositivo che dia evidenza analitica sia alle previsioni di finanza pubblica, sia, e a maggior ragione, agli obiettivi di sviluppo economico e territoriale;

ad assicurare attraverso lo stesso Documento e con particolare riferimento al Mezzogiorno:

a) un quadro conoscitivo sullo stato di attuazione degli interventi in corso;

b) un quadro delle risorse destinate allo sviluppo dell'area, articolato in modo che siano distinguibili le risorse comunitarie e nazionali e verificabile il criterio dell'addizionalità;

c) una previsione degli interventi da avviare, articolati per settore e corredati dai tempi di attuazione e da attendibili effetti occupazionali».

0/2793-B-ter/3/5

COVIELLO

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100, osservando peraltro che il Governo ha già predisposto gli elementi necessari per una rapida attuazione della delega.

Accertata la presenza del numero legale viene, quindi, posto ai voti e accolto l'emendamento 1.100. Viene, altresì, accolto l'articolo 1 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.7 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 settembre 1999).

Respinto poi il subemendamento 2.8/1, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, vengono quindi accolti gli emendamenti 2.8, 2.102 (nuovo testo), 2.101, 2.103 e, con la dichiarazione di voto favorevole del senatore Vegas, 2.100 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 14 aprile).

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, viene accolto il subemendamento 2.104/1.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, viene accolto l'emendamento 2.104 nel testo emendato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 aprile).

Dopo che il relatore MORANDO ha invitato a ritirare il subemendamento 2.105/2, esprimendo perplessità sulla eccessiva limitazione del

contenuto dei collegati fuori sessione e che il sottosegretario MACCIOTTA ha concordato con le osservazioni del relatore, viene posto ai voti e respinto il subemendamento 2.105/2.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, viene quindi accolto l'emendamento 2.105 (nuovo testo).

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sul subemendamento 2.106/1, facendo presente che tale riformulazione esprime i rilievi emersi nel corso del dibattito in relazione al coinvolgimento del Parlamento sul Patto di stabilità presentato in sede europea.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo e la dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, il subemendamento 2.106/1 viene accolto. Risulta assorbito il subemendamento 2.106/2.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo viene accolto l'emendamento 2.106, nel testo modificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 aprile).

Il relatore MORANDO esprime alcune perplessità sul subemendamento 2.107/1, evidenziando inoltre che la finalità risulta implicitamente realizzata dall'esclusione di disposizioni ordinamentali non dirette alla modifica dei saldi di bilancio.

Il senatore VEGAS ritira il subemendamento 2.107/1.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, vengono quindi accolti gli emendamenti 2.107 (nuovo testo), 2.108 e 2.110 (questi ultimi due pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 14 aprile).

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, viene respinto l'emendamento 2.114 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 aprile).

Il sottosegretario MACCIOTTA, in relazione all'emendamento 2.109, fa presente l'opportunità che, alternativamente alla individuazione di un limite di variazione delle poste di bilancio, sia attivato un fondo di riserva che consenta – eventualmente in sede di assestamento – l'incremento delle voci inserite in tabella C. Tale soluzione, oltre a rendere più trasparente l'incremento delle dotazioni, risolverebbe la questione relativa alla variazione, con la legge di assestamento, delle autorizzazioni di spesa di tabella C della finanziaria.

Il senatore VEGAS esprime perplessità sulla attivazione di un ulteriore fondo di riserva.

Il relatore MORANDO ritira l'emendamento 2.109 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 aprile), riservandosi di riformu-

larlo nel senso indicato dal rappresentante del Governo per l'esame in Assemblea; esprime altresì parere contrario sul subemendamento 2.111/1, in quanto sopprime una auspicabile articolazione della tabella D della legge finanziaria.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore, evidenziando che l'eventuale approvazione del subemendamento consentirebbe di rifinanziare tutte le leggi, anche già esaurite.

Il senatore VEGAS ritira il subemendamento 2.111/1, rilevando che la rifinanziabilità per più anni consentirebbe una prospettiva più ampia degli interventi di spesa.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, viene quindi accolto l'emendamento 2.111 (nuovo testo).

Il relatore MORANDO esprime avviso contrario sul subemendamento 2.112/2 osservando che l'esigenza di evitare una eccessiva estensione della finanziaria risulta sufficientemente garantita, tenuto conto del complesso delle modifiche legislative e regolamentari prospettate, dalla formulazione proposta con l'emendamento 2.112.

Il sottosegretario MACCIOTTA, pur condividendo i rilievi relativi al rischio di ampliare eccessivamente il contenuto della finanziaria, ribadisce la necessità di realizzare con tale legge alcuni interventi di politica economica ritenuti prioritari dal Governo; esprime altresì parere contrario sul subemendamento 2.112/2.

Il senatore MANTICA, nell'evidenziare che il subemendamento mira a sopprimere la possibilità di introdurre norme dirette al rilancio dell'economia, esprime apprezzamento per tale proposta, sottolineando che tali disposizioni dovrebbero essere più opportunamente inserite in disegni di legge esaminati al di fuori della sessione di bilancio.

Il senatore VEGAS sottolinea che la soppressione della lettera m) dell'emendamento 2.112 risulta necessaria al fine di evitare l'eccessiva estensione del contenuto del collegato, tenuto anche conto della esigenza di proseguire la politica di controllo dei saldi di finanza pubblica.

Viene quindi respinto il subemendamento 2.112/2.

Il presidente COVIELLO ritira il subemendamento 2.112/1, osservando che le proposte di modifica risultano già comprese nella riformulazione proposta dal relatore.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, vengono posti ai voti e accolti gli emendamenti 2.112 (nuovo testo) e 2.113 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 aprile).

Il sottosegretario MACCIOTTA, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 2.6 propone di sostituire le parole «nelle leggi da ultimo richiamate» con le parole «nella legge finanziaria».

Dopo che il senatore VEGAS ha accolto la proposta del rappresentante del Governo, con il parere favorevole del relatore, viene posto ai voti e accolto l'emendamento 2.6, nel testo riformulato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 settembre 1998).

Il senatore VEGAS ritira la proposta di coordinamento n. 1 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 settembre 1998).

Viene quindi posto ai voti e accolto l'articolo 2 come modificato.

Il relatore MORANDO invita a ritirare l'emendamento 2.0.1 e si rimette al Governo in ordine all'emendamento 2.0.3.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nell'esprimere avviso favorevole sulle finalità dell'emendamento 2.0.3 invita i proponenti a ritirarlo per definire più opportunamente le modalità di attuazione.

Il senatore VEGAS ritira gli emendamenti 2.0.1 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 settembre 1998) e 2.0.3.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore MORANDO ritira l'ordine del giorno 0/2793-B-ter/2/5 in quanto già inserito nell'ordine del giorno 0/2793-B-ter/3/5, su cui esprime parere favorevole.

Dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di accoglierli qualora ripresentati in Assemblea, vengono posti ai voti e accolti gli ordini del giorno 0/2793-B-ter/1/5^a (nuovo testo) e 0/2793-B-ter/3/5.

Con il voto contrario del senatore AZZOLLINI, la Commissione dà mandato al Relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche testé accolte, autorizzandolo ad apportare le modifiche di carattere formale che si renderanno necessarie.

La seduta termina alle ore 16,35.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2793B-TER**

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 1999» con le altre: «otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.100

IL RELATORE

Art. 2.

01. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle altre «15 novembre» e sopprimere le parole da: «il disegno di» a: «programmatico».

2.102 (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 2.104, al punto 01, dopo le parole: «legislazione vigente» inserire le seguenti: «ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali» e dopo il punto 03, aggiungere il seguente:

«04. All'articolo 3, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, lettera f), sostituire le parole: “gli indirizzi per gli” con le seguenti: “l'articolazione degli”».

2.104/1

COVIELLO

All'emendamento 2.105, aggiungere, in fine, le parole: «recanti effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale».

2.105/2

VEGAS, AZZOLLINI

01. All'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis» sono inserite le seguenti «ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia».

2.105 (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 2.106, sostituire il punto 5 con il seguente:

«5. In occasione della presentazione del programma di stabilità agli organismi e dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa; questa motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli aggregati macroeconomici che di discostino da quelle contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato».

2.106/1

COVIELLO

All'emendamento 2.106, sopprimere le parole: «qualora lo richiedano eventi imprevisti» e la parola: «nuove» e aggiungere, in fine, le parole: «dando ragione degli eventuali scostamenti rispetto al DPEF».

2.106/2

VEGAS, AZZOLLINI

All'emendamento 2.107, sostituire l'alea con il seguente:

«La legge finanziaria può contenere norme recanti nuove o maggiori imposta, tasse e contributi nonchè riduzioni di spesa, a condizione che esse vengano quantificate nel prospetto di copertura dei nuovi o maggiori oneri correnti recati dalla medesima legge finanziaria. Essa inoltre contiene:».

2.107/1

VEGAS, AZZOLLINI

09. All'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'alea è sostituito con il seguente:

«La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale e organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e, in particolare:».

2.107 (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 2.111, sostituire le parole: «un anno» con le altre: «dagli anni considerati dal bilancio pluriennale» e sopprimere dalle parole da: «e che» fino alla fine.

2.111/1

VEGAS, AZZOLLINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«All'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale»;

2.111 (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 2.112, alla lettera l), sostituire le parole: «per un rilevante» con quelle: «esclusivamente per un» e sopprimere la lettera m).

2.112/2

VEGAS, AZZOLLINI

All'emendamento 2.112, alla lettera m), sostituire la parola: «comportanti» con le seguenti: «che comportano» e la parola: «finalizzate» con le seguenti: «ed il cui contenuto sia finalizzato».

2.112/1

COVIELLO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«All'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera *i*) sono inserite le seguenti:

l) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse disposizioni a carattere ordinamentale o organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a*);

m) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale».

2.112 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In allegato alla legge finanziaria il governo trasmette al parlamento un elenco di tutte le opere pubbliche finanziate integralmente o parzialmente dallo Stato per una spesa superiore a lire dieci miliardi, indicando le leggi di finanziamento, l'importo complessivo della somma stanziata, di quella impegnata e di quella erogata, l'anno di deliberazione dell'opera, quello di inizio lavori e quello del suo completamento».

2.0.3

VEGAS, AZZOLLINI

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

294^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Loiero e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3953) Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore MONTICONE illustra il disegno di legge in titolo, che proroga di sei mesi il termine per l'esercizio da parte del Governo della delega per l'emanazione del testo unico sui beni culturali: benché la proposta iniziale del Governo fosse limitata a quattro mesi, in sede di prima lettura la Camera dei deputati ha ritenuto infatti più opportuno prorogare il termine di sei mesi, al fine di consentire alle Commissioni parlamentari (chiamate a esprimere il parere sul testo unico) una analisi adeguatamente approfondita delle osservazioni formulate non solo dagli organi istituzionalmente chiamati ad esprimersi, quali il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata Stato-Regioni, ma anche dalla società civile. Raccomanda pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Il PRESIDENTE comunica che sul provvedimento la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole. Informa altresì che esso è stato inserito nel calendario dell'Assemblea per la settimana in corso. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MARRI, premesso che il Gruppo Alleanza Nazionale attribuisce una notevole importanza al testo unico sui beni culturali, osser-

va che il ministro Melandri ne aveva assicurato una emanazione tempestiva. Il termine per l'esercizio della delega è stato invece già una volta prorogato dalla cosiddetta «legge Bassanini-ter» ed ora necessita di una ulteriore proroga. Stigmatizzando il comportamento del Governo, cui imputa ogni responsabilità per i ritardi, egli si esprime conclusivamente in senso nettamente contrario alla concessione della proroga richiesta.

Il senatore ASCIUTTI rileva che il Parlamento si trova di fatto costretto a non ostacolare la richiesta di una ulteriore proroga, stante l'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega. Ciò non toglie tuttavia che occorra individuare con certezza i motivi che hanno reso necessaria la proroga in esame, dal momento che il termine iniziale di dodici mesi non era certo particolarmente esiguo e che la commissione ministeriale chiamata ad elaborare lo schema di decreto era composta da esperti di indubbio valore. Chiede pertanto al Governo precisi chiarimenti in ordine ai motivi del ritardo verificatosi.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore MONTICONE, il quale dichiara di comprendere le osservazioni del senatore Asciutti, sottolineando tuttavia le difficoltà con cui procedono – tra l'altro – i lavori parlamentari. L'importanza del testo unico, prosegue, ha d'altronde suscitato significative prese di posizione nella società civile, di cui a suo giudizio occorre tenere conto.

replica quindi il sottosegretario LOIERO, il quale osserva che l'approvazione di una proroga consentirebbe maggiori spazi di approfondimento che non possono non essere nell'auspicio comune. Lo schema di decreto, prosegue, è stato d'altronde trasmesso dal Governo alle Camere lo scorso gennaio ma non è stato tempestivamente assegnato alle competenti Commissioni per concorde decisione dei due Presidenti, i quali hanno ritenuto indispensabile acquisire preventivamente i pareri degli altri organi istituzionali chiamati ad esprimersi su di esso. Raccomanda quindi l'approvazione del disegno di legge in titolo, anche al fine di non vanificare oltre un anno e mezzo di lavoro.

Per dichiarazione di voto sul conferimento al relatore del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, interviene il senatore MARRI il quale ribadisce che il Gruppo Alleanza Nazionale attribuisce al Governo tutta la responsabilità dei ritardi. Al fine da una parte di non rendere vano un lavoro comunque significativo e, dall'altra, di consentire un approfondimento sulle osservazioni emerse dalla società civile, preannuncia comunque l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore ASCIUTTI lamenta che il Sottosegretario non abbia risposto puntualmente alla sua richiesta di chiarimenti, fornendo dati sulla attività della commissione ministeriale. Occorre infatti a suo giudizio individuare i responsabili del ritardo nell'emanazione del testo unico, siano essi i componenti della commissione ovvero coloro che avrebbero dovuto sovrintendere ai suoi lavori. Preannuncia comunque l'astensione

del Gruppo Forza Italia, motivata dall'esigenza di non disperdere il lavoro fin qui svolto, auspicando nel contempo che il Governo si assuma l'impegno a concludere definitivamente i lavori nei tempi previsti dal disegno di legge in titolo.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce mandato al relatore Monticone di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

(3141) Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

- e petizione n. 409 ad esso attinente

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa – ricorda il PRESIDENTE – nella seduta del 13 aprile scorso in fase di votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, essendosi registrata l'assenza del numero legale sulla votazione del subemendamento 4.10/1. Avverte pertanto che si riprenderà con quella votazione e ricorda che gli emendamenti riferiti all'articolo 4 sono stati pubblicati in parte in allegato al resoconto della seduta del 7 aprile e, in parte, in allegato al resoconto della seduta del 13 aprile.

Il senatore MARRI preannuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.10/1, osservando come ancora una volta la presenza dell'opposizione sia determinante ai fini del buon andamento dei lavori parlamentari.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi il subemendamento 4.10/1 ed accoglie l'emendamento 4.10 (nuovissimo testo), presentato nella seduta del 13 aprile scorso dal relatore LOMBARDI SARTRIANI accogliendo un suggerimento del senatore Marri e pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono stati ritirati. Fa inoltre presente che, in considerazione del parere espresso dalla Commissione bilancio, l'eventuale accoglimento dell'emendamento 4.1 o dell'emendamento 4.6 determinerebbe l'automatico trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede referente.

Il senatore MARRI ritira l'emendamento 4.1, atteso che i suoi contenuti sono stati recepiti nell'ordine del giorno n. 2 del relatore, accolto

dal Governo nella seduta del 13 aprile. Dichiara altresì di aggiungere a tale ordine del giorno la firma propria e quella degli altri componenti della Commissione appartenenti al Gruppo Alleanza Nazionale.

Anche il senatore ASCIUTTI aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. 2, nonché all'ordine del giorno n. 3.

Con separate votazioni, senza discussione, la Commissione respinge poi l'emendamento 4.6 ed accoglie il 4.3, nonché l'articolo 4 come modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, fatto proprio – in assenza del proponente – dal senatore ASCIUTTI, che lo dà per illustrato.

Su tale emendamento il relatore LOMBARDI SATRIANI si esprime in senso negativo, ritenendolo suscettibile di apportare un *vulnus* all'apparato normativo attuale, con conseguenze devastanti.

Anche il sottosegretario LOIERO esprime parere contrario.

L'emendamento 4.0.1 è infine posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento 5.1 ad esso riferito.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI illustra detto emendamento, presentato al fine di aggiornare la norma di copertura finanziaria e di renderla conseguente alle maggiori autorizzazioni di spesa disposte.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è accolto (previo parere favorevole del sottosegretario LOIERO), così come – con separata votazione – l'articolo 5 come modificato.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI presenta infine ed illustra il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3141, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea,

impegna il Governo

ad adoperarsi per l'istituzione di un parco archeologico subacqueo a Favignana, provincia di Trapani».

0/3141/4/7^a

LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

Il sottosegretario LOIERO accoglie il suddetto ordine del giorno come raccomandazione e il relatore LOMBARDI SATRIANI non insiste per la sua votazione.

Per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso interviene il senatore MARRI, il quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale: il provvedimento ha infatti recepito molti dei suggerimenti avanzati dalla sua parte politica sia nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati che ora in seconda lettura al Senato. La diffusione degli sport subacquei e il ripetersi di fenomeni di recupero clandestino rendono d'altronde urgente la predisposizione di adeguati strumenti normativi di tutela.

Il senatore ASCIUTTI annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, ritenendo indispensabile salvaguardare i beni archeologici giacenti nelle profondità marine non solo nell'area flegrea, dove la Commissione si è recata per un sopralluogo di grande interesse, ma in tutte le zone marine del Paese. Il relatore ha d'altronde raccolto molte delle indicazioni provenienti dalle opposizioni e ciò rende più agevole esprimere un convinto voto favorevole.

La Commissione infine – previo conferimento al Presidente del mandato di apportare le necessarie modifiche di coordinamento a seguito della mutata denominazione del Ministero e dei suoi organi – approva il disegno di legge n. 3141 nel suo complesso, come emendato, con assorbimento della petizione n. 409.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di modifica del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, istitutivo dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (n. 415)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C07^a, 0044^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Nava aveva svolto la relazione introduttiva. Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MONTICONE giudica il testo del decreto in titolo eccessivamente burocratico e vincolante. Auspica quindi che il relatore voglia inserire, nel testo del parere, un invito al Ministero a snellire le disposizioni relative all'attività dell'Osservatorio.

Il senatore ASCIUTTI si dichiara estremamente perplesso: a suo giudizio, l'attività dell'Osservatorio dovrebbe infatti limitarsi – sulla base del disposto legislativo – alla verifica dei risultati conseguiti dai singoli atenei. Il decreto ministeriale in titolo pare invece volto ad attribuire all'Osservatorio il compito di limitare i margini dell'autonomia universitaria, vistosamente contravvenendo alla norma istitutiva. Non solo, ma all'articolo 6 – relativo alla nomina dei componenti dell'Osservato-

rio – non è neanche previsto il parere delle Commissioni parlamentari, benché queste siano spesso chiamate ad esprimersi su materie di ben minore spessore.

Il senatore LORENZI esprime apprezzamento per l'impianto complessivo dello schema di decreto in esame. Osserva tuttavia che, nell'ambizioso programma di attività dell'Osservatorio, non è compresa la razionalizzazione universitaria, a testimonianza che tra gli obiettivi dell'Osservatorio non rientra evidentemente la tutela del sistema universitario periferico. A tal fine, non appare infatti a suo giudizio sufficiente la previsione della valutazione tecnica sui progetti di decongestionamento degli atenei, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*). Occorrerebbe invece prevedere un significativo intervento di razionalizzazione per fare giustizia del più recente passato, che ha visto la proliferazione di insediamenti di nessun successo a fronte della emarginazione di altre realtà, ben più meritorie. Tutto ciò suscita pertanto il timore, prosegue il senatore Lorenzi, che l'Osservatorio sia inteso in senso funzionale al controllo ministeriale del sistema universitario, secondo una ispirazione che egli sente il dovere di contrastare vivamente. Al contrario, occorrerebbe a suo avviso affidare all'Osservatorio compiti di ben altra natura, quali ad esempio un significativo supporto alle università per rimediare all'incapacità di programmare gli accessi.

A giudizio del senatore RESCAGLIO, lo schema di decreto in esame non vincola invece affatto la ricerca universitaria. Piuttosto, egli ritiene che esso sia volto a fare dell'Osservatorio un elemento di valorizzazione della vita culturale degli atenei, in sintonia con analoghe esperienze nel mondo della scuola.

Tra i diversi compiti affidati all'Osservatorio, egli si sofferma poi – ed esprime apprezzamento – in particolare: sulla verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*); sulla valutazione delle singole strutture didattiche, con particolare riferimento alla gestione amministrativa, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 2; sulla promozione e diffusione della cultura della valutazione e dell'autovalutazione, di cui al predetto all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 3; sulla predisposizione di criteri di verifica dell'effettiva disponibilità delle dotazioni didattiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), n. 1; sull'espressione di pareri sui decreti ministeriali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), n. 1; sulla predisposizione di un rapporto sullo stato delle università italiane, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), n. 2. Esprime conclusivamente una valutazione favorevole sull'atto in titolo.

Il senatore BEVILACQUA esprime invece una valutazione negativa sullo schema di decreto in esame, ritenendo che le osservazioni critiche del senatore Lorenzi possano non essere prive di fondamento. Conviene altresì con la richiesta del senatore Ascutti di prevedere un parere parlamentare sull'atto di nomina dei componenti dell'Osservatorio, ritenendo comunque inopportuna una possibile conferma nell'incarico. Con-

clusivamente, giudica l'atto in titolo un inopinato passo indietro rispetto al processo autonomistico.

La senatrice BRUNO GANERI esprime sconcerto per le osservazioni critiche dell'opposizione. Ricorda infatti che finora si era sempre lamentata la mancanza di un organo terzo con compiti di monitoraggio a sostegno dell'autonomia. Né d'altronde i processi di autonomia potrebbero, a suo giudizio, fare a meno di un monitoraggio attento e puntuale, sui cui risultati il Parlamento sia poi chiamato ad esprimersi. Se il testo del decreto non è esente da una certa farraginosità ed improprietà terminologica, esso non rappresenta dunque in alcun modo un attentato all'autonomia universitaria, ma anzi appare di straordinaria utilità al fine di assicurare il riequilibrio territoriale del sistema nonché la diffusione dell'offerta formativa.

Anche il senatore LOMBARDI SATRIANI manifesta stupore per le perplessità sollevate dall'opposizione: a suo giudizio, alle università deve essere infatti senz'altro riconosciuta l'autonomia di realizzare i propri obiettivi formativi, ma ciò deve avvenire nell'ambito di uno schema nazionale omogeneo. Né ritiene che il Ministero intenda avvalersi dell'attività dell'Osservatorio per comprimere la libera progettualità degli atenei, tanto più che, ricorda, fra i compiti dell'Osservatorio, è compresa proprio la promozione dell'autovalutazione. In nessun modo si può quindi paventare una svolta autoritaria, egemonizzante e tentacolare da parte del Ministero. Conviene pertanto con la posizione assunta dal relatore ed auspica l'espressione di un parere favorevole.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore NAVA. In primo luogo, egli ricorda che l'Osservatorio è stato legislativamente previsto nel 1993: alcuni rilievi emersi nel dibattito non sembrano pertanto tenere conto che si tratta di uno strumento che affonda le proprie radici in una decisione parlamentare, non certo antidemocratica né centralistica.

Egli risponde poi puntualmente ai senatori intervenuti. Al senatore Monticone fa osservare che, se la stesura del decreto è effettivamente assai dettagliata, essa ricalca il decreto istitutivo del 1996, su cui la Commissione ebbe modo a suo tempo di esprimersi; ben più rilevanti sono invece i contenuti dell'articolo 2, che rimodula le funzioni dell'Osservatorio sulla base della più recente normativa.

Al senatore Asciutti replica poi osservando che il decreto amplia e ridefinisce le funzioni dell'Osservatorio ma non certo in modo costrittivo, né stravolgendo le indicazioni normative del 1993; manifesta invece disponibilità a prendere in considerazione l'ipotesi dell'espressione del parere parlamentare sulla nomina dei componenti dell'Osservatorio ed invita conseguentemente il Sottosegretario ad esprimersi in proposito.

Quanto alle osservazioni del senatore Lorenzi, egli ritiene che i compiti di razionalizzazione siano compresi in quelli di programmazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c); non esclude comunque la possibilità di una precisazione al riguardo. Non condivide invece i timori di

un controllo centralizzato sulla libera attività degli atenei, ritenendo che l'autonomia universitaria consista in una sintesi fra libertà e responsabilità tale da richiedere alle singole sedi di rispondere del proprio operato.

Non conviene infine con le osservazioni più radicali mosse dal senatore Bevilacqua e ringrazia invece i senatori Rescaglio, Bruno Ganeri e Lombardi Satriani per le parole di apprezzamento espresse.

Conclusivamente, illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 lo schema di decreto in titolo,

premesso che la successione nel tempo di norme legislative – ivi incluse quelle recate dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – e regolamentari rende opportuna una ridefinizione compiuta delle funzioni dell'Osservatorio,

esprime parere favorevole segnalando al Governo l'opportunità delle seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, espressa indicazione, quale finalità dell'Osservatorio, del compito di valutare i risultati relativi all'efficienza, all'efficacia ed alla qualità delle attività di ricerca e di formazione (oltre che di verificare i programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario);

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, previsione, quale funzione svolta dall'Osservatorio nell'ambito della valutazione in generale del sistema universitario, altresì della predisposizione delle relazioni tecniche preventive e successive sugli accordi di programma stipulati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 537 del 1993;

c) all'articolo 6, riformulazione del comma 3 nel senso di prevedere che ai componenti dell'Osservatorio sia attribuito un compenso annuale e gettoni di presenza per ogni seduta da determinarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della citata legge n. 662 del 1996;

d) all'articolo 7, comma 1, previsione che l'Osservatorio possa avvalersi anche di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e da esperti nominati ai sensi della sopra richiamata disposizione della legge n. 662 del 1996, per le funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa;

e) all'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, richiamo altresì alla citata disposizione della legge n. 662 del 1996 in ordine alla costituzione di appositi gruppi di lavoro».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3141**Art. 4.**

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) due rappresentanti delle associazioni culturali e di volontariato operanti nel settore, almeno uno dei quali archeologo esperto di ricerca archeologica subacquea, scelti dal Ministro fra quelli proposti dalle associazioni stesse».

4.10 (Nuovissimo testo)

LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-...»

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche a tutte le regioni a statuto speciale, ancorché con competenza esclusiva nella materia dei beni culturali, previa convenzione con gli organi ivi previsti aventi competenza nella materia».

4.0.1

D'ALÌ

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 5.180 milioni a decorrere dal 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

5.1

LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

280ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(3500) Deputato MARTINI. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dell'aviazione civile*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Ha la parola in sede di replica il relatore BESSO CORDERO, il quale ripercorre le varie posizioni emerse dal dibattito, talune favorevoli all'approvazione del provvedimento senza modifiche, altre contrarie allo strumento dell'inchiesta, altre ancora perplesse sulla funzionalità delle Commissioni bicamerali. A suo avviso, merita di essere condivisa l'opinione espressa dal presidente Petruccioli, secondo il quale se proprio si vuole attivare lo strumento dell'inchiesta parlamentare è opportuno che l'oggetto sia ampliato al tema della sicurezza nei trasporti in generale. Ritiene pertanto che il provvedimento debba essere emendato al fine di valutare l'opportunità di procedere in questo senso.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di giovedì 29 aprile prossimo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

251ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(136) PIATTI ed altri. – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(1486) BUCCI ed altri. – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta 3 marzo scorso.

Il PRESIDENTE, ricordati i senatori già intervenuti in discussione generale e preso atto che non risultano altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO, dopo avervi aggiunto la firma, dà per illustrato l'ordine del giorno n. 1, di cui è primo firmatario il senatore Maggi (pubblicato nella seduta del 3 marzo 1999).

Il relatore BEDIN, nel riservarsi di svolgere compiutamente la replica nella seduta di domani, chiede chiarimenti al Rappresentante del

Governo in merito all'articolo 11 dell'A.C. 5619-A (legge comunitaria per il 1999) *in itinere* presso l'altro ramo del Parlamento, che ripropone, con alcune modifiche, il testo dell'emendamento 22.12 (presentato e poi ritirato dal Governo in sede di esame dell'A.S. 3593, in materia di investimenti).

Ribadisce inoltre l'esigenza di mantenere ferma l'adozione dell'A.S. 3529 quale testo base (non ritenendo opportuna l'ipotesi di costituire un comitato ristretto) e ciò al fine di accelerare i tempi dell'esame, fissando direttamente un termine per gli emendamenti (che potranno anche essere oggetto di concertazione).

Il senatore PREDA ribadisce l'esigenza di ottenere chiarimenti dal Rappresentante del Governo, tenuto conto che l'articolo 11 accolto per l'A.C.5619-A presenta alcune significative modifiche rispetto al testo dell'emendamento 22.12, d'anzì citato dal Relatore, entrambi vertenti in materia di DOP.

Il sottosegretario FUSILLO, nel prendere atto delle richieste di chiarimenti formulati, si riserva di svolgere i necessari approfondimenti ai fini della replica nella seduta di domani (preannunciando sin d'ora che potrà svolgere domani anche la replica in relazione ai provvedimenti sul Fondo di solidarietà nazionale).

Il PRESIDENTE conviene con il Relatore sull'opportunità di mantenere fermo, quale testo base, l'A.S. 3529, già adottato quale testo base nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C07ª, 0111ª)

Il senatore CUSIMANO, nell'informare di avere presentato un'apposita interrogazione in relazione ai consorzi di difesa e alle assicurazioni per i danni inferti al settore primario, richiama l'attenzione del Rappresentante del Governo sull'esigenza di acquisire comunque chiarimenti in merito già nel corso della replica preannunciata per la seduta di domani dal Rappresentante del Governo sui provvedimenti in materia di riforma del Fondo di solidarietà nazionale.

Il senatore BEDIN precisa di avere altresì presentato una interrogazione sulle medesime questioni.

Il PRESIDENTE ricorda come già in precedenza è stata sollevata in Commissione la questione dei gravi danni inferti al comparto agricolo in particolare in alcune provincie della Sicilia, prospettando l'opportunità di superare lo stesso impianto della legge n. 185 del 1992, stante il carattere eccezionale dei danni subiti dal comparto agricolo, il che po-

trebbe suggerire anche l'eventuale ripristino della cosiddetta «legge Saccomandi»; si associa pertanto alla richiesta di chiarimenti avanzata al Rappresentante del Governo.

Il Presidente, intervenendo in relazione agli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, ritiene opportuno, invitare, sulla base anche di un'intesa informale che sarebbe intervenuta fra i Gruppi, ad una ripresa dell'*iter* dell'A.S. 3358 in materia di pesca marittima (già approvato dall'altro ramo del Parlamento), avviando altresì l'*iter* dei tre disegni di legge di riforma in materia di pesca.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

230^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli (n. 97)**(L014 078, C10^a, 0017^o)**Proposta di nomina del presidente della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano (n. 98)**(L014 078, C10^a, 0018^o)**Proposta di nomina del presidente della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano (n. 99)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)

(L014 078, C10^a, 0019^o)

Il relatore NIEDDU, dopo aver illustrato i *curricula* dei candidati, signor Ruffo Grossi, dottor Giovanni Barezzi e il professor Enzo Fedeli ed essersi soffermato sulle funzioni e la qualificazione giuridica delle Stazioni sperimentali, propone di esprimere parere favorevole sulle proposte di nomina in titolo.

Il senatore MUNGARI chiede se i tre candidati siano in possesso del requisito soggettivo di componente del Consiglio di amministrazione dei medesimi enti.

Il relatore NIEDDU precisa che per il professor Fedeli e per il dottor Barezzi si tratta di una conferma di incarico e che il signor Grossi è attualmente vice presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

Verificata fa parte del Presidente la presenza del numero legale, si passa alla votazione delle proposte di parere favorevole. Partecipano alle tre distinte votazioni i senatori BUCCIARELLI (in sostituzione di Ma-

coni), CAPONI, DE CAROLIS, DE LUCA Athos, GAMBINI, LARIZZA, MICELE, MUNGARI, NIEDDU, PAPPALARDO, ROBOL (in sostituzione di Palumbo), TRAVAGLIA, WILDE e ZILIO.

La Commissione approva quindi le tre proposte di parere con 14 voti favorevoli.

IN SEDE REFERENTE

(2817) GAMBINI ed altri. - *Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa*

(3130) DEMASI ed altri. - *Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione*
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente CAPONI propone di differire il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 29 aprile alle ore 18 e di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

333^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(195) SALVATO ed altri: *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(2873) CURTO: *Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

(3100) PELELLA ed altri: *Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 10 febbraio 1999.

Il relatore TAPPARO riferisce sulla conclusione dei lavori del comitato ristretto costituito nella seduta del 10 febbraio 1999 e da lui coordinato. Osserva preliminarmente che il comitato ha operato nella piena consapevolezza della rilevanza sociale del problema oggetto dei disegni di legge in titolo, destinato a manifestarsi nei prossimi anni in tutta la sua drammaticità, e comunque non circoscrivibile ai soli aspetti connessi alla ristrutturazione industriale derivante dalla fuoriuscita dalla lavorazione dell'amianto e dai connessi benefici previdenziali. Da tale impostazione è scaturita una proposta che mira a superare la logica della legge n. 257 del 1992, rivolta appunto ad attenuare le ripercussioni sociali della chiusura delle aziende operanti nelle lavorazioni a base di amianto, per affermare un principio generale di tutela e salvaguardia dei

lavoratori che, in ragione del loro impiego nelle attività di scoibentazione, bonifica e manutenzione, sono tuttora soggetti al rischio derivante dall'esposizione all'amianto.

D'altra parte, proprio la complessità della materia sollecita un'approfondita riflessione, per la quale potrebbe essere particolarmente utile un breve ciclo di audizioni – ad integrazione di quelle da lui già svolte – per raccogliere l'avviso dei soggetti sociali ed istituzionali maggiormente coinvolti nei processi di dismissione dell'amianto sullo schema di testo unificato predisposto dal comitato ristretto.

Passando ad esaminare più nel dettaglio il testo elaborato dal comitato ristretto, il relatore illustra l'articolo 1, relativo ai lavoratori tuttora addetti ad attività di bonifica, scoibentazione o manutenzione, che determinino comunque esposizione all'amianto. Si prevede che tali attività vengano individuate e classificate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, e che esse si svolgano nel rispetto delle norme di tutela e sicurezza della salute di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni. Della individuazione e classificazione delle attività lavorative che hanno determinato esposizione all'amianto nel periodo precedente all'entrata in vigore della normativa all'esame si occupa invece l'articolo 2: il comma 1 prescrive, all'uopo, l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Su questa materia, peraltro, una significativa innovazione figura al comma 2, nel quale è previsto che l'individuazione delle lavorazioni che hanno determinato esposizione all'amianto venga comunque effettuata sulla base di un livello di soglia di concentrazione ambientale di fibre di amianto, valutato come valore medio sulla durata della settimana lavorative, e rilevato, in modo diretto o presunto, facendo riferimento alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

L'articolo 3 dispone un termine di novanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, per la definitiva approvazione dei piani delle regioni e delle province autonome, di cui all'articolo 10 della legge n. 257 del 1992, e, in caso di persistente inerzia di esse, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo.

Con l'articolo 4, il periodo minimo di esposizione all'amianto indicato dal comma 8 dell'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1992 per l'accesso ai benefici previdenziali ivi previsti, è ridotto da dieci a sette anni, anche per i lavoratori in pensione alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 257. Viene invece differenziato il coefficiente di moltiplicazione del periodo di esposizione ai fini del conseguimento anticipato del diritto alla prestazione pensionistica, mantenuto nella misura di 1,5 per i lavoratori di cui all'articolo 2, e portato a 1,2 per i lavoratori di cui all'articolo 1, in considerazione della maggior tutela conseguita in forza dell'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, e per i lavoratori occupati in unità produttive in cui si siano svolte lavorazioni con utilizzazione di amianto in fibra pura, anche se non coinvolti direttamente in esse.

Con l'articolo 5 viene affermato il principio dell'utilizzazione delle classificazioni di cui agli articoli 1 e 2, come elementi di riferimento per l'accertamento degli effetti dell'esposizione all'amianto sull'integrità fisica dei singoli lavoratori, in relazione alla tutela previdenziale e all'individuazione di eventuali responsabilità. L'automaticità delle prestazioni pensionistiche previste dalla legge n. 257 del 1992 è invece assicurata dall'articolo 6, anche nel caso di lavoratori dipendenti da aziende che, per errore o per dolo, non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ai versamenti contributivi per l'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto: a copertura dei relativi oneri, l'articolo 7 prevede l'istituzione, presso l'Inail, di un Fondo di solidarietà, finanziato, oltre che da un contributo a carico del bilancio dello Stato, da un aumento dei contributi assicurativi e dai proventi derivanti dalle azioni di rivalsa nei confronti delle aziende inadempienti agli obblighi previsti dalla legge n. 257 del 1992, anche da una quota dei proventi delle sanzioni previste all'articolo 8.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore e il comitato ristretto per l'impegno profuso in un lavoro delicato e complesso, proprio in considerazione di tale complessità, aderisce alla proposta del senatore Tapparo, di svolgere alcune audizioni, da tenere presso l'Ufficio di Presidenza. Propone di ascoltare, prima della fissazione di un termine per gli emendamenti, secondo un calendario che verrà deciso successivamente, le organizzazioni sindacali confederali, la Confindustria, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, i presidenti dell'INAIL e dell'INPS e la Presidenza della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, istituita presso il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 257 del 1992.

Segue una breve discussione alla quale prendono parte il relatore TAPPARO, il quale propone di integrare l'elenco proposto dal Presidente con la Confapi e le organizzazioni dell'artigianato; il senatore GERMANÀ, che sollecita la trasmissione, da parte del Governo, degli atti disponibili della Conferenza nazionale sull'amianto, promossa dal Governo e svoltasi recentemente a Roma, e di altra documentazione, in possesso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riguardante la classificazione delle lavorazioni contenenti amianto; il senatore DUVA, il quale propone di ascoltare anche le organizzazioni dell'agricoltura e il senatore Roberto NAPOLI, il quale richiama l'attenzione sulla necessità di circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in discussione, riguardante la tutela assicurativa e previdenziale nei confronti del rischio derivante dall'esposizione all'amianto, limitandosi conseguentemente ad individuare le attività lavorative direttamente interessate da tale disciplina.

Al termine, dopo che il sottosegretario CARON, ha assicurato al senatore Germanà la disponibilità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a trasmettere alla Commissione la documentazione dispo-

nibile, il PRESIDENTE, convenendo con la proposta del relatore di ascoltare anche le rappresentanze della piccola industria e dell'artigianato, propone di valutare l'eventualità di ascoltare altri soggetti, ovvero di richiedere loro contributi scritti, all'esito delle audizioni già proposte.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo.

(R048 000, C11ª, 0005º)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, rinviata nella seduta del 13 aprile 1999.

Il presidente SMURAGLIA illustra uno schema di documento conclusivo, ricordando preliminarmente come, alla stregua delle audizioni effettuate, sia emersa l'esistenza di un certo margine di oscillazione in ordine al numero dei medici competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo n. 626 del 1994 operanti nel paese. L'ipotizzata formazione di albi regionali contenenti i nominativi dei sanitari che svolgono l'attività in considerazione dovrebbe comunque consentire di pervenire a valutazioni quantitative più precise, oltre ad agevolare le aziende nel reperimento di medici competenti; in ogni caso, potranno presto rendersi disponibili dati analitici nell'ambito del monitoraggio sull'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 promosso dalle regioni. Nel contesto di tale rilevazione, potrà certamente risultare opportuno rivolgere un invito ai rispettivi responsabili affinché siano specificamente acquisiti i dati sulla presenza dei medici competenti, ivi compresi quelli attinenti alla loro distribuzione sul territorio.

I dati numerici acquisiti, pur presentando un certo margine di approssimazione, risultano idonei ai fini dell'indagine, anche in considerazione del fatto che tutti i soggetti auditi hanno concordato sulla circostanza che il numero dei medici competenti è idoneo a far fronte alle esigenze operative, e si colloca anzi al di sopra della media registrata nei principali paesi europei.

Tale considerazione sembra dover escludere anche la necessità di ampliare l'ambito delle specializzazioni richieste per il riconoscimento della qualità di medico competente, tanto più alla luce del fatto che vi è una significativa tendenza all'incremento dei posti disponibili presso le scuole di specializzazione in medicina del lavoro.

Da parte degli auditi sono state inoltre espresse valutazioni convergenti in ordine al grado di impegno professionale rivolto dai sanitari nella specifica attività di medico competente, nel senso della marginalità

delle situazioni nelle quali tale impegno assume un carattere residuale rispetto ad altre attività concorrenti.

Quanto agli interrogativi relativi alle modalità della distribuzione territoriale, dal ciclo di audizioni condotto dalla Commissione sono emerse indicazioni rassicuranti, che escludono l'esistenza di significative disomogeneità nella presenza dei medici competenti nelle varie aree del Paese, sebbene si sia registrata una certa tendenza dei sanitari di provenienza meridionale ad operare al Nord, spiegabile con le migliori opportunità di guadagno ivi esistenti. In merito alla segnalazione effettuata dal senatore Mulas circa la carenza dei medici competenti in alcune aree della Sardegna, fa presente che da parte dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni non sono state in effetti fornite indicazioni specifiche; una valutazione più circostanziata potrà comunque essere espressa in sede di acquisizione dei dati del già richiamato monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994. Essendo risultata non fondata l'ipotesi di carenze numeriche, viene evidentemente meno il presupposto che aveva giustificato talune richieste dirette alla riapertura della sanatoria delle situazioni di fatto, sulla falsariga di quella a suo tempo prevista ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991, proposta che ha comunque formato oggetto di rilievi negativi da parte degli auditi, in quanto considerata suscettibile di riflettersi negativamente sul livello di professionalità attualmente espresso dalla categoria. Non hanno trovato inoltre sostegno altre ipotesi pure prospettate, come quella di ampliare il novero delle specializzazioni che danno titolo all'esercizio della professione di medico competente.

Da parte di tutti gli auditi è stata sottolineata l'esigenza di un rafforzamento dell'impegno per la formazione e l'aggiornamento continuo dei medici competenti, in modo tale da consentire l'erogazione di servizi rispondenti ad elevati *standard* di qualità, attesa la loro importanza ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. È emersa inoltre un'ampia convergenza sull'opportunità dell'introduzione di sistemi di accreditamento e di appropriate linee guida per l'erogazione delle prestazioni, e sono state altresì formulate sollecitazioni nel senso della formazione di appositi tariffari professionali quale contributo alla trasparenza del settore.

Un'altra direttrice di intervento sulla quale si è manifestato un ampio consenso è quella della revisione del sistema delle visite periodiche, nel senso di superare l'attuale meccanismo di rigida programmazione temporale quando non ricorrano specifiche situazioni di rischio, ancorando l'impegno alla valutazione del rischio effettivo presente nella singola realtà produttiva. Si tratterà quindi di valutare la possibilità di una modifica della tabella richiamata all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956. È evidente che ciò risponde ad un modello nel quale aumenta il margine di discrezionalità dei medici competenti, e di conseguenza il loro livello di responsabilità.

Quanto al nodo delle incompatibilità, pur permanendo la necessità di prevenire situazioni suscettibili di aumentare il rischio di fenomeni distorsivi, è emerso un indirizzo favorevole al superamento di eccessive rigidità oggi ravvisabili. Ciò, anche in considerazione del fatto che

un'attività di vigilanza modernamente intesa dovrebbe porre l'accento più sul momento della prevenzione che della repressione.

In tale contesto, occorre anche ricordare la recente decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sull'incompatibilità fra attività di vigilanza e consulenziali, in ordine alla quale sono stati espressi rilievi critici da parte dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

È stata infine prospettata la possibilità di assicurare un canale preferenziale ai fini dell'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina del lavoro per coloro che possano far valere comprovate esperienze «sul campo». Al riguardo, poiché una tale innovazione comporterebbe la necessità di corrispondenti modifiche negli statuti delle stesse scuole di specializzazione, la strada più praticabile sembra quella di rivolgere a tali strutture una raccomandazione affinché, in sede di attribuzione del punteggio per le attività pregresse svolte dai candidati, assicurino un adeguato riconoscimento per le specifiche esperienze nel campo della medicina del lavoro.

In conclusione, sottolinea come lo schema di documento da lui predisposto rappresenti il frutto di un ampio lavoro di approfondimento compiuto dalla Commissione, e come le proposte operative in esso contenute siano state messe a punto cercando il più possibile di attenersi alle indicazioni emerse dall'indagine.

Ha quindi la parola il senatore Roberto NAPOLI, il quale dichiara preliminarmente di condividere l'impianto dello schema di documento conclusivo. Rileva però come sia necessario adoperarsi affinché gli interventi in esso prefigurati si traducano in tempi ravvicinati in iniziative legislative, evitando così che, come in altre occasioni, l'impegno della Commissione su essenziali tematiche in tema di sicurezza del lavoro rimanga lettera morta.

Ciò vale, in particolare, per le proposte tendenti ad introdurre meccanismi di controllo e accreditamento sulla qualità dei centri di servizio di medicina del lavoro operanti sul territorio, come pure in materia di tariffario professionale. Per garantire una rapida entrata in vigore delle misure prefigurate nello schema di documento conclusivo, è essenziale promuovere gli opportuni contatti affinché queste vengano inserite nell'ambito del nuovo intervento di riforma sanitaria predisposto dal Governo in questi giorni.

Per quanto riguarda poi la questione delle incompatibilità, pur prendendo atto dell'ampio ventaglio di opinioni manifestatosi a favore di meccanismi meno rigidi, occorre creare le condizioni per il superamento di situazioni abnormi, nelle quali vi sono professionisti che seguono un numero esorbitante di aziende, oltre ad avere responsabilità nelle strutture del servizio sanitario nazionale. Occorre inoltre pervenire a un chiarimento sulla struttura dei tariffari, i quali consentono attualmente che la medesima prestazione sia remunerata con divaricazioni eccezionalmente ampie; al riguardo, appare oltremodo opportuno sollecitare i Ministri della sanità e del lavoro a predisporre i necessari interventi normativi.

Sottolinea infine l'opportunità di acquisire in tempi rapidi dati numerici finalmente certi sui medici competenti operanti nel Paese.

Interviene quindi il senatore PELELLA, il quale rileva come dal ciclo delle audizioni svolte sia emersa una significativa convergenza di valutazioni circa la congruità del numero dei medici competenti attualmente operanti nel Paese rispetto alle esigenze operative. Alla stregua di tali valutazioni, è risultata confermata l'inopportunità di misure come la riapertura del termine di sanatoria delle situazioni di fatto a suo tempo prevista ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991. Analoghe considerazioni sono ricavabili rispetto all'ipotesi di ampliare il novero delle specializzazioni il cui possesso dà titolo al riconoscimento della qualità di medico competente, come pure nei confronti della proposta di ammettere la possibilità per il medico competente di farsi coadiuvare da medici anche non specialisti. Nel contempo, è stata però manifestata l'esigenza di porre in essere alcuni interventi correttivi, dall'istituzione di un sistema di albi regionali alla revisione degli attuali criteri di incompatibilità; a tale ultimo riguardo, concorda con il senatore Roberto Napoli sull'esigenza di prevedere regole idonee ad evitare che singoli professionisti possano seguire un numero esorbitante di aziende, visto che tali carichi di lavoro si riflettono di regola in modo negativo sul livello della prestazione erogata.

Dopo aver espresso apprezzamento per la proposta di assicurare canali agevolati in sede di ammissione alle scuole di specializzazione a favore di quei medici che possono far valere una specifica esperienza di fatto, auspica che la questione delle incompatibilità formi oggetto di un tempestivo intervento normativo, ove possibile già all'interno del nuovo intervento di riforma sanitaria promosso dal Governo, secondo un criterio che eviti eccessi vincolistici, responsabilizzando maggiormente la figura del medico competente. Alla medesima logica di valorizzazione dell'autonomia professionale del medico risponde la proposta di rivedere il sistema delle visite periodiche di cui alla tabella allegata all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, così da ancorare la programmazione degli interventi nelle aziende alla valutazione dell'effettivo rischio esistente.

In conclusione, esprime apprezzamento per lo schema di documento conclusivo predisposto dal presidente Smuraglia, che rappresenta un efficace compendio dei dati e delle indicazioni emerse dall'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3103) SMURAGLIA ed altri. – Modifiche all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 7 aprile 1999.

Il PRESIDENTE, constatato per la seduta odierna non ci sono iscritti a parlare nella discussione generale, propone di fissare per giovedì 29 aprile alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 195, 2873, 3100**

Art. 1.

(Lavoratori per i quali permane l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto)

1. Nell'ambito del perseguimento dell'obiettivo generale, posto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, di completo superamento della presenza di amianto nelle attività lavorative, e del progressivo esaurimento delle attività di bonifica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai lavoratori ancora addetti ad attività che determinino comunque esposizione all'amianto, continuano ad essere riconosciuti gli specifici benefici previdenziali previsti all'articolo 13 della predetta legge n. 257.

2. Ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui al comma 1, vengono considerate attività lavorative che determinano esposizione all'amianto per i loro addetti, fatte salve quelle già previste dalla legge n. 257 del 1992, esclusivamente le opere:

a) di bonifica di miniere e cave di amianto, di siti industriali, di discariche abusive in cui venga accertata presenza di amianto e di discariche autorizzate nelle quali sia rilevata la presenza di amianto trattato con modalità non conformi a quanto previsto dal decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1993, n. 271;

b) di scoibentazione nei settori dell'edilizia e dell'impiantistica industriale, nelle centrali termoelettriche e nei mezzi di trasporto ferroviario, stradale e navale;

c) di ordinaria e straordinaria manutenzione di manufatti, macchinari, impianti industriali, condotte di fluidi caldi, caldaie, con presenza di amianto in qualsiasi forma.

3. Le attività di cui al comma 2 sono individuate e classificate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e previo parere della conferenza unificata Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le attività di cui al comma 2 devono svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Art. 2.

(Attività lavorative che hanno determinato esposizione all'amianto)

1. Le attività lavorative che hanno determinato, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, esposizione all'amianto per i lavoratori addetti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, sono individuate e classificate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi entro 210 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche dei dati e delle informazioni che emergono dai piani di cui all'articolo 10 della legge n. 257 del 1992.

2. L'individuazione delle attività lavorative di cui al comma 1 è effettuata sulla base di un livello di soglia di concentrazione ambientale di fibre di amianto, valutato come valore medio sulla durata media della settimana lavorativa, che sia stato rilevato in modo diretto o presunto, sulla base dei caratteri merceologici dei materiali contenenti amianto utilizzati ovvero dell'utilizzo diretto dell'amianto in fibra pura, facendo riferimento alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

3. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le analoghe misure di individuazione e classificazioni adottate sulla base della legge n. 257 del 1992.

Art. 3.

(Poteri sostitutivi)

1. I piani delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 10 della legge n. 257 del 1992 sono definitivamente approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 90 giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità già previste al comma 4 dell'articolo 10 della predetta legge n. 257 del 1992.

2. Le regioni e le Province autonome, e il Governo nel caso dell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, dai soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze in materia di attività produttive che abbiano determinato esposizione professionale diretta o indiretta all'amianto.

Art. 4.

(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della L. 257/92, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169,

convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è abrogato.

2. Per i lavoratori, anche pensionati, alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che risultino essere stati o che sono esposti all'amianto nell'ambito delle classificazioni definite agli articoli 1 e 2 della presente legge, per un periodo superiore a sette anni, l'intero periodo lavorativo di esposizione, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio connesso all'esposizione all'amianto, è moltiplicato, ai fini della prestazione pensionistica, per i seguenti coefficienti:

a) coefficiente 1,2 per i soggetti interessati di cui all'articolo 1 e per tutti i lavoratori occupati in unità produttive di aziende in cui si siano svolte attività lavorative, individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, con utilizzazione di amianto in fibra pura come materia del ciclo produttivo;

b) coefficiente 1,5 per i soggetti interessati di cui all'articolo 2.

Questo intervento in materia pensionistica è a carico di qualsiasi fondo, gestione e cassa di previdenza obbligatoria, anche in attuazione dell'articolo 6.

Art. 5.

(Tutele previdenziali e responsabilità)

1. Le classificazioni di cui agli articoli 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1 costituiscono elementi di riferimento per l'accertamento degli effetti dell'esposizione al rischio determinato dall'amianto sull'integrità fisica dei singoli lavoratori per tutti gli aspetti relativi alla tutela previdenziale ed anche per l'individuazione delle responsabilità.

Art. 6.

(Automaticità delle prestazioni)

1. I benefici pensionistici previsti dall'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, come integrato dal comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, si applicano anche nel caso in cui l'esposizione all'amianto si determini o si sia determinata a causa del mancato rispetto da parte delle aziende delle prescrizioni relative alla sicurezza e anche a favore dei lavoratori che operino, ovvero che abbiano operato, in attività lavorative individuate e classificate ai sensi degli articoli 1 e 2 per le quali le rispettive imprese di appartenenza non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ai versamenti contributivi per l'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di esposizione all'amianto.

Art. 7.

(Fondo di solidarietà)

1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, a fini pensionistici, è istituito presso l'INAIL un Fondo di solidarietà, di seguito denominato Fondo, per quei lavoratori o le loro famiglie, ai fini della reversibilità, esposti all'amianto che sono stati, o che possono esserlo, affetti da patologie correlate all'amianto o deceduti a causa di esse, e che risultino essere privi di copertura previdenziale per avere operato in imprese che non abbiano provveduto o che non provvedano, ai versamenti contributivi per l'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di esposizione all'amianto.

2. Il Fondo è finanziato:

- a) da un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato;
- b) da una quota, pari all'incremento dello 0,1 per cento dei contributi versati dalle imprese esercenti le attività di cui all'articolo 1, comma 2, relativi all'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto;
- c) da una quota dei proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8;
- d) dai proventi derivanti dalle azioni di rivalsa nei confronti delle imprese inadempienti agli obblighi previsti dalla legge 27 marzo, 1992, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni, nelle quali si siano verificate malattie professionali, codificabili come lesioni colpose;

3. La misura di ripartizione delle quote di cui alla lettera c) del comma 2 è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare l'importo del contributo di cui alla lettera a) del comma 2.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Le imprese con attività lavorative che espongono i lavoratori all'amianto, che non abbiano rispettato, o che non rispettino, l'obbligo dei versamenti contributivi per l'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto, devono corrispondere all'INAIL quanto non versato, più una sanzione amministrativa da 5 a 10 milioni di lire per ogni anno (o frazione di esso) di mancato versamento per singolo lavoratore. Il 50 per cento dei proventi ricavati dalle sanzioni amministrative è corrisposta al fondo di solidarietà di cui all'articolo 7.

**Indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei
«medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legi-
slativo 19 settembre 1994, n. 626**

Schema di documento conclusivo

1) Nella seduta del 12 gennaio 1999, la Commissione lavoro, previdenza sociale deliberò, in accoglimento di una proposta formulata dal presidente Smuraglia, di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, avente ad oggetto l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei medici competenti di cui agli articoli 2 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Nelle intenzioni della Commissione, indicate anche nella richiesta di autorizzazione inviata lo stesso giorno al Presidente del Senato, tale procedura informativa avrebbe dovuto approfondire ed articolare alcune valutazioni espresse in sede di conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro svolta congiuntamente con la XI Commissione permanente della Camera dei deputati e terminata il 22 luglio 1997. Già in tale occasione, infatti, erano emersi alcuni interrogativi – riportati anche nel documento conclusivo, insieme all'indicazione della necessità di ulteriori accertamenti – sulla congruità del numero dei medici competenti, in relazione ai compiti loro assegnati dal decreto legislativo n. 626 del 1994, all'equilibrio nella distribuzione territoriale e al tempo dedicato allo svolgimento delle attività professionali, nonché sotto il profilo della qualità dei servizi erogati. Pertanto, sulla base di tali esigenze conoscitive, il programma dell'indagine allegato alla richiesta di autorizzazione prevedeva le audizioni del direttore del Dipartimento di prevenzione del Ministero della sanità e del coordinamento per la sanità della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché dei responsabili delle principali associazioni impegnate sul terreno della prevenzione e sicurezza del lavoro e dei direttori di alcuni istituti di medicina del lavoro. Accordata l'autorizzazione il 22 gennaio, le audizioni sono iniziate nella seduta del 9 febbraio e si sono concluse il 2 marzo (per gli aspetti procedurali e per lo svolgimento dell'indagine si rinvia all'allegato A).

2) La Commissione osserva che, per ciò che attiene all'aspetto puramente quantitativo, è emersa un'oscillazione non lieve tra il numero dei medici competenti e disponibili già acquisito all'atto dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del lavoro conclusa col documento del 22 luglio 1997 (circa 8000) e il numero indicato da alcuni dei soggetti auditi e da alcuni dei documenti acquisiti (circa 11000). Altre cifre addirittura inferiori a quelle già acquisite a suo tempo sembrano prive di fondamento. È certo, comunque, che il divario suscita qualche perplessità e

dimostra la necessità di disporre di dati certi e inequivocabili, anche per poter meglio valutare la situazione complessiva. Sono state fornite spiegazioni convincenti del fenomeno; ma proprio questo dimostra la necessità di predisporre strumenti idonei, per l'avvenire, a fornire dati inequivocabili.

È emersa una sostanziale concordia sulla utilità (anzi sulla necessità) della creazione di *albi regionali* (e forse di un albo nazionale) che registrino tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere la funzione di medico competente. Ciò consentirà non solo maggior certezza dei dati, ma anche una miglior conoscenza delle disponibilità effettive da parte delle imprese che vogliono adempiere al dettato della legge.

Intanto ulteriori dati potranno emergere dal monitoraggio sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successivi provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie, posto in essere fin dal luglio 1998 da parte del coordinamento delle regioni; al quale, fin d'ora, la Commissione raccomanda di dedicare una specifica attenzione ai dati non solo quantitativi ma anche qualitativi, relativi ai medici competenti.

Non si è peraltro ritenuto di compiere ulteriori accertamenti oltre quelli già previsti, sia perché essi non avrebbero potuto produrre comunque risultati sicuri, sia perché è imminente la scadenza del termine assegnato per il compimento dell'indagine conoscitiva, sia infine per le ragioni che emergeranno con chiarezza dal paragrafo che segue.

3) In realtà, tutti i soggetti sentiti dalla Commissione hanno concordato, senza esitazioni, sulla piena adeguatezza quantitativa dei medici competenti attualmente disponibili in Italia.

Vi è chi ha fatto dei calcoli, assai convincenti sul rapporto tra medico competente e lavoratori di riferimento; altri hanno fatto richiamo alla media degli altri Paesi concludendo che in Italia non solo è superiore il numero dei medici competenti, ma è anche migliore il rapporto medico competente/lavoratori.

Concordemente, è stato rilevato che il numero dei medici competenti era già sufficiente, ma che su di esso ha inciso positivamente l'aumento dei posti di specializzazione in medicina del lavoro, realizzato in questi ultimi anni, con effetto trascinate anche ai fini della creazione di ulteriori posti in base a convenzioni a livello regionale e locale.

Personalità autorevoli hanno addirittura affermato che se si continuasse a procedere in questa linea di tendenza, nel giro di pochi anni si potrebbe correre il rischio di riscontrare un esuberanza di medici competenti disponibili.

Questo concorde ed unanime rilievo costituisce una delle ragioni più rilevanti per superare quella incertezza sui dati di cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo; essa, infatti, si differisce non solo e non tanto ai livelli numerici più elevati tra quelli indicati, ma anche e soprattutto a quelli di livello inferiore. Non pochi hanno sostenuto che se anche i medici competenti non oltrepassassero il

livello dei 6000, sarebbero ugualmente più che sufficienti ed adeguati (forse più in eccesso che in difetto) alle medie europee.

Una simile conclusione chiude sostanzialmente ogni discorso relativo all'incremento numerico dei medici competenti. Non solo, infatti, esso non sarebbe necessario né utile, ma anzi potrebbe incidere assai negativamente sui livelli qualitativi; il che è da evitare nel modo più assoluto, come già questa Commissione ha avuto occasione di rilevare anche in precedenti documenti.

4) Bisogna tuttavia farsi carico di un'obiezione che può essere sollevata (e in effetti è stata anche sollevata da alcune parti). Se la valutazione della adeguatezza numerica fosse riferita ad un tipo di medico competente che si dedica a questo lavoro a tempo pieno, essa potrebbe essere smentita dalla constatazione che non tutti, in effetti, dedicano interamente il proprio tempo a questo lavoro, soprattutto quando si tratta di appartenenti a categorie libero-professionali.

La Commissione ha cercato, dunque, di acquisire dati anche su questo aspetto, incontrando peraltro serie difficoltà, proprio per il fatto che non si tratta di dati documentalmente riscontrabili e valutabili in termini di sicura oggettività. Solo un sistema davvero efficiente di controlli anche sulla attività di medici competenti potrebbe fornire risposte sicure ed appaganti.

Ma, allo stato, siamo ben lontani da un simile sistema. Ed allora, bisogna ricorrere a sistemi deduttivi e in parte presuntivi.

Anzitutto, bisogna tener conto del fatto che non sono emersi particolari rilievi, al riguardo, da parte delle Regioni; né sono stati segnalati fenomeni vistosi e appariscenti di scarsa dedizione temporale all'attività di medico competente. Al contrario, alcune delle associazioni interpellate hanno riferito di aver svolto indagini interne, sui propri iscritti, anche in numero rilevante e di aver acquisito la convinzione che in gran parte non vi sono discrasie e il tempo dedicato all'attività di medico competente corrisponde a necessità e anche a correttezza.

È evidente che questo non è un dato risolutivo; tuttavia le associazioni avrebbero interesse, anche per ragioni di loro prestigio, a non nascondere eventuali abusi. E dunque ciò che riferiscono è assistito da un notevole margine di attendibilità, anche se non può avere il valore di un dato oggettivo, a livello statistico e documentale.

Ancora una volta, peraltro, appare significativa l'assenza di concrete segnalazioni di disfunzioni oggettivamente rilevanti; e non si può prescindere dal giudizio complessivo espresso da parte del coordinamento delle Regioni, secondo il quale il problema della adeguatezza numerica non si pone perché il complesso dei medici competenti attualmente disponibili è più che sufficiente, anche se molti non lavorano a tempo pieno. Ciò risponde ad alcune obiezioni circa l'attendibilità di quanto sostenuto da soggetti ritenuti, in qualche modo «interessati»; invero, anche volendo ammettere – per amore di discussione – qualche spinta corporativa, ciò non potrebbe mai valere per *tutte* le associazioni, da quelle di operatori a quelle di docenti universitari; ma soprattutto non potrebbe valere per ciò che

attiene a organismi neutrali come le Regioni e lo stesso dipartimento di prevenzione del Ministero della Sanità.

E una volta che i giudizi concordano, a tutti i livelli, compresi quelli pubblici e dunque per definizione non interessati a far valere tendenze settoriali, il discorso – inevitabilmente - si chiude, quanto meno per prospettarsi in termini, come si vedrà, tutt'affatto diversi.

5) Un altro dato è stato attentamente esplorato dalla Commissione, in quanto costituiva proprio uno degli aspetti rilevanti dell'indagine. Si tratta della distribuzione, a livello territoriale, dei medici competenti, della cui omogeneità si era dubitato da alcune parti.

In effetti non sono emersi divari geografici rilevanti, con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno. Vi è stata una sostanziale concordia, nelle audizioni, sul fatto che qualche eventuale discrasia resta marginale rispetto al quadro complessivo. Sono stati sentiti anche esponenti delle Regioni del Sud ed hanno confermato una sostanziale omogeneità rispetto al complesso del territorio nazionale. Anche per quanto riguarda la recente maggior assegnazione di nuovi posti alle scuole di specializzazione in medicina del lavoro è stato confermato da tutti che la distribuzione è stata equa e che nessuna Regione può considerarsi sacrificata, comprese la Puglia, la Campania e la Sicilia, sulle quali sono stati acquisiti elementi di provenienza diretta e di sicura fonte, quali le Regioni.

Qualche discrasia, si è detto, è certamente rilevabile in relazione a specifiche situazioni; e ciò è emerso anche dal dibattito in Commissione. Per ciò che attiene alla Sardegna, però, nessuna particolare segnalazione oltre quella emersa in Commissione è pervenuta da parte del coordinamento delle Regioni o del dipartimento prevenzione del Ministero della Sanità; per cui il problema appare, allo stato, meritevole di una particolare attenzione in fase di monitoraggio, anche ai fini di un ulteriore approfondimento.

Per ciò che attiene, invece, al fenomeno da alcune parti denunciato di una certa mobilità da alcune Regioni del Sud verso il Nord, sono state fornite spiegazioni convincenti sia per la incontestabile spinta verso aree in cui si prospettano possibilità di lavoro più interessanti e magari più remunerative, sia per il fatto che talora può accadere che la domanda non sia particolarmente intensa in aree in cui permane una certa tendenza all'inosservanza della normativa in tema di sicurezza.

Correttivi a queste disfunzioni potranno derivare, da un lato dalla maggior conoscenza delle disponibilità effettive di medici competenti (attraverso la creazione di albi regionali) e dall'altro dalla maggior diffusione della cultura della prevenzione. Infine, dovranno essere studiati strumenti idonei a favorire una migliore mobilità a livello interregionale, non solo nella tradizionale tendenza verso il nord, ma in tutte le direzioni.

6) Da tutto quanto precede si desume con chiarezza l'inopportunità di qualsiasi intervento, allo stato, agli effetti di un incremento quantitativo dei medici competenti.

Molte delle misure ipotizzate nel passato risulterebbero idonee solo ad abbassare il livello qualitativo dei medici competenti; appare del tutto sufficiente e idoneo, invece, che si continui sulla strada intrapresa, dell'incremento dei posti di specializzazione in medicina del lavoro, anche con la collaborazione delle Regioni e delle stesse ASL.

È significativo, del resto, che nessuno degli interpellati abbia riproposto la vecchia questione della riapertura dei termini dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Giustamente, il tema sembra abbandonato; e le uniche voci che si sono elevate al riguardo sono state tutte proiettate in senso negativo. Talché non sembra davvero il caso di soffermarsi ancora sul punto.

Altre proposte e in particolare quella di ampliare le specializzazioni previste dall'articolo 2 lett. d) n. 1 del decreto legislativo n. 626 del 1994, inserendovi quella in igiene e medicina preventiva, fondate come sono sul presupposto di una «carenza acuta» di medici competenti, come si è visto tutt'altro che dimostrata, non sembrano meritevoli, allo stato, di accoglimento. Né sembra potersi affermare che tale estensione gioverebbe ai fini del miglioramento del livello qualitativo complessivo, perché il problema è certamente complesso e dovrebbe essere affrontato eventualmente in un contesto più complessivo, secondo le indicazioni formulate dallo stesso decreto legislativo n. 626, articolo 2, comma 1, lett. d) n. 1. Peraltro, questa richiesta è rimasta sostanzialmente isolata nel corso delle audizioni e non sembra aver accolto particolari consensi. Sicché non sarebbe giustificata una presa di posizione della Commissione, appunto al di fuori di un complessivo contesto, sul quale non è il caso di soffermarsi in questa sede.

Un'ulteriore proposta è stata quella di procedere alla eliminazione, nell'articolo 17 comma 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dell'aggettivo «specialisti»; il che consentirebbe al medico competente di avvalersi, per motivate ragioni, anche della collaborazione di medici non specialisti.

Questa ipotesi non ha raccolto molti consensi, ma anzi ha trovato vivaci e consistenti opposizioni. Valga per tutte il netto rifiuto posto dal coordinamento delle Regioni, che lo ha motivato col timore di una sorta di subappalto di alcune funzioni da parte di medici competenti ad altri medici non specialisti. Altri hanno parlato addirittura del pericolo di una sorta di caporalato. Certo è che un'ipotesi del genere, che potrebbe essere presa in considerazione e discussa solo a fronte di una clamorosa carenza numerica di medici competenti, trova allo stato scarse giustificazioni, per tutte le ragioni già indicate. Mentre è indubbio che sussistono i pericoli denunciati da varie parti.

A tutto questo va aggiunta la considerazione che le funzioni del medico competente sono complesse, ma in certo modo unitarie, perché sarebbe ben difficile scinderle fra quelle in qualche modo delegabili e quelle destinate a restare in capo al titolare. Il medico competente, infatti, non è soltanto colui che esercita la sorveglianza sanitaria sui singoli, ma è una delle figure principali del nuovo sistema di prevenzione: a lui competono la sorveglianza sanitaria in senso ampio, la collaborazione – nei casi previsti – alla valutazione del rischio, lo svolgimento di compiti

di informazione, valutazione e accertamento, la partecipazione ad un processo di collaborazione e interazione con tutti gli altri soggetti del sistema di sicurezza. Compiti chiaramente non scindibili, in quanto collegati ad una complessiva valutazione del rapporto di salute e di prevenzione fra lavoratori e ambienti di lavoro. Se queste funzioni sono ampie e complesse, altre sono le misure che possono essere adottate – come si vedrà – non solo e non tanto per alleggerirle quanto per canalizzarle in direzioni essenziali, semmai eliminando mere formalità e ripetitivi comportamenti burocratici ed inutili e così via. Ma su questo converrà tornare più oltre.

7) È emersa da tutti i contributi l'esigenza di fare realmente del medico competente una figura centrale del sistema di prevenzione, adeguata alle effettive necessità ed alla complessità dei compiti affidatigli.

Da ciò l'esigenza di una formazione corrispondente ad una effettiva specializzazione, quale solo un rapporto di tipo universitario, collegato ad esperienze concrete, può derivare; e di un aggiornamento continuo.

Come giustamente si è chiesto da parte delle Regioni, bisognerà arrivare a garantire che oltre alle fondamentali conoscenze, previste peraltro in tutti gli Statuti delle scuole di specializzazione, il medico competente disponga anche di conoscenze precise in tema di ergonomia e di epidemiologia ed abbia effettuato un tirocinio pratico presso le imprese e presso i servizi di prevenzione e sicurezza delle ASL.

Questo significa non solo puntare sempre di più sull'alto livello qualitativo e sulla crescente disponibilità di posti nelle scuole universitarie di specializzazione, ma anche sull'estremo rigore per la frequenza dei corsi, per la loro corrispondenza non solo alle esigenze teoriche ma anche di scienza applicata e collegata ad esperienze reali.

Quanto all'aggiornamento, bisognerà studiare sistemi che consentano in tutte le sedi e le località, di disporre di strumenti concreti di conoscenza dello sviluppo del pensiero e delle tecnologie; ma bisognerà anche prevedere possibilità di corsi di aggiornamento e di periodi di sospensione dell'attività per ragioni di studio (di tipo «sabbatico») col concorso delle Università, delle ASL, delle Regioni e di ogni altro Ente o Istituto che si occupa, a livello scientifico di prevenzione.

Presupposto di tutto questo è anche la corretta e diffusa circolazione dei dati e dei flussi di informazione e la creazione di rapporti effettivi tra Regioni, ASL e Università, anche ai fini dell'impostazione di corrette ricerche di tipo epidemiologico.

Naturalmente, non si può lasciare tutto questo alla spontaneità ed alla buona volontà. Per cui la Commissione ritiene meritevoli di accoglimento le indicazioni emerse dalle audizioni ma anche dallo stesso contributo di diversi Senatori nel corso della discussione, circa l'esigenza della creazione di *sistemi di accreditamento* della qualità dei servizi di sorveglianza sanitaria e delle prestazioni, con l'indicazione di tipologie di atti e di comportamenti, prive di rigidità burocratiche, ma tali da costituire utili ed anzi necessari punti di riferimento anche al fine delle necessarie valutazioni qualitative. Si è anche prospettata la definizione di sistemi tariffari per le prestazioni a pagamento; e anche questo aspetto è

meritevole di attenzione, non tanto perché possa giovare al miglioramento del livello qualitativo, quanto e soprattutto ai fini della trasparenza e della correttezza (che sono poi elementi essenziali anche della professionalità, latamente intesa).

Naturalmente, a questo si collega anche l'esigenza di un miglioramento dei sistemi di controllo sullo svolgimento dei servizi e sullo stesso tempo dedicato dai medici competenti allo svolgimento dei propri compiti; controlli che saranno certamente agevolati dall'introduzione dei citati sistemi di accreditamento qualitativo.

Un altro aspetto sul quale si sono registrate molte opinioni favorevoli e sul quale la Commissione concorda è quello relativo ad un diverso raccordo tra la sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e il sistema rigido di visite periodiche previsto dall'articolo 33 del Regolamento di igiene (decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303).

In effetti il Regolamento di igiene, che ha svolto e svolge ancora, per alcuni versi, una funzione assai rilevante, si basava sul sistema di periodicità rigida di visite, ormai superato; e non solo perché il previsto sistema di deroghe ha funzionato poco ma anche perché una volta che tutto il sistema di prevenzione trova il suo perno fondamentale nella valutazione del rischio, appare giusto commisurare a quel momento la scelta da compiere in ordine alle modalità della sorveglianza sanitaria, alla periodicità delle visite, ecc. Certamente, non si potrà lasciare tutto alla discrezionalità del medico competente, ma tra la rigidità del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 e la discrezionalità assoluta ci sono vie intermedie, nelle quali occorre collocarsi, naturalmente con tutta l'attenzione e tutte le cautele del caso. È indubbio, comunque, che una misura di questo tipo non tanto gioverà ad alleggerire le funzioni dei medici competenti (questa visione, presente in qualche presa di posizione, appare – se limitata a questo – troppo riduttiva) quanto sarà utile per liberare i medici competenti da compiti ripetitivi, formali ed inutili per concentrare la loro attività sui compiti fondamentali, su un più stretto collegamento della sorveglianza alla valutazione del rischio e soprattutto alle specificità delle situazioni e delle lavorazioni.

Naturalmente, il tema abbisogna di qualche approfondimento; ma diversi convegni promossi di recente da varie associazioni che operano nel settore della prevenzione hanno già recato un saliente contributo e quindi sta per venire il momento in cui si potrà procedere a scelte concrete anche sul piano normativo.

Va da sé che seguendo questa strada, i medici competenti potranno essere liberati da qualche compito inutile, ma assumeranno maggiori responsabilità, proprio perché la maggior discrezionalità e il più stretto rapporto con la valutazione del rischio imporranno l'acquisizione di una professionalità sempre più completa e aggiornata.

Resta, infine, da considerare un problema che è emerso con nettezza nel corso dell'indagine, quello cioè relativo alle incompatibilità previste dall'articolo 17 comma 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994. La disposizione in questione è apparsa ad alcuni eccessivamente rigorosa e meritevole di qualche correzione, mentre si è discusso anche su quella

prevista dall'articolo 24 comma 2 dello stesso decreto e sulle interpretazioni che autorevolmente sono state date anche dall'Autorità garante, dei principi di rigorosa separazione.

Da più parti si è osservato che se ci sono indubbiamente dei rischi nel consentire lo svolgimento di attività tra loro contraddittorie, è anche vero che una separazione troppo netta può condurre ad altri inconvenienti, tra i quali va segnalato quello di confinare l'attività di vigilanza ad un livello meramente repressivo, proprio mentre da più parti si invocano comportamenti che mirino prima di ogni altra cosa a favorire l'ottemperanza delle norme di prevenzione.

Il tema è delicato e complesso e forse, per dare risposte appaganti, occorrerebbero ulteriori approfondimenti, tanto più che – a quanto hanno riferito i rappresentanti delle Regioni – il problema sarebbe in corso di ulteriore riflessione da parte della stessa Autorità garante. La Commissione è sensibile a questa tematica e ritiene che, anche nel corso dell'esame ed approvazione di un Testo Unico della sicurezza, essa debba essere attentamente considerata, cercando di conciliare l'esigenza di separazione strutturale di alcune funzioni con la necessità di una visione globale e complessiva del sistema della prevenzione, che deve necessariamente essere integrato e non basato su distinzioni troppo rigide, a rischio addirittura di frammentazione.

Del resto, di questa esigenza si era già fatta carico la Commissione, nell'approvare il documento conclusivo dell'indagine sulla sicurezza, che appunto alla accennate questioni dedicava considerazioni tuttora attuali.

Da ultimo, la Commissione ritiene di non dover trascurare lo spirito di un'ulteriore proposta emersa nel corso del dibattito generale, quella cioè di valorizzare le esperienze maturate sul campo in medicina del lavoro, mediante la previsione di canali privilegiati per l'accesso alle scuole di specializzazione.

Lo spirito della proposta è senz'altro da condividere, nel senso – del resto già rilevato – che è giusto valorizzare le conoscenze teoriche, purché nel contesto di una idonea valutazione delle esperienze pratiche. Più difficile è parlare, in concreto, di veri e propri canali privilegiati per l'accesso alle scuole di specializzazione, che richiederebbero modifiche statutarie e imporrebbero la ricerca di criteri di valutazione oggettiva delle esperienze concrete, non facili da individuare.

Piuttosto, poiché risulta che tra i punteggi per i concorsi di accesso alle scuole di specializzazione, oltre a quelli «classici» (laurea, titoli oggettivi, ecc.) ce ne sono alcuni che implicano valutazioni di carattere più ampio, sembra accoglibile la raccomandazione di tenere nel maggior conto possibile, in quell'ambito, l'esperienza concreta, compiuta nel campo specifico, da parte degli aspiranti: i quali, del resto, se quella esperienza avranno compiuto con reale impegno ed effettivi risultati sul piano professionale, non mancheranno di dimostrarlo proprio in sede delle valutazioni che saranno compiute anche ai fini dell'accesso alle predette scuole di specializzazione.

L'indicazione ha, insomma, un sapore molto concreto e realistico, come si conviene alla materia cui ci stiamo riferendo: conoscenze teori-

che, aggiornamenti, esperienze concrete, devono riuscire a sommarsi, nei singoli individui, proprio al fine della realizzazione di quella figura ideale di medico competente che la legge già delinea in modo assai più netto rispetto ad altre figure professionali e che è in ogni caso, nell'auspicio di quanti credono alla rilevanza fondamentale di un efficiente sistema di prevenzione.

ALLEGATO A

La richiesta di autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, avente ad oggetto l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei medici competenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è stata inviata al Presidente del Senato il 12 gennaio 1999. Nella relativa comunicazione, oltre alla prospettazione del programma di audizioni, veniva indicato anche il termine di due mesi, a decorrere dalla data dell'autorizzazione presidenziale, per la conclusione della procedura informativa.

Con lettera del 15 gennaio il Presidente del Senato, nell'autorizzare in via di massima lo svolgimento dell'indagine, richiamava l'attenzione sulla contiguità della materia trattata con l'ambito di competenza della 12^a Commissione permanente (igiene, sanità) e invitava il Presidente della 11^a Commissione permanente a informare dell'iniziativa assunta il Presidente della Commissione igiene, sanità per le vie brevi, al fine di prevenire il sorgere di questioni di competenza che avrebbero potuto pregiudicare il rapido ed efficace svolgimento dell'indagine.

Seguiva quindi uno scambio di note tra il Presidente della 11^a Commissione permanente (10 gennaio) e il Presidente della 12^a Commissione permanente, senatore Carella (21 gennaio), all'esito delle quali, convenendo il Presidente Carella sulla competenza della 11^a Commissione permanente relativamente alla materia oggetto dell'indagine, il Presidente del Senato concedeva in via definitiva l'autorizzazione prescritta dal Regolamento, con lettera del 22 gennaio.

Va altresì ricordato che, in accoglimento della richiesta avanzata dal presidente Carella con la predetta nota del 21 gennaio, la 12^a Commissione permanente è stata costantemente tenuta al corrente del calendario delle audizioni.

L'indagine conoscitiva ha quindi preso l'avvio con la seduta del 9 febbraio 1999, nella quale sono stati ascoltati il direttore del Dipartimento prevenzione del Ministero della sanità, il presidente della Società italiana di medicina del lavoro e di igiene industriale (SIMLI), e una delegazione della Società nazionale operatori della prevenzione (SNOP).

Nella successiva seduta del 16 febbraio si è svolta l'audizione di una delegazione dell'Associazione nazionale dei medici del lavoro pubblici (ANMeLP); del Presidente della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP); dei rappresentanti dell'Associazione nazionale medici di azienda (ANMA) e del Presidente dell'Associazione universitaria italiana di medicina del lavoro «Bernardo Ramazzini».

L'indagine è quindi proseguita nella seduta del 23 febbraio, nel corso della quale si è svolta l'audizione di una delegazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, mentre il 2 marzo sono stati ascoltati il direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università di Napoli «Federico II», il direttore della Scuola di specializzazione in medicina del lavoro della II Università di Napoli; il direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università degli Studi

di Roma di Tor Vergata; il direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Padova e un rappresentante dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Bari.

Dei soggetti ascoltati nel ciclo di audizioni (conclusosi con la seduta del 2 marzo) hanno consegnato documenti e memorie appositamente predisposte il direttore del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità, la SNOP, l'ANMeLP, l'ANMA, l'Associazione italiana di medicina del lavoro «Bernardo Ramazzini», la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, l'Istituto di medicina del lavoro dell'Università degli Studi di Bari.

Sono stati trasmessi inoltre documenti e note anche da soggetti non inclusi nel programma di audizioni, ma che hanno comunque ritenuto opportuno far conoscere il loro parere sulla materia oggetto dell'indagine: si tratta dell'Istituto di medicina del lavoro e tossicologia professionale e ambientale dell'Università di Perugia, dell'Associazione medici specialisti in medicina del lavoro, del Coordinamento specializzandi in medicina del lavoro e della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI). Da parte del Presidente della SIMLI è infine pervenuta copia del carteggio da questi intrattenuti con il direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università di Padova, sulle problematiche oggetto dell'indagine (gli ultimi due documenti citati sono pervenuti dopo la conclusione delle audizioni, ma sono stati ugualmente portati a conoscenza della Commissione).

Esaurita la fase delle audizioni, dopo una breve sospensione dei lavori, decisa nella seduta del 4 marzo per consentire a tutti i componenti di disporre del tempo necessario per prendere visione della predetta documentazione, resa immediatamente disponibile, la Commissione esaminava la modalità di prosecuzione della procedura informativa, sulla base di una relazione svolta dal Presidente, nella seduta del 17 marzo: all'esito di tale discussione, protrattasi nelle sedute del 23 e del 31 marzo, nella seduta del 7 aprile, la Commissione, accogliendo le proposte in tal senso dal Presidente, considerata l'ampiezza degli elementi emersi nel corso del dibattito e l'opportunità di esprimere comunque il proprio punto di vista e le relative proposte sulla materia oggetto dell'indagine, conveniva sull'opportunità di concludere la procedura informativa con un documento conclusivo, dando mandato al Presidente stesso di disporre uno schema.

Nel frattempo, essendo spirato il termine di due mesi decorrente dall'autorizzazione del Presidente del Senato, lo stesso presidente Mancino, in accoglimento della richiesta avanzata dal Presidente della Commissione il 23 marzo, ha concesso la proroga di un mese del termine originariamente previsto.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

237^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(478) NAPOLI Roberto ed altri. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(1590) DE ANNA. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(2150) SALVATO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio 1997.

Il presidente CARELLA comunica che il senatore Roberto Napoli gli ha inviato una lettera con la quale rinuncia all'incarico di relatore sui disegni di legge in titolo a causa di sopravvenuti impegni; pertanto egli ha provveduto a nominare relatore alla Commissione il senatore Baldassare Lauria.

Il senatore Baldassare LAURIA ricorda che nella seduta del 21 maggio 1997 la Commissione ha approvato la congiunzione dei disegni di legge in titolo e la costituzione di un comitato ristretto incaricato di elaborare il testo unificato. Dal momento che il comitato ristretto non ha concluso i propri lavori, egli propone di assumere come testo base il disegno di legge n. 478.

Fa quindi presente che l'articolo 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede la regolamentazione della disciplina dell'informazione scientifica svolta dalle industrie farmaceutiche in relazione alle specialità medicinali poste sul mercato. Il comma 1, in particolare, stabilisce che al Servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci: ciò impone l'intervento dell'autorità pubblica con l'obiettivo, da un lato, di controllare il contenuto del messaggio e le caratteristiche di chi lo trasmette e, dall'altro lato, di attivare canali indipendenti di informazione. Il medesimo articolo 31 della citata legge attribuisce al Ministero della sanità il compito di predisporre un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria. Nell'ambito di questo programma, le aziende sanitarie locali e le imprese, in linea con le rispettive competenze, devono assicurare l'informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità.

Il relatore sottolinea come obiettivo principale della normativa in esame sia quello di dare certezza all'attività di educazione sanitaria, a partire dall'istituzione dei servizi per l'informazione sui farmaci e dal varo del primo programma pluriennale in materia, tenendo peraltro conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 541 del 1992 che danno attuazione alla direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso umano.

Il presidente CARELLA precisa che, ove la Commissione convenisse sulla proposta del relatore di assumere il disegno di legge n. 478 come testo base, su di esso verrebbe riaperta la discussione generale.

Il senatore DI ORIO, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra, giudica condivisibile la proposta del relatore, pur apparendo opportuno puntualizzare meglio gli obiettivi del disegno di legge. Coglie peraltro l'occasione per ribadire come, al di là del ritardo subito dall'esame dei provvedimenti in titolo – che riprendono peraltro i contenuti di un disegno di legge approvato dal Senato nella passata legislatura – la sua parte politica riconosce l'esigenza di giungere con tempestività all'approvazione di un disegno di legge che definisca in modo adeguato la figura professionale degli informatori scientifici. Occorre in particolare rafforzare la posizione contrattuale degli informatori scientifici nei confronti dell'industria farmaceutica, nell'interesse degli utenti ed a vantaggio della trasparenza del sistema complessivo.

Il senatore DE ANNA, tenuto conto che si è in presenza di tre disegni di legge e che i lavori del Comitato ristretto coordinato dal senatore Roberto Napoli hanno avuto inizio, pur non essendosi conclusi con l'elaborazione di un testo unificato, ritiene preferibile riprendere tale via piuttosto che assumere come testo base il disegno di legge n. 478.

Il senatore TOMASSINI, nel condividere l'esigenza segnalata dal senatore Di Orio, di varare con tempestività la riforma in esame, giudica tuttavia più opportuno rinviare i disegni di legge in titolo al comitato ristretto per la predisposizione di un testo base.

Dopo che il senatore BRUNI si è associato alle considerazioni espresse dal senatore Tomassini, il presidente CARELLA dispone il rinvio in comitato ristretto dei disegni di legge in titolo al fine di definire, nel termine di dieci giorni, il testo base.

(256) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica

(566) CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari

(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali

(1330) DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche

(1505) DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico

(1789) SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali

(1981) MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico

(1998) CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico

(2044) TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali

(2182) SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(2471) LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica

(2992) TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che era in corso la discussione generale.

Prende la parola il senatore DI ORIO il quale, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra, ribadisce la volontà della sua parte politica di pervenire alla approvazione di un testo organico che disciplini complessivamente la materia. Auspica quindi che i rilievi critici formulati dai senatori Mignone e Camerini al testo unificato proposto dalla relatrice, possano essere accolti, in modo da giungere in tempi rapidi al varo di una riforma che tenga conto in modo soddisfacente ed equilibrato dei complessi e molteplici aspetti che caratterizzano le problematiche in oggetto.

Il senatore TOMASSINI, premesso che il Gruppo di Forza Italia condivide la volontà di condurre in porto il riassetto della normativa in materia farmaceutica, osserva come il testo proposto dalla senatrice Bernasconi tenga già conto di alcuni rilievi formulati dalle varie parti politiche, anche di opposizione, pur apparendo opportuno introdurre alcuni aggiustamenti, in parte derivanti da interventi legislativi nel frattempo intercorsi. La sua parte politica ritiene necessario, inoltre, avanzare ulteriori rilievi ed osservazioni concernenti specifici punti del testo.

Appare in primo luogo eccessiva la delega di compiti ad organi periferici prevista nell'articolo 1; in relazione all'articolo 2, poi, sembra necessaria una più precisa identificazione degli aspetti concernenti il prezzo dei farmaci rispetto a quelli relativi invece ai profili medico-farmaceutici. Persiste inoltre, il rischio di una sovrapposizione tra le competenze delle due commissioni previste dall'articolo 3: al riguardo Forza Italia ritiene tuttora preferibile attribuire al CIPE il compito di valutare gli aspetti connessi ai prezzi dei medicinali.

Il senatore Tomassini rileva inoltre come la procedura semplificata per l'immissione in commercio, di cui all'articolo 4, debba essere definita più chiaramente, mentre la contrattazione dei prezzi prevista dall'articolo 8 presenta in qualche caso il rischio di discriminazioni. Specifiche perplessità suscita poi il comma 8 del medesimo articolo 8. Suscettibile di interventi migliorativi è anche l'articolo 9, soprattutto per quanto riguarda i commi 2 e 3, mentre in relazione all'articolo 10 appare necessario prevedere adeguati tempi e modi per l'applicazione delle disposizioni relative alle confezioni ottimali. Risulta inoltre opportuno incrementare il credito di imposta e gli oneri deducibili - di cui agli articoli 14 e 15 - in favore delle piccole e medie industrie, nonché ampliare gli interventi previsti dall'articolo 16 a favore della riconversione industriale. In merito all'articolo 18, poi, è opportuno svolgere un'accurata indagine conoscitiva sui mezzi e sui costi di produzione dello Stabilimento chimico farmaceutico militare, giacché allo stato esistono perplessità sulla reale capacità di tale istituto di svolgere i compiti che il testo in esame intende affidargli.

Per quanto infine riguarda le disposizioni sulla professione di farmacista e sull'esercizio farmaceutico, il senatore Tomassini sottolinea che su tali problematiche esistono posizioni variegata, anche all'interno della maggioranza. Si tratta in effetti di un tema che appare necessario esaminare con serenità e attenzione, partendo però dal riconoscimento dei molti aspetti positivi che caratterizzano il sistema attualmente esistente. La riforma dovrà pertanto evitare di introdurre innovazioni destabilizzanti o addirittura distruttive, come pure di presentarsi come in qualche modo punitiva nei confronti della categoria dei farmacisti; occorre invece procedere con equilibrio e ponderazione, tenendo ben presenti le esperienze, anche negative, di altri Paesi europei.

Il senatore Baldassare LAURIA dichiara di condividere gran parte del titolo I del testo proposto dalla relatrice, mentre esprime molte perplessità in ordine al titolo II, concernente le farmacie. Al riguardo occorre a suo giudizio sottolineare i meriti del vigente sistema che ha fi-

nora garantito in maniera soddisfacente un servizio di primario interesse per i cittadini, assicurando nel contempo adeguati controlli. Non possono pertanto essere sottaciuti i gravi rischi connessi ad una liberalizzazione che prescindendo dalla prescrizione di precisi *standards* qualitativi; in particolare l'abbandono del sistema basato sulla pianta organica comporta – come insegna l'esperienza della Grecia – il pericolo di depauperare il servizio a danno degli utenti soprattutto in quelle sedi in cui l'esercizio di una farmacia non risulti economicamente redditizio. Ciò naturalmente non significa che non debbano essere superati alcuni anacronistici privilegi di cui godono i farmacisti; tuttavia la riforma deve evitare di scompaginare un sistema che si è finora rivelato efficiente e controllato e che, oltretutto, ha garantito la quasi piena occupazione dei farmacisti.

Il presidente CARELLA osserva in primo luogo come dagli interventi svolti in discussione generale siano apparse evidenti la complessità della materia affrontata dal testo unificato e la difficoltà del pregevole lavoro svolto dalla senatrice Bernasconi, anche in presenza di un quadro normativo che si è modificato in corso d'opera.

Pur nella diversità di accenti e con le riserve che sono state espresse su singole questioni, comunque, è risultato evidente un generale consenso, cui egli si associa, circa l'impostazione generale del Titolo I.

Diversa è invece la situazione per quanto riguarda le norme relative al riordino e alla liberalizzazione dell'esercizio farmaceutico, sulle quali sono state da più parti espresse contrarietà di fondo, fino a paventare un sostanziale sconvolgimento dell'attuale quadro dell'esercizio farmaceutico, con il rischio addirittura del venir meno di tale servizio nelle aree più periferiche del Paese. Si tratta di posizioni e timori a suo parere del tutto incontestabili, e che testimoniano a suo giudizio come alcuni settori della comunità dei farmacisti abbiano posto in essere una vera e propria campagna di disinformazione sugli effetti della liberalizzazione.

Egli fa presente tra l'altro che negli stessi interventi critici nei confronti della proposta di liberalizzazione è emersa la consapevolezza della necessità di introdurre profondi mutamenti nell'attuale organizzazione dell'esercizio farmaceutico. Pertanto, a suo parere, sarebbe forse opportuno valutare la possibilità di disgiungere i disegni di legge aventi ad oggetto l'esercizio farmaceutico, in modo da congiungerne l'esame con il disegno di legge n. 1397-B, in quanto quest'ultimo propone una disciplina derogatoria rispetto a quella attuale di assegnazione delle farmacie, la cui utilità può essere adeguatamente valutata solo alla luce di una verifica generale della disciplina dell'esercizio farmaceutico.

Intervenendo in sede di replica la relatrice BERNASCONI osserva in primo luogo come dal dibattito siano emersi importanti elementi per una migliore definizione del testo; a tale proposito ella ritiene opportuno, data la complessità della materia, che gli emendamenti siano riferiti ad un nuovo testo che ella si riserva di presentare in tempi brevissimi e che accoglie i suggerimenti emersi dalla discussione.

Ciò non implica, naturalmente, che ella condivida tutte le critiche formulate, alcune delle quali, a suo parere, sono frutto di una conoscenza incompleta delle situazioni di fatto; ne siano ad esempio le perplessità manifestate da ultimo dal senatore Tomassini circa l' idoneità dell'istituto farmaceutico militare ad assicurare la produzione di gran parte dei farmaci orfani, ciò che non rende certamente giustizia all'alto livello produttivo dell'istituto stesso.

Per quanto riguarda la problematica della liberalizzazione dell'esercizio farmaceutico, di cui al Titolo II del testo presentato, ella non ha difficoltà ad accettare, ove la Commissione convenga, la proposta del Presidente di disgiungere l'esame dei disegni di legge in materia di farmacie per congiungerlo a quello del disegno di legge n. 1397-B.

In ogni caso però ella ritiene necessario sottolineare, in primo luogo, che la liberalizzazione da lei proposta non rappresenta affatto una *deregulation*, ma si colloca in un quadro importante di garanzie tecniche, funzionali e di servizio e, in secondo luogo, che – preso atto della volontà manifestata da tutti i componenti della Commissione di superare gli elementi corporativi attualmente presenti nella disciplina delle farmacie – ove si intenda rinunciare alla liberalizzazione la strada obbligata è quella, sicuramente più difficile, di porre l'accento sul carattere di servizio pubblico delle farmacie, di abolire l'ereditabilità dell'esercizio farmaceutico e di stabilire che, ad ogni cessazione di attività del titolare di una farmacia, debba conseguire la disponibilità di quest'ultima per l'assegnazione con concorso pubblico nazionale.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla relattrice ed assicura la massima collaborazione del Governo nella definizione del testo.

Per quanto riguarda la proposta del Presidente circa la disgiunzione dei disegni di legge in materia di esercizio farmaceutico, il Sottosegretario si dichiara non contrario, a condizione però che ciò non rallenti l'*iter* del disegno di legge n. 1397-B, con il quale si intendono tutelare le legittime aspettative dei gestori provvisori delle farmacie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza, aperto alla partecipazione di tutti i componenti della Commissione, si è riunito dalle 13.10 alle 15 per un'audizione informale del Commissario straordinario del Governo, onorevole Francesco Rutelli, sulle problematiche del coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nella pianificazione e nella gestione degli interventi per le celebrazioni giubilari.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B40^a, 0052^o)

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 15.

Il Presidente Mario PEPE comunica che la trascrizione integrale degli interventi svolti nel corso dell'audizione informale testè tenutasi in Ufficio di Presidenza sarà resa disponibile quanto prima.

Comunica altresì che, a seguito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 14 aprile scorso, nel programma trimestrale dei lavori sono stati inseriti i seguenti argomenti:

disegno di legge S. 3832 – Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (parere alla 9^a Commissione del Senato);

disegno di legge C. 5753 – Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale (parere alla IX Commissione della Camera);

documento di programmazione economico-finanziaria (parere alla V Commissione della Camera ed osservazioni alla 5^a Commissione del Senato).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 15,05.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (C. 5858)

(Parere alla VI Commissione della Camera dei deputati)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Gabriele FRIGATO (PD-U), *relatore*, riferisce che il disegno di legge C. 5858 ha già formato oggetto di esame da parte della Commissione nel corso della prima lettura al Senato (A.S. 3599). In tale occasione è stato espresso un parere favorevole con due condizioni, tendenti a ottenere una maggiore specificazione dei principi e criteri direttivi della delega e il coinvolgimento esplicito della Conferenza Stato-regioni e del Parlamento nel procedimento di formazione del decreto legislativo, nonchè una osservazione tesa a evidenziare come – pur nel riconoscimento di un concreto sforzo diretto ad accrescere l'autonomia fiscale delle regioni – fosse improprio il riferimento alla nozione di federalismo fiscale.

Il testo approvato dal Senato risulta, rispetto a quello presentato dal Governo, arricchito di numerose disposizioni aggiuntive, che peraltro non riguardano per lo più le competenze della Commissione. Tra le suddette disposizioni il relatore evidenzia l'articolo 12, 1° comma, che, modificando il decreto legislativo n. 360 del 1998, prevede ora anche una imposta addizionale provinciale – oltre a quella comunale – sull'IRPEF, per il finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle province stesse.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 11, intitolato al federalismo fiscale, che presenta rilevanti modifiche rispetto al testo iniziale. Sotto il profilo procedurale è stato portato a nove mesi il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, fermo restando l'ulteriore

biennio per la delega correttiva; inoltre, è stata esplicitata la competenza delle commissioni permanenti ad esprimere i pareri sui relativi schemi di decreti legislativi. Quanto all'aspetto sostanziale della delega, i principi e criteri direttivi ora enunciati sono nove, a fronte dei tre iniziali. Si prevede, in particolare, la soppressione del sistema dei trasferimenti erariali alle regioni ad eccezione dei trasferimenti per interventi nel settore delle calamità naturali e di quelli «a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale». Analogamente si prevede la soppressione dei trasferimenti connessi ai conferimenti di funzioni ai sensi della legge n. 59 del 1997. Il nuovo sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario si incentra così su tre imposte: IRPEF, attraverso un aumento dell'addizionale regionale sino al 2 per cento, con correlativa riduzione dell'aliquota erariale; accisa sulla benzina, attraverso un aumento della compartecipazione sino ad un massimo di 450 lire al litro; IVA, tramite una compartecipazione non superiore al 20 per cento del gettito complessivo. Il sistema si completa con un fondo perequativo nazionale che, in via transitoria (non oltre un triennio) si basa anche sulla spesa storica, mentre a regime si fonda sulla capacità fiscale e sui fabbisogni sanitari: detto fondo sarà finanziato da una quota parte della compartecipazione all'accisa sulla benzina e all'IVA. Il relatore sottolinea che per la spesa sanitaria è stabilito a carico delle regioni il vincolo ad un impegno di spesa commisurato alla quota capitaria prevista nel piano sanitario nazionale. Il vincolo è comunque transitorio (non oltre un triennio), ma la sua eliminazione è subordinata alla creazione di un sistema di monitoraggio dell'assistenza sanitaria erogata. Nei restanti commi dell'articolo 11 (da 4 a 12) si modifica la disciplina dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica applicata alle imprese di autoproduzione.

Limitando le valutazioni ai profili di specifica competenza della Commissione, il relatore esprime apprezzamento per la scelta di potenziare l'autonomia della finanza regionale attraverso la maggiorazione dell'addizionale regionale IRPEF e dell'accisa sulla benzina, nonché istituendo una compartecipazione all'IVA, entrate che vanno così ad affiancarsi all'IRAP, l'imposta regionale istituita nel 1998 sul cosiddetto «valore aggiunto prodotto» con l'aliquota base del 4,25 per cento. Pur dovendosi giudicare assai più preciso l'attuale testo rispetto a quello iniziale, ad avviso del relatore è probabilmente opportuno pervenire ad un maggior grado di specificazione dei criteri direttivi, almeno per quanto attiene alla quantificazione della compartecipazione all'IVA e alla formazione del fondo nazionale perequativo. Infatti, per quanto riguarda la partecipazione all'IVA, se il criterio in base al quale si attua tale compartecipazione non è in funzione del gettito prelevato nei singoli territori ma di altri indici si potrebbe arrivare, di fatto, ad una forma di trasferimento statale, ed è quindi indispensabile esplicitare meglio tale punto. Ugualmente importante è chiarire la nozione di capacità fiscale, su cui sarà imperniato il fondo perequativo nazionale. Un ultimo profilo da approfondire attiene alla possibilità di innescare forme di competizione fiscale tra le regioni. In conclusione, quindi, il relatore, senza scendere in questioni semantiche sul significato dell'espressione federalismo fiscale,

ritiene che il provvedimento, pur con opportuni ulteriori affinamenti, si muova nella direzione giusta, di un'effettiva crescita dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 15.
(R029 000, B60^a, 0018^o)

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,35.

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE ANTONIO LISI
(A003 000, B55ª, 0002º)

Il PRESIDENTE comunica che è giunta da pochi minuti la notizia della morte del senatore Antonio Lisi. Ricorda che il senatore Lisi è stato membro autorevole della Commissione nel corso della XII legislatura. Pronuncia brevi parole di cordoglio e manifesta vivi sentimenti di partecipazione al lutto della famiglia e del partito di appartenenza.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0046º)

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa inoltre che in data 14 aprile 1999 il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Raffaele Bertoni, in sostituzione del senatore Libero Gualtieri. Al senatore Bertoni, presente alla seduta, il presidente rivolge parole di benvenuto.

Comunica che l'onorevole Paolo Corsini ha cessato dall'esercizio del suo mandato parlamentare per intervenuta incompatibilità con la sua carica di sindaco di Brescia. Al riguardo fa presente che l'onorevole Corsini era anche il capogruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo per cui la sua sostituzione dovrebbe avvenire in tempi brevi per assicurare la piena funzionalità dell'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Comunica altresì che i consulenti della Commissione dottor Domenico Rosati, professor Virgilio Ilari e professor Bradley Smith hanno fatto pervenire elaborati di studio.

Comunica infine che il signor Steve Pieczenik, che si era dichiarato disponibile ad essere audito dalla Commissione con sua lettera del 9 aprile 1999, ha successivamente rinunciato all'audizione stessa, senza specificarne i motivi, con sua lettera del 14 aprile 1999.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE CLAUDIO SIGNORILE.

(A010 000, B55^a, 0001^o)

(Viene introdotto l'onorevole Claudio Signorile).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione dell'onorevole Claudio Signorile nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il PRESIDENTE, dopo una breve introduzione, dà la parola all'onorevole SIGNORILE, il quale risponde ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENTE, dai senatori BERTONI e MANTICA, nonché dai deputati TASSONE e FRAGALÀ.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato l'onorevole Signorile, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 23,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,25.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola SINISI.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B26^a, 0015^o)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, propone di rinviare alla seduta di domani il punto 2 all'ordine del giorno: esame ed eventuale votazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 dei progetti di decisione vincolanti per l'Italia, che saranno esaminati dal Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen nella prossima riunione del 28 aprile 1999.

(Così rimane stabilito).

Esame ed eventuale votazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 delle decisioni SCH/Com-ex (98) decl. 7, SCH/OR.SIS (94) 18, 5a rev., SCH/Com-ex (98) 48, SCH/Com-ex (98) 52, SCH/I (98) 90, SCH/Com-ex (98) decl. 10, SCH/I (98) 86, 2a rev., SCH/Com-ex (98) 55, SCH/II-Visa (98) 180, 178 e SCH/Pers (98) 15, 3a rev. SCH/Com-ex (98) 56, SCH/II-Visa (96) 59, 6a rev., SCH/Task Force (98) 33, 4a rev., SCH/Com-ex (98) decl. 8, SCH/C (98) 133, 123, 2a rev., SCH/Com-ex (98) 49 riv., SCH/Com-ex (98) 58 riv., SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev., SCH/I-Front (98) 171, 4a rev. SCH/I-Front (98) 184, 3a rev., SCH/Com-ex (98) 59 riv., SCH/I-Front (98) 145, 3a rev., SCH/Com-ex (98) decl 11 riv., SCH/Com-ex (98) 53, 2a rev., SCH/Com-ex (98) 54, SCH/Com-ex (98) decl. 9, SCH/II-Visa (98) 152 riv.,

SCH/II-Visa (98) 143, 144, 145, 150, 165, SCH/Com-ex (98) 57, SCH/Com-ex (98) 134 riv., SCH/Aut.cont/Lettre (98) 32, SCH/Aut-cont (98) 57, 2a rev., su cui era stata espressa la riserva parlamentare. Rel.: FEI

(Svolgimento e conclusione)

(R139 b00, B26^a, 0007^o)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ricorda ai colleghi che sui progetti di decisione esaminati dal Comitato esecutivo Schengen il 16 dicembre del 1998 era stata espressa una riserva di approvazione parlamentare, che abbiamo sciolto in data 18 febbraio 1999 per le decisioni che figurano al numero 4 dei punti A dell'ordine del giorno del Comitato Esecutivo Schengen e al numero 2.10, 3.1 e 4.1 dei punti B. Si trattava, infatti, si trattava di decisioni aventi carattere economico-finanziario particolarmente urgenti.

Do ora la parola all'onorevole FEI per la relazione sulle restanti decisioni all'ordine del giorno.

Il deputato Sandra FEI (AN), *relatore*, ricorda che sono rimasti all'esame del Comitato la decisione concernente l'elenco delle autorità autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS (punto 5 dell'ordine del giorno), alcune decisioni in materia di visti ed in particolare la questione dell'armonizzazione della cosiddetta lista grigia dell'Istruzione Consolare Comune, alcuni altri documenti in materia di cooperazione tra le forze di polizia, un documento relativo alla messa in applicazione della Convenzione di Schengen in Grecia, ed altre decisioni che, relative al controllo delle frontiere esterne dell'area Schengen, riguardano direttamente i problemi connessi all'immigrazione illegale.

Quanto al primo dei documenti citati, preannuncia una proposta di parere favorevole. Ricorda ai colleghi che non sono stati presenti quando se ne è parlato, che era stata avanzata in Ufficio di Presidenza dall'onorevole Leccese e anche dal Presidente l'ipotesi di valutare – a seguito di una specifica segnalazione in proposito – l'opportunità di consentire anche all'autorità giudiziaria l'accesso diretto e non per il tramite della Polizia giudiziaria al SIS.

Personalmente si è sempre dichiarata contraria ad una simile ipotesi, in quanto ritiene corretto e comunque conforme all'articolo 101 della Convenzione di Schengen, distinguere tra poteri di polizia e poteri giudiziari inquirenti, soprattutto rispetto all'accesso diretto ad un sistema informativo che, come dice l'articolo 101 della Convenzione di Schengen, è riservato alle autorità competenti in materia di «controlli alle frontiere esterne» e di «altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del Paese» e alle autorità competenti «per il rilascio dei visti» «dei permessi di soggiorno» e per l'applicazione delle disposizioni in materia di circolazione delle persone. È vero che lo stesso articolo prevede che ciascuna parte contraente debba comunicare l'elenco delle autorità che in base al proprio diritto nazionale possano consultare direttamente il SIS, ma non le sembra che la magistratura inquirente svolga o debba svolgere nessuno dei compiti che precedentemente ha elencato.

Quanto ai documenti in materia di cooperazione tra le forze di polizia che figurano ai punti 6,7 e 9 dell'ordine del giorno, preannuncia una proposta di parere favorevole, essendo decisioni di carattere prettamente tecnico, finalizzate ad un miglioramento della cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia. Si stabilisce ad esempio di integrare il Manuale Schengen sulla cooperazione di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza con il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia, si decide inoltre di implementare le regole di translitterazione per trasporre i caratteri speciali delle lingue nordiche nei caratteri del SIS attualmente utilizzati, eccetera.

Anche le decisioni al punto 8 dell'ordine del giorno non presentano difficoltà sul piano politico, in quanto si tratta più che altro di una «descrizione» di quella che dovrebbe essere la protezione delle frontiere esterne Schengen – che deve prevedere – tra l'altro – adeguati controlli alle frontiere, un'efficace lotta all'immigrazione illegale e alla criminalità, idonee misure per il rimpatrio degli stranieri entrati illegalmente negli Stati Schengen, eccetera.

Desidera invece soffermarsi sul punto 9 all'ordine del giorno, che è connesso al numero 2.5 dei punti B dell'ordine del giorno, il quale riguarda l'armonizzazione della politica in materia di visti con la finalità di sopprimere gradualmente la lista grigia dell'Istruzione Consolare Comune, precisamente l'allegato 1 punto III di essa, che, infatti, deve essere riscritto.

Condivide e anzi ha personalmente sostenuto sia dinanzi al Comitato che in altre sedi l'esigenza di dover armonizzare la cosiddetta lista grigia dell'Istruzione Consolare Comune, ovvero la lista di paesi per cui alcuni Stati Schengen richiedono l'obbligo del visto altri no.

Essa rappresenta infatti una incongruenza, visto che uno spazio comune dovrebbe avere regole comuni di accesso: ma tali regole dovrebbero a suo parere essere strettamente legate a quei criteri di sicurezza che anche nei citati documenti al punto 8 dell'ordine del giorno si descrivono: lotta all'immigrazione clandestina e alla criminalità organizzata.

Come si può allora eliminare l'obbligo del visto per paesi come la Bolivia e l'Ecuador che sono notoriamente tra i più coinvolti nel narcotraffico? Quali criteri hanno presieduto a tale scelta? Quale è la posizione del Governo italiano sull'argomento? Su questo specifico punto, dopo aver ascoltato anche le osservazioni del Sottosegretario Sinisi, chiederà di votare una condizione da allegare al parere o un autonomo strumento di indirizzo volto ad impegnare il Governo affinché sostenga sia nell'ambito del prossimo Comitato esecutivo del 28 aprile che in ambito UE, visto che ormai Schengen sta per essere integrato nel quadro normativo dell'Unione, una politica e scelte volte ad una efficace lotta contro il narcotraffico e quindi ad una politica in materia di visti coerente con tale obiettivo, tanto più che l'Italia è spesso additata dagli altri partners europei come un paese ove «l'ingresso è più facile».

Il punto 10 all'ordine del giorno ha contenuto tecnico e non presenta particolari problemi. Vuole invece soffermarsi sul punto 11 all'or-

dine del giorno, che prevede documenti sui quali preannuncia parere favorevole, e che le sembrano molto interessanti, anche se hanno carattere più che altro descrittivo.

Si ribadiscono infatti nozioni, soprattutto nel documento 33, (nota della delegazione tedesca), che sono conosciute, ma che dovrebbero essere davvero ulteriormente approfondite ed attuate nell'ottica di sviluppare una politica almeno coerente se non comune in materia di ingresso illegale di stranieri.

Ad esempio si affrontano questioni quali la mancata definizione del concetto di «straniero entrato illegalmente» nel territorio Schengen, la questione degli stranieri entrati illegalmente in uno Stato Schengen che rimangono nell'illegalità, entrano illegalmente in un altro Stato Schengen e presentano poi domanda di asilo. Si tratta, insomma di problemi che, oltre ad essere descritti, dovrebbero poi trovare un rimedio.

Un altro punto politicamente importante è quello che figura al numero 1.1 dei punti B dell'ordine del giorno del Comitato esecutivo Schengen, relativo alla completa messa in applicazione della Convenzione in Grecia, paese rispetto al quale, come sappiamo, sono ancora in vigore i controlli alle frontiere aeree e marittime da e per altri paesi Schengen. Si tratta di un punto che figura ancora come «discussione» e non come «decisione» in quanto evidentemente la situazione non è ancora matura per una definizione.

Vuole tuttavia ricordare che la Grecia, a partire dalla decisione presa a Vienna il 7 ottobre 1997 è stata sottoposta ad un esame eccezionalmente accurato, come forse mai era accaduto per nessun altro Stato e vi è stato, nell'ambito del Comitato esecutivo, un generale apprezzamento per gli sforzi compiuti dal Paese nell'ultimo periodo sotto il profilo di una maggiore attenzione nel controllo delle sue frontiere. Prende atto pertanto che, come si dice nel documento 49, 3a rev., la decisione per una definitiva messa in applicazione della Convenzione di Schengen in Grecia sarà presa entro il 1999; auspica tuttavia che non si proceda ad ulteriori ingiustificati ritardi. In altri termini, le sembra che possa esserci un atteggiamento di fiducia verso questo paese.

Non si sofferma sui numeri 2.1 e 2.2, 2.3 2.6 e 2.8 dell'ordine del giorno, che non presentano particolari questioni, mentre le sembra importante il documento al numero 2.4, che evidenzia tra l'altro l'esigenza di prestare particolare attenzione, nell'ambito del controllo delle frontiere esterne dell'area Schengen, ai problemi dell'immigrazione clandestina, che ormai è gestita da organizzazioni criminali senza scrupoli che hanno posto in essere una vera e propria tratta di esseri umani.

Il problema, peraltro, è risultato particolarmente evidente anche in occasione di una missione che il Comitato ha effettuato in Albania, a Tirana e Valona, ove è emersa una realtà preoccupante.

Sotto questo ultimo profilo, le sembrano senz'altro opportune le iniziative assunte in ambito Schengen volte ad effettuare visite presso le rappresentanze diplomatiche di altri paesi appositamente «selezionati».

Ciò al fine di rendersi conto di un fenomeno che spesso è «a monte» del viaggio degli immigrati clandestini: la corruzione delle amministrazioni locali e centrali dei paesi di provenienza degli immigrati stessi,

ove si fa spesso uso di documenti contraffatti o si verificano «gravi irregolarità» nel rilascio dei visti. Si riferisce al punto 2.7 dell'ordine del giorno, ove si prende atto dei risultati delle visite effettuate a Istanbul, Bucarest, Kacachi, Beirut e Mosca, paesi che, sotto vari profili, sono «a rischio immigrazione» e per i quali è opportuno sviluppare una intensa cooperazione consolare a tutti i livelli. Le visite effettuate proseguiranno in altri paesi nel corso del 1999 e, nell'esprimere un parere favorevole su questa iniziativa, ritiene che lo stesso Comitato parlamentare Schengen dovrebbe essere più attivo sotto questo profilo e constatare eventualmente in loco questo specifico tema (la questione, ad esempio, delle difficoltà esistenti presso la rappresentanza diplomatica a Mosca ci era stata rappresentata e avrebbe richiesto – forse – un maggiore approfondimento).

Un'ultima parola sul punto 2.9 all'ordine del giorno, documento che svolge un'utile e dettagliata ricognizione dello stato attuale delle misure adottate in ambito Schengen in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti, auspicando un approfondimento della cooperazione su questo specifico settore, che non deve «beneficiare» dell'eliminazione dei controlli alle frontiere interne Schengen.

Anche su questo documento esprime una proposta di parere favorevole e auspica un maggior approfondimento ed impegno del Comitato parlamentare

Il Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola SINISI, nel condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Fei nella sua relazione, fa presente, quanto alla piena integrazione della Grecia nello spazio Schengen, che il Governo italiano è sostanzialmente favorevole, ma considera essenziali a tal fine due condizioni. La prima è che si arrivi alla conclusione di un accordo di riammissione con la Grecia, la seconda è che la Grecia si impegni a realizzare un quadro di cooperazione di polizia rafforzato con i paesi confinanti al fine di un più efficace controllo delle sue frontiere.

Quanto alla progressiva eliminazione della lista grigia dell'Istruzione Consolare Comune, ritiene fondamentale concordare con i partners europei una politica comune in materia di visti ispirata a criteri rigorosi. È da valutare – e di tale preoccupazione si farà portatore nell'ambito del prossimo Comitato esecutivo Schengen del 28 aprile p.v. o in una sede internazionale immediatamente successiva – l'eventuale eliminazione dell'obbligo del visto rispetto a «paesi a rischio», essendo tuttora il rilascio del visto una forma di controllo «aggiuntiva».

Il deputato Vito LECCESE (Misto) nel ringraziare l'onorevole Fei per l'ampia relazione svolta che condivide nelle linee essenziali, fa presente di non aver avanzato alcuna proposta di merito rispetto alle autorità che devono essere legittimate all'accesso diretto al SIS. Ha soltanto fatto presente l'opportunità di ascoltare, eventualmente con un'audizione informale, il Procuratore della direzione distrettuale antimafia, dottor Di Bitonto, che aveva segnalato alcune difficoltà in particolare nel fronteggiare l'emergenza dei massicci flussi migratori che interessano le coste

pugliesi, conseguenti al mancato riconoscimento alla magistratura inquirente dell'accesso diretto al SIS.

Il deputato Rocco MAGGI (I Democratici - L'Ulivo), nell'astenersi da una valutazione di merito su questa specifica questione, ritiene tuttavia utile procedere ad un'audizione del dottor Di Bitonto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola SINISI, fa presente che l'elenco delle autorità legittimate all'accesso diretto al SIS può, sulla base dell'articolo 101 della Convenzione di Schengen, sempre essere aggiornata su iniziativa dei singoli Stati membri.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, nel ricordare che la questione era stata esaminata in sede di Ufficio dei Presidenza, con la riserva di valutare una eventuale audizione del dottor Di Bitonto, fa presente che su questo punto il Comitato potrà esprimersi in futuro, non essendo necessariamente legata l'audizione in questione con l'espressione del parere sul documento in esame.

Il senatore Antonio CONTE (DS), ritiene di grande interesse i documenti ai punti 2.7 e 2.8 dell'ordine del giorno, ove si prevedono visite presso le rappresentanze diplomatiche e consolari di paesi «selezionati» al fine di realizzare una più intensa cooperazione consolare e un più efficace contrasto all'immigrazione clandestina e al traffico di stupefacenti. Concorda con l'onorevole Fei in merito all'esigenza di approfondire questi aspetti.

Il deputato Sandra FEI (AN), *relatore*, preannunciando una proposta di risoluzione in merito alla decisione SCH/Com-ex (98) 53, 2a rev. propone, riassumendo anche le osservazioni sin qui svolte, di esprimere la seguente proposta di parere, la quale si riferisce, in un unico contesto, all'insieme dei documenti in titolo:

IL COMITATO,

visti i progetti di decisione trasmessi dal Governo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388;

considerato che sui medesimi progetti di decisione era stata dal Governo, su richiesta del Comitato parlamentare stesso, una riserva di approvazione parlamentare in sede dell'ultimo Comitato esecutivo Schengen svoltosi a Berlino il 16 dicembre 1998;

considerato che la riserva di approvazione parlamentare era stata motivata dal ritardo, purtroppo ricorrente, con cui i documenti sono trasmessi al Comitato parlamentare;

considera la vastità degli argomenti oggetto dei progetti di decisione trasmessi;

ritenendo di aver potuto svolgere con il maggior tempo a disposizione il dovuto approfondimento dei documenti stessi;

ESPRIME:

- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98)
decl. 7
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/OR.SIS (94)
18, 5a
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex
(98) 48
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex
(98) 52
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/I (98) 90
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98)
decl. 10
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/I (98) 86 2a
rev.
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98)
55
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/IIVisa (98)
180
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/IIVisa (98)
178
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Pers (98) 15,
3a rev.
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98)
56,
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/II-Visa (96) 59,
6a rev.
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Task Force (98)
33, 4a rev.
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) de-
cl. 8
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/C (98) 133
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/C (98) 123
2a rev.
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98)
49 riv.
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98)
58 riv.
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 51,
3a rev.
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/I-Front (98)
171, 4a rev.
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/I-Front (98)
184, 3a rev.
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 59
riv.
- parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) de-
cl 11 riv.

- 53 2a rev. parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98)
- 54 parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98)
- decl. 9 parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98)
- 152 riv. parere favorevole sul progetto di decisione SCH/II-Visa (98)
- 143 parere favorevole sul progetto di decisione SCH/II-Visa (98)
- 144 parere favorevole sul progetto di decisione SCH/II-Visa (98)
- 145 parere favorevole sul progetto di decisione SCH/II-Visa (98)
- 150 parere favorevole sul progetto di decisione SCH/II-Visa (98)
- 165 parere favorevole sul progetto di decisione SCH/II-Visa (98)
- 57 parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98)
- 134 riv. parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98)
- (98) 32 parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Aut.cont/Lettr
57, 2a rev.
- 145, 3a rev. con la seguente osservazione:

ritenendo, anche a seguito dei sopralluoghi effettuati dal Comitato parlamentare in Puglia, Friuli Venezia Giulia e Albania, che sia necessario monitorare con sempre maggiore attenzione le rotte di immigrazione clandestina che passano per il «Paese delle Aquile», al fine di ottenere un efficace controllo delle frontiere esterne dell'area Schengen ed in particolare, per quanto concerne l'Italia, delle coste pugliesi. Soprattutto a seguito del sopralluogo a Tirana e a Valona, è emersa, infatti, l'esistenza di organizzazioni criminali sovranazionali che hanno interesse a creare una sempre nuova e maggiore «domanda migratoria», avendo posto in essere una vera e propria tratta di esseri umani che in Albania percorre soltanto un piccolo segmento di un più lungo viaggio.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di parere formulata dal deputato Fei.

Il Comitato approva.

Il deputato Sandra FEI (AN), *relatore*, dà lettura della preannunciata proposta di risoluzione:

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, considerato che:

l'articolo 9 della Convenzione di Schengen impegna le Parti contraenti ad adottare una politica comune quanto al regime dei visti e ad armonizzare a tal fine le politiche nazionali;

l'articolo 17, comma 1, della Convenzione di Schengen prevede che il Comitato esecutivo adotti norme comuni per l'esame delle domande di visto, ne sorvegli la corretta applicazione e le adegui alle nuove situazioni e circostanze;

considerato che l'allegato I parte III dell'Istruzione Consolare Comune prevede accanto ad una lista comune degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in nessun Stato membro, un inventario degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in taluni Stati Schengen e non in altri (cosiddetta lista grigia);

considerato che è interesse di tutti gli Stati Schengen sopprimere gradualmente la suddetta lista grigia dell'Istruzione Consolare Comune sulla base di criteri comuni volti a prevenire e contrastare forme di criminalità, traffico di armi e stupefacenti;

vista la decisione SCH/Com-ex (98) 53, 2a rev. su cui è stata proposta dinanzi al Comitato Schengen una riserva di approvazione parlamentare;

considerato che tale decisione elimina l'obbligo del visto per i cittadini provenienti dalla Bolivia e dall'Ecuador;

considerate le difficoltà per alcuni Partners europei, maggiormente legati con l'America latina, di instaurare l'obbligo del visto nei confronti di Paesi seppur pesantemente segnati dalla presenza di organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti;

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa utile, sia in ambito Schengen che nell'ambito dell'Unione europea, affinché tale scelta sia riconsiderata e si stabilisca con chiarezza e trasparenza il criterio della lotta al narcotraffico come base per procedere alla più che opportuna eliminazione della Lista grigia dell'Istruzione Consolare Comune.

Tali criteri dovranno essere ispirati a garantire la massima sicurezza dello spazio Schengen, pertanto volti a contrastare ogni forma di criminalità ed in particolare il narcotraffico.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola SINISI, nel confermare le sue precedenti osservazioni sull'argomento, fa tuttavia presente che ciascun Paese tende a conservare nella propria politica dei visti tradizioni, legami storico-culturali, precedenti accordi bilaterali, relazioni con le ex colonie di cui è difficile non tener conto.

Il deputato Rocco MAGGI (I Democratici – L'Ulivo), dichiara parere favorevole.

Il senatore Francesco MORO (LNPI) dichiara parere favorevole.

Il Comitato approva.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B26^a, 0015^o)

Il senatore Piero PELLICINI (AN), chiede quali iniziative il Comitato Schengen vorrà assumere per approfondire ed eventualmente portare un contributo rispetto alla drammatica situazione venutasi a determinare in Albania e Macedonia a causa dell'esodo dei profughi provenienti dal Kosovo, i quali, sembra, stiano arrivando in numero crescente sulle coste pugliesi.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, nel ricordare che si è svolta, il 14 aprile, dinanzi al Comitato, l'audizione del ministro dell'interno Jervolino e del sottosegretario Ranieri sul tema specifico delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l'esodo dei profughi provenienti dal Kosovo, e che a seguito della suddetta audizione il Comitato ha approvato un documento di considerazioni rivolto al Governo, condivide le preoccupazioni relative alla situazione sempre più grave che si è determinata per l'emergenza profughi. Valuterà pertanto nell'ambito di un successivo Ufficio di presidenza l'opportunità di svolgere un sopralluogo in Puglia, ove il Comitato – lo ricorda – si è già recato lo scorso gennaio, quando tuttavia la guerra non era ancora iniziata e l'emergenza dei profughi provenienti dal Kosovo, se pure già presente, non era ancora esplosa nella sua drammaticità.

La seduta termina alle ore 14,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,35.
(R029 000, B26^a, 0015^o)

Presidenza del Presidente Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle 20,10.

Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Audizione del professor Giuseppe TESAURO, ordinario di diritto delle Comunità europee dell'Università degli studi di Napoli

(Svolgimento e conclusione)

(R048 000, B26°, 0002°)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente, il professor Giuseppe TESAURO svolge un'ampia relazione sul tema.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il deputato Fabio EVANGELISTI, presidente, il deputato Anna Maria DE LUCA ed il senatore Antonio CONTE, cui risponde il professor TESAURO.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, nel dichiarare conclusa l'audizione, ringrazia il professor TESAURO e i colleghi intervenuti per il contributo apportato.

La seduta termina alle ore 21,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL CALENDARIO DEI LAVORI
(A007 000, B31^a, 0034^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera in data 7 aprile 1999, lo schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 8 aprile 1999 lo schema alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 maggio 1999.

Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0027^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta un atto importante nel processo di decentramento amministrativo delineato con la legge Bassanini. Esso si prefigge di dare una nuova veste giuridica ed orga-

nizzativa all'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo – cosiddetta AIMA – che è l'organismo regolatore, per il comparto agricolo, degli interventi sui mercati comunitario e nazionale e sul quale poggia l'intero impianto della politica agricola comune.

Costituita con la legge 13 maggio 1966, n. 303 con il compito di organismo di intervento comunitario, l'AIMA è stata riformata per opera della legge 14 agosto 1982, n. 610, che ha provveduto al suo riordino esaltandone il duplice ruolo di organismo dello Stato italiano per gli interventi di mercato comunitari e per quelli di mercato nazionale. Le funzioni così attribuitele, e tuttora in capo ad essa, sono individuabili in: *a*) operazioni di provviste e di acquisto sul mercato ed internazionale di prodotti agricoli per la formazione di scorte; *b*) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari per gli aiuti alimentari, disposta dalla Comunità e dallo Stato italiano; *c*) erogazione dei prodotti agro-alimentari ai paesi in via di sviluppo; *d*) erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, ecc. disposte dai regolamenti CEE relativi all'OCM; *e*) gestione degli aiuti comunitari e nazionali a favore del settore bieticolo saccarifero.

La struttura organizzativa dell'AIMA è così costituita: il Presidente, che è il Ministro per le politiche agricole; il consiglio di amministrazione, preposto alla gestione dell'azienda e costituito da esperti e da vari membri appartenenti ad amministrazioni dello Stato; il collegio dei revisori dei conti, in numero di tre membri effettivi e due supplenti, anch'essi nominati nell'ambito dell'amministrazione pubblica.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'AIMA ha manifestato carenze e disfunzioni che hanno condotto, già in passato, ad ipotesi legislative per la sua riforma: una catena di decreti legge (il primo dei quali è il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314 e l'ultimo il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, tutti decaduti per mancata conversione nei termini costituzionali), avevano previsto la sua trasformazione in ente autonomo di diritto pubblico e il suo temporaneo commissariamento.

In considerazione del fatto che i decreti legge non convertiti (ai quali si aggiunge il decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, respinto dal Senato per mancanza dei requisiti di costituzionalità) avevano determinato una soluzione di continuità nella gestione dell'azienda, con il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1995 è stata disposta la nomina di un commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria e straordinaria. Tale gestione commissariale permane tuttora ed è stata, da ultimo, prorogata al 30 aprile 1999 dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1999.

Nello stesso periodo, al fine di accertare il complesso delle anomalie nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Azienda, il Parlamento ha proceduto all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta (legge 25 maggio 1995, n. 229), che non ha potuto concludere i propri lavori a causa della fine anticipata della legislatura. Anche nell'attuale legislatura risultano iniziative legislative in tal senso, il cui iter parlamentare, però, non è giunto a compimento essendosi interrotto, nella fase iniziale, l'esame da parte del Senato del testo approvato dalla Commissione Agricoltura della Camera.

Per quanto riguarda più strettamente l'inadeguatezza della gestione dell'AIMA, essa può riscontrarsi, secondo quanto indicato più volte dalle relazioni della Corte dei Conti, in carenze dell'assetto organizzativo che hanno comportato permanenti distorsioni nella gestione e nelle procedure di controllo delle attività sovvenzionate, in rilevanti ritardi nella definizione delle pratiche, e in degenerazioni che hanno determinato contenziosi sia a livello comunitario che a livello nazionale.

L'entrata in vigore della nuova PAC, intorno agli anni 1992-19993, ha contribuito ad aggravare il quadro strutturale e funzionale dell'AIMA. Le nuove forme di aiuto all'agricoltura (aiuti al reddito anziché sostegno garantito alle organizzazioni di mercato) hanno comportato la necessità per l'Azienda di creare un sistema integrato di controllo al quale la stessa non ha potuto provvedere con proprie strutture ma avvalendosi di consorzi di imprese. L'affidamento a soggetti esterni di competenze pubbliche ha poi assunto carattere di sistematicità ed ha posto l'AIMA nella perenne condizione dell'inosservanza della disciplina sulla contabilità generale dello Stato.

Rileva pertanto – sulla base di quanto evidenziato – l'inderogabilità di una sua riforma.

I presupposti normativi e i principi generali su cui si basa lo schema di decreto legislativo in esame sono la legge n. 59 del 1997 e il decreto legislativo n. 143 del 1997 che ai sensi della stessa legge n. 59 ha previsto, nell'ambito della riforma del dicastero agricolo, la soppressione degli enti da questo vigilati e la loro trasformazione con decreto legislativo. La delega è prevista all'articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 59 del 1997, relativo al riordino di enti pubblici nazionali e di enti privati controllati. Rispetto a tali norme, lo schema di decreto legislativo in esame soddisfa innanzitutto il requisito dei termini di attuazione, essendo prevista la relativa scadenza al 31 luglio 1999 (così modificata da ultimo dalla legge n. 50 del 1999). I criteri ed i principi applicabili sono ricavabili dalle disposizioni dell'articolo 14.

Il nuovo modello organizzativo prevede che l'AIMA, che viene soppressa e ricostituita in Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con natura giuridica di ente di diritto pubblico, svolga essenzialmente funzioni di coordinamento, in vista del decentramento regionale degli organismi pagatori, ed eserciti un ruolo di interlocutore e di responsabile nei confronti dell'Unione europea, dovendo garantire omogeneità di azione da parte delle strutture decentrate e altrettanto omogenee forme di controllo. Permangono, peraltro, in capo all'Agenzia i compiti d'intervento sul mercato nazionale per sostenere comparti in esubero produttivo e le forniture di prodotti per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica.

Il processo di riforma si completa con lo spostamento a livello regionale della competenza alla tenuta dei conti relativi ai finanziamenti Feoga, da attuarsi con organismi istituiti con la sola consultazione dell'Agenzia.

Ritiene di poter affermare che si tratta di una riforma che trova ampio consenso, ma in merito alla quale occorre segnalare l'opportunità dell'approfondimento di alcuni profili problematici, che in sostanza ri-

guardano: 1) la concreta ripartizione delle competenze tra l'Agenzia e le regioni; 2) la conferma dell'attività del SIAN svincolata dalla previsione a breve termine di una procedura concorsuale per l'affidamento del relativo appalto; 3) il regime di trasferimento del personale che richiede una pronuncia da parte delle organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda il primo punto, ritiene apprezzabile la previsione del trasferimento delle competenze a livello regionale. Tuttavia, sarebbe opportuno che ad essa potesse accompagnarsi una procedura più snella di accesso ai fondi comunitari da parte delle regioni. In merito alla convenzione con il SIAN, anche per le osservazioni pervenute da parte di organismi di settore reputa opportuno segnalare la necessità di eventuali integrazioni al testo che limitino il ricorso ad *libitum* a tale forma di collaborazione. Ciò è richiesto, in particolare, per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano l'affidamento in concessione di servizi pubblici tramite espletamento di gare pubbliche. A tal proposito richiama l'attenzione della Commissione sulla nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pervenuta in data odierna. Anche per il terzo aspetto ritiene di dover rimettere alla attenzione della Commissione l'opportunità di valutare le osservazioni pervenute da parte delle organizzazioni sindacali.

Passando ad illustrare lo schema, fa presente che l'articolo 1 stabilisce la soppressione dell'AIMA e la sua messa in liquidazione.

L'articolo 2 istituisce l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile. In merito a questo aspetto, segnala che presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati è stata prospettata l'ipotesi di una trasformazione dell'AIMA in ente pubblico economico, al fine di dotare la nuova agenzia di una maggiore flessibilità ed una completa responsabilità nella gestione delle proprie competenze. Rimette alla Commissione la questione manifestando piena disponibilità a recepire gli orientamenti che emergeranno nel prosieguo dei lavori, consapevole delle esigenze di modifica che una tale scelta comporterebbe sulla formulazione del testo.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono i compiti dell'agenzia e delle regioni: l'Agenzia, come già detto, svolge compiti di coordinamento e, nelle more della costituzione degli organismi pagatori regionali, anche quelli di organismo pagatore. In merito a quest'ultimo aspetto, ritiene opportuno far presente che dal complesso delle disposizioni non emerge con chiarezza se l'agenzia continuerà a svolgere a regime anche la funzione di organismo pagatore, dal momento che l'articolo 3 fa riferimento ad una funzione temporanea. Alle regioni è riservato il compito di gestire nel territorio le competenze connesse con i finanziamenti Feoga, a tal fine provvedendo all'istituzione, secondo precise modalità, di appositi organismi.

L'articolo 5, che disciplina la gestione degli interventi e degli aiuti comunitari, attribuisce la funzione di rendicontazione all'Unione Europea da parte dell'agenzia e dispone in materia di responsabilità delle regioni. Il comma 6 dello stesso articolo 5, molto opportunamente,

prevede la concessione da parte del Ministero del Tesoro di anticipazioni di cassa per agevolare l'erogazione degli aiuti.

L'articolo 6 disciplina le modalità del passaggio del personale dell'AIMA all'AGEA ovvero alle regioni, sulla base di apposita richiesta e mantenendo lo stato giuridico ed economico. FA presente l'opportunità di modificare il comma 6 al fine di aggiornare i riferimenti temporali.

L'articolo 7 definisce le entrate dell'agenzia. L'articolo 8 delinea l'ordinamento contabile dell'Agenzia. In merito ai tempi segnala che essi appaiono non coerenti con i termini previsti per il bilancio dello Stato, da cui derivano parte delle entrate dell'ente, e quindi propone un eventuale coordinamento. Inoltre, rileva che l'articolo 8, al comma 4, presenta un riferimento normativo che dovrebbe essere aggiornato. La norma richiamata – il decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975 – ai fini della certificazione del bilancio dell'Agenzia, è stato abrogato (ad eccezione dell'articolo 3, relativo alle incompatibilità dei revisori, che resta temporaneamente in vigore) e sostituito dalla norma di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

L'articolo 9 definisce gli organi dell'Agenzia, che sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori, i quali si differenziano per durata e composizione rispetto a quelli dell'AIMA.

L'articolo 10 definisce contenuti e tempi di approvazione dello Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità e prevede l'adozione anche di un regolamento per il personale. Sottolinea l'importanza della previsione che il regolamento di amministrazione debba essere informato alla netta separazione tra le funzioni di coordinamento e di organismo pagatore nonché tra la gestione dei fondi comunitari e quelli nazionali.

L'articolo 11 prevede il passaggio dall'AIMA all'Agenzia del patrimonio e della dotazione finanziaria nonché la costituzione di un apposito fondo per l'impiego di tali risorse. Rileva che la formulazione del testo appare non chiara laddove recita «controlli sulle erogazioni» dovendosi invece intendere «controlli finalizzati alla gestione delle erogazioni».

L'articolo 12 fissa le norme transitorie necessarie per disciplinare la fase di liquidazione dell'ente. È prevista la nomina di un Commissario liquidatore che dovrà completare il suo compito entro il 31 dicembre 2000 e predisporre il relativo conto finale entro il 30 giugno 2001. Dal 1° gennaio 2001 per i rapporti giuridici e le obbligazioni attive e passive ancora esistenti, interverrà nella gestione il Ministero del Tesoro.

Al commissario liquidatore, che subentrerà immediatamente al Commissario e sub commissario dell'AIMA, sono riconosciute le funzioni di erogazione di aiuti comunitari e di rendicontazione fino al riconoscimento dell'Agenzia come organismo pagatore; di recupero delle somme indebitamente erogate; di cura del passaggio delle attività e dei beni dall'AIMA all'Agenzia; di approvazione del conto consuntivo dell'AIMA. Quanto al comma 3 dell'articolo 12 che prevede la proroga dei contratti stipulati tra il SIAN e l'AIMA richiama quanto già esposto.

L'articolo 13 istituisce, quale organismo di certificazione previsto dai regolamenti comunitari, un apposito Comitato istituito presso il Ministero del Tesoro, con il compito di certificare i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti. Evidenzia il fatto che tale scelta è stata alla base del parere negativo espresso dalla Conferenza Stato/Regioni che invece aveva formulato l'ipotesi di organismi certificatori locali. In particolare, fa presente che la Conferenza ha chiesto che siano le regioni stesse ad esercitare la funzione di certificazione e di poter inviare solo successivamente gli esiti della certificazione al costituendo Comitato.

L'articolo 14 estende l'applicazione delle norme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili.

In conclusione, reputa necessario evidenziare l'opportunità di prevedere dei termini per l'assolvimento di taluni degli adempimenti previsti (ad esempio l'emanazione del decreto del Ministro per le politiche agricole di determinazione del numero degli organismi pagatori; l'istituzione da parte delle regioni dei servizi ed organismi pagatori, ecc.), in modo da assicurare maggiore certezza sull'attuazione della riforma.

Pur con le osservazioni formulate, ritiene di poter esprimere un giudizio positivo sull'impianto del decreto legislativo, che interviene dopo annose vicende ed è teso a soddisfare un'esigenza fortemente sentita e, comunque, resa necessaria dallo stretto rapporto che ha questa riforma con l'assolvimento di obblighi comunitari.

Il progetto legislativo è importante perchè pone le basi per un decentramento necessario, teso ad evitare che nuovi ritardi siano di grave ostacolo per la produzione agricola nazionale, e consente al Paese sia di essere in regola con le prescrizioni comunitarie che di dotarsi di un punto di raccordo sicuro tra l'Unione Europea e gli operatori agricoli.

Infine auspica che sul provvedimento si possa realizzare una sostanziale convergenza e dichiara la più ampia disponibilità a considerare con attenzione le ipotesi di modifica che saranno prospettate nel corso della discussione, consapevole del valore che potranno avere i contributi di tutti i commissari ai fini del miglioramento del testo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame presenta alcuni aspetti da chiarire. In primo luogo, occorre valutare attentamente l'opportunità della configurazione – proposta nel provvedimento presentato dal Governo – dell'Azienda come ente amministrativo. A tal proposito fa presente che da più parti è stata segnalata la disponibilità ad una trasformazione dell'AIMA in ente economico. In secondo luogo, occorre affrontare il tema del personale da trasferire. Premettendo che la riforma degli enti pubblici e dei ministeri implica necessariamente il trasferimento del relativo personale, invita a considerare le difficoltà che il trasferimento medesimo produce. A tal proposito segnala che il problema del personale rappresenta la causa principale in virtù della quale non è stato ancora deliberato il DPCM in materia di agricoltura. Relativamente all'AIMA, osserva che la gestione dell'azienda secondo le valutazioni degli operatori appare negativa. Al fine di sanare tale situazione, il Governo inten-

de, con il presente provvedimento, creare un ente nuovo con un personale nuovo anche se proveniente dalla precedente azienda. Il personale non richiamato transita invece nei ruoli generali o viene collocato in mobilità. Tale scelta, adottata dal Governo nel provvedimento in esame, risulta contestata dai sindacati che chiedono l'istituzione di un ruolo ad esaurimento. Invita la Commissione a considerare l'opportunità di una scelta ben netta sul tema del personale. In terzo luogo, reputa opportuno assumere una posizione altrettanto chiara relativamente alla questione della proroga dei contratti, che risulta in contrasto con la normativa comunitaria e con le aspettative generali. Ritiene pertanto condivisibile la segnalazione dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, pervenuta al Parlamento. Conclude proponendo di svolgere nella seduta di domani, mercoledì 21 aprile, le audizioni informali dei sindacati di settore e del Collegio nazionale degli agrotecnici.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 14,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,30.

(R029 000, B31*, 0009°)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 20,10.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UNICEF ITALIA, DOTT. ROBERTO SALVAN
(R047 000, B27^a, 0004^o)

Il Presidente, Mariella Cavanna Scirea, illustra brevemente l'attività in corso da parte dell'Unicef a favore dei minori profughi del Kosovo.

Il Direttore Generale dell'Unicef Italia, Dott. Roberto Salvan, svolge un'ampia relazione sul ruolo dell'Unicef a favore dei profughi minori di età nei territori confinanti con il Kosovo, fornendo dati e informazioni a riguardo e avanzando specifiche proposte operative per ulteriori iniziative di sostegno.

Intervengono i deputati Teodoro BUONTEMPO, Elisa POZZA TASCIA, Maria BURANI PROCACCINI, Valentina APREA, Tiziana VALPIANA, Piera CAPITELLI, Antonina DEDONI, nonché i senatori Athos DE LUCA e Francesca SCOPELLITI.

Replica quindi il Direttore Generale dell'Unicef Italia, Dott. Roberto Salvan, e conclude la seduta il Presidente, richiamando i contenuti degli interventi e avanzando proposte operative in ordine all'attività della Commissione.

La seduta termina alle ore 22,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 9,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B33ª, 0003º)

Il Presidente CIRAMI comunica che il Presidente della Camera dei deputati, in data 19 aprile 1999, ha chiamato a far parte della Commissione i deputati Paolo Rubino e Fortunato Aloi, in sostituzione, rispettivamente, del deputato Carmine Nardone e del deputato Adriana Poli Bortone, entrambi decaduti dal mandato parlamentare. Anche a nome della Commissione, formula ai deputati Rubino ed Aloi i migliori auguri di buon lavoro.

Informa quindi che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto, raccogliendo le sollecitazioni provenienti dal primo e dal secondo gruppo di lavoro, sul seguente calendario di audizioni: prof. Capaldo, martedì 20 aprile, ore 9; dott. Geronzi, martedì 20 aprile, ore 18,30; dottor Salvatore Vecchione, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, giovedì 22 aprile, ore 11,30.

Il dottor Geronzi ha tuttavia comunicato di non poter essere presente all'audizione, fissata per oggi pomeriggio, a causa di concomitanti impegni di lavoro all'estero, dando tuttavia la sua disponibilità per martedì 27 aprile. Dopo un breve intervento del deputato MANCUSO, al quale risponde il PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare l'audizione del dottor Geronzi per martedì 27 aprile, alle ore 9,30.

Il PRESIDENTE avverte quindi di aver ritenuto opportuno convocare, al fine di stabilire un primo contatto in vista di una proficua collaborazione, il professor Criscuolo e il professor Paolucci, che la Commissione ha designato come consulenti. Non facendosi osservazioni, il professor Criscuolo e il professor Paolucci sono au-

torizzati, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Regolamento interno, ad assistere alla seduta.

Informa, infine, che la Procura della Repubblica di Perugia, in data 14 aprile, ha trasmesso copia dell'intero fascicolo processuale concernente l'inchiesta condotta sulla Fedit, nel quale è compresa, oltre ai documenti indicati nelle schede allegate alla richiesta di rinvio a giudizio, anche la trascrizione di alcune intercettazioni ambientali effettuate presso la S.G.R.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR PELLEGRINO CAPALDO
(A010 000, B33^a, 0001^o)

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il professor Capaldo per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, avverte che l'audizione si svolge in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito interno. Qualora da parte del professor Capaldo o dei commissari lo si ritenga opportuno in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Dà quindi la parola al professor Capaldo.

Il professor Pellegrino CAPALDO, dopo aver chiesto l'autorizzazione a depositare alcuni documenti, svolge un'ampia ricognizione del ruolo da lui svolto nella vicenda Federconsorzi, sia nella fase antecedente che in quella successiva al commissariamento, e si sofferma ad illustrare alcune considerazioni in ordine alle imputazioni formulate dalla Procura della Repubblica di Perugia nella richiesta di rinvio a giudizio.

In particolare, ricorda di aver espresso, a partire dall'estate 1988 e sino all'autunno del 1990, su sollecitazione dell'onorevole Lobianco, pareri informali non remunerati aventi ad oggetto principalmente gli aspetti amministrativi e finanziari della gestione Fedit, prospettando in particolare la necessità di procedere ad una drastica ristrutturazione e a significative dismissioni. Nell'aprile del 1991, invitato dal Ministro dell'agricoltura Gorla, appena insediato, ad esprimere un parere sulla situazione Fedit, espresse perplessità in ordine all'intenzione del Ministro di procedere al commissariamento della Federazione, in quanto si sarebbe trattato di una operazione senza alcuna adeguata individuazione degli obiettivi e suggerì piuttosto di effettuare una ispezione, avvalendosi dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.

In seguito all'ammissione della Federconsorzi alla procedura di concordato preventivo, maturò l'idea di prevedere un meccanismo più rapido, efficace ed efficiente di smobilizzo dei beni e decise di affidare all'avvocato Casella la stesura di una proposta di costituzione di una società, aperta a tutti i creditori Fedit, che potesse rilevare in blocco i beni, indicati nell'inventario stilato per l'ammissione al concordato preven-

tivo, per poi procedere alla liquidazione nel modo più trasparente possibile. La proposta teneva conto delle stime dei beni fatte dai periti nominati dal tribunale e dal Commissario giudiziale che però apparivano inattendibili perché basate su un equivoco di fondo: esse non seguivano la logica della liquidazione e non consideravano i tempi entro i quali avrebbero potuto verificarsi gli incassi, ma si basavano sulla logica «di funzionamento» dell'impresa, tipica del bilancio ordinario di esercizio. In particolare, appariva molto elevata la stima dei crediti e degli immobili: i crediti verso lo Stato per la gestione degli ammassi erano di dubbia realizzazione, mentre i crediti verso i Consorzi Agrari Provinciali apparivano difficilmente solvibili.

Nella proposta Casella quindi si tennero presenti i costi aggiuntivi di gestione, i tempi di conseguimento degli incassi e il connesso tasso di attualizzazione e alcuni oneri accessori, riguardanti la liquidazione al 100 per cento dei piccoli creditori nonché interventi di sistemazione di una parte del personale Fedit, per giungere così all'offerta di 2.150 miliardi. Tale prezzo va considerato come un *unicum* non scomponibile e non può essere conferito autonomo significato ai valori che – per finalità meramente amministrative e fiscali – sono stati via via attribuiti ai beni in occasione del loro trasferimento dalla Federconsorzi a S.G.R..

La proposta Casella, ampiamente pubblicizzata e aperta all'adesione di tutti i creditori, venne accettata dagli organi della procedura il 23 marzo 1993, la SGR si costituì il 27 aprile dello stesso anno, mentre l'atto-quadro tra Federconsorzi in concordato preventivo e SGR fu firmato il 2 agosto 1993.

Nei tre anni di attività la SGR ha realizzato la gran parte dei beni acquisiti per un valore complessivo di circa 2.068 miliardi. Tale valore tiene conto di quanto realizzato dalla Fedit, dal concordato sino alla stipula dell'atto-quadro, dei realizzi successivi effettuati da SGR, attraverso il trasferimento da Federconsorzi a terzi dei cespiti non trasferiti (per motivi eminentemente fiscali), e direttamente per quelli già trasferiti.

Tutte le vendite sono state precedute da ampia pubblicizzazione, hanno seguito procedure altamente competitive e di norma gli immobili sono stati venduti con aste.

Dopo aver ricordato di aver ricoperto la carica di Presidente della SGR dalla sua costituzione sino al dicembre 1994, dichiara di aver indicato il nome del professor Carbonetti, come suo successore, su richiesta dei soci della SGR, in considerazione della professionalità e delle competenze da questi dimostrate come consigliere di amministrazione della società.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande i deputati ABBATE, MANCUSO, SANZA e Gaetano VENETO ed i senatori D'ALÌ, Antonino CARUSO, BUCCI, DE CAROLIS, PASQUINI e il presidente CIRAMI.

Il professor CAPALDO replica ai quesiti formulati.

In particolare ribadisce di aver sconsigliato, e non suggerito, al Ministro Goria di commissariare la Fedit, come si evince dall'interrogato-

rio del direttore generale della Fedit dottor Pellizzoni, al quale invece, a suo avviso inspiegabilmente, i magistrati di Perugia attribuiscono, nella richiesta di rinvio a giudizio dichiarazioni diametralmente opposte rispetto a quelle da lui effettivamente rese nella sua deposizione.

Ricorda che, all'interno del sistema creditizio, era diffusa, sino al commissariamento, la convinzione che la Federconsorzi fosse «affidabile» e questo spiega perché solo una piccola parte dei crediti era garantita. Precisa che SGR ha ancora debiti verso le banche per oltre 600 miliardi e che, molto probabilmente, con il realizzo di tutti i residui cespiti, l'operazione si concluderà, nella migliore delle ipotesi, con il pareggio. D'altra parte, la costituzione di SGR non voleva rappresentare un affare per i soci, ma costituire uno strumento efficace di smobilizzo di un complesso di beni, nell'esclusivo interesse di tutti i creditori della Fedit, indipendentemente dal fatto che partecipassero o meno al suo capitale sociale.

Il professor Capaldo ribadisce quindi che la proposta Casella prevedeva l'acquisto in blocco di tutti i beni perché puntava al risultato di chiudere rapidamente la procedura, in modo da ridurre i costi. I crediti più facilmente esigibili erano stati già incassati da Fedit in precedenza, mentre le prospettive di realizzo dei crediti verso i CAP erano modeste, poiché molti di essi erano in crisi o in seria difficoltà economico-finanziaria, praticamente privi di capitale proprio e pesantemente indebitati.

Fa presente quindi che il dottor Geronzi non ha avuto alcun ruolo nella formulazione del contenuto della proposta di acquisto e che venne da lui informato successivamente in quanto direttore generale del Banco di S. Spirito, così come avveniva nei confronti dei responsabili delle maggiori banche creditrici.

Precisa inoltre che la cifra di 2.150 miliardi è stata pagata in modo dilazionato da SGR per cui il fabbisogno finanziario è risultato più basso dell'investimento previsto, perché in parte coperto dallo smobilizzo. Ricorda che il capitale sociale della società era inizialmente di 10 miliardi, poi portati a 30 miliardi e che il livello più alto di indebitamento complessivo è stato raggiunto nel febbraio del 1995 con il pagamento della terza rata.

Il professor Capaldo rileva quindi come i pareri espressi dal professor Carbonetti agli organi della procedura non riguardassero la congruità del prezzo offerto, ma aspetti formali dell'offerta.

Ricorda poi di aver ricoperto la carica di Presidente del Banco di S. Spirito dal 1989 al 1992, ma di non aver avuto compiti di carattere operativo e di non aver mai partecipato a riunioni presso l'ABI per discutere della situazione della Fedit.

Per quanto riguarda i crediti di Fedit verso lo Stato per la gestione degli ammassi, fa presente che apparivano all'epoca pressoché inesigibili in quanto lo Stato, dagli anni Cinquanta, aveva interrotto i pagamenti e non aveva mostrato intenzione di pagare. Del resto, la Procura della Repubblica di Perugia ammette questa circostanza nella richiesta di rinvio a giudizio dove si legge che non era possibile che lo Stato pagasse a Fedit i debiti per gli ammassi a causa della situazione dei conti pubblici e dell'ostilità di una parte politica di maggioranza. L'opinione di SGR è

comunque che questo credito non abbia realistiche prospettive di recupero tanto che ha rinunciato ad esso, che è stato ritrasferito a favore della stessa Fedit nel quadro di una più ampia transazione.

Rilevato poi che la società Fedital non faceva parte dei beni trasferiti a SGR e ricordato di non aver svolto alcun ruolo nella vicenda relativa alla vendita di Agrifactoring, precisa, infine, che il piano predisposto dal dottor Roveraro si differenziava dalla successiva proposta Casella perché presupponeva una riorganizzazione della rete consortile.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il professor Pellegrino Capaldo per la disponibilità dimostrata a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta, sospende l'audizione.

Rinvia all'Ufficio di Presidenza, che sarà convocato per giovedì 22 aprile, alle ore 10, l'individuazione della successiva seduta nella quale proseguire l'audizione oggi avviata.

La seduta termina alle ore 13,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

130^a seduta

Presidenza del Senatore
ANDREOLLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno La Volpe.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2754-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(3953) *Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione: nulla osta)

Riferisce il senatore ANDREOLLI che, illustrato il disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

85^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9^a Commissione:

(3832) *Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale:* parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(3903) *Disposizioni in materia di navigazione satellitare:* parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306 e n. 359 ad essi attinenti

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUBRANO DI RICCO. - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

VII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VIII. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PACE ed altri. - Modifica dell'articolo 49 della Costituzione (3852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BESOSTRI. - Modifica dell'articolo 49 della Costituzione (3961).
- Deputati BALOCCHI ed altri. - Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici (3886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SERENA. - Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall'imponibile delle imposte correlate al reddito: IRPEF, contributo al Servizio sanitario nazionale (1792).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (3686).
- BESOSTRI ed altri. - Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (3687).
- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).

- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- MARINI. - Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici. Istituzione dell'Autorità per le garanzie in ordine all'organizzazione democratica dei movimenti e partiti politici e alla trasparenza nella gestione dei rimborsi delle spese per consultazioni elettorali (3956).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*)

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).

- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 14,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
 - LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
 - OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
 - SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
 - FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
 - DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
 - CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
 - SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
 - FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
 - FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
 - CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

IV. Esame dei disegni di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).
- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Con-

- ferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
 - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (204) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*) - *Relatore alla Commissione (3215)*.
 - SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
 - SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
 - MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
 - Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 14

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*) (3464).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati SPINI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile (3495) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 311 ad esso attinente.

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti affari:

- Richiamo nella Forza armata di Ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.
- Apertura in senso europeo della formazione militare.

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato RUFFINO. - Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- AGOSTINI ed altri. - Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria (556).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria (1850).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. - Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (564).

- BORNACIN e PALOMBO. - Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, in tema di attribuzione della medaglia mauriziana (3316).
- AGOSTINI ed altri. - Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana (3328).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente il trattamento economico del personale militare in ausiliaria (3363).
- MANCA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sulla determinazione della misura dell'indennità di ausiliaria al personale militare (3364).
- MANCA ed altri. - Norme concernenti il trattamento economico del personale militare in ausiliaria (3427).
- LO CURZIO ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, riguardante il trattamento di quiescenza del personale militare in posizione di ausiliaria (3738).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 8,30 e 14,30

Sui lavori della Commissione

Proposta di passaggio alla sede deliberante per il disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli speditieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti (3896) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità

- del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
 - ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
 - D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
 - ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).
 - COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII, n. 36*).
 - PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria» (n. 423).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 14,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).

- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
- CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria (3644).
- RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).
- e della petizione n. 530 ad essi attinente.

II. Discussione dei disegni di legge:

- Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alle normative sui beni culturali ed interventi a favore dell'attività culturali (3167-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Valorizzazione della funzione del personale della scuola (3892).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414).
- Schema di decreto ministeriale di modifica del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, istitutivo dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (n. 415).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 20» (n. 419).

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).

- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Istituzione del corso di laurea in beni culturali a parziale modifica della Tabella XIII-ter dell'ordinamento nazionale degli studi (1264).
- BONATESTA ed altri. - Interventi urgenti di ricostruzione, restauro, conservazione e consolidamento delle mura della città di Viterbo (2068).

V. Esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. - Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta (2223).
- BRIGNONE. - Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).
- Deputato MARTINI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dell'aviazione civile (3500) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- NAVA ed altri. - Interventi a favore del comune di Pietrelcina (3188).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).

- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

III. Seguìto dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore alla Commissione* BARRILE.

IV. Esame dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. - Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (642).
- MINARDO. - Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (1904).
- BARRILE ed altri. - Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani (3590).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1998) (*Doc. LXXXVII, n. 6*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 14,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: esame dello schema di documento conclusivo.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori (3103).
- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- COSTA. - Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti (2761).
- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
 - MACERATINI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
 - CALVI ed altri. - Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
 - e della petizione n. 509 ad essi attinente.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo (3914).

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (941).
- TERRACINI. - Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1152).
- AVOGADRO ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (1432).
- MANIERI ed altri. - Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo (1700).

in sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

II. Esame del disegno di legge:

- MEDURI ed altri. - Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
- AGOSTINI ed altri. - Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).
- DE ANNA. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1590).
- SALVATO. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (2150).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO. - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).

VIII. Esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998) (*Doc. LXXXVII, n. 6*).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- LAVAGNINI - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).

- TOMASSINI ed altri - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva del Consiglio 97/3/CE del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» (420).

Materie di competenza

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 13,30

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (C. 5858) (*Approvato dal Senato*).

II. Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (S. 3833).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame di un documento sulla gestione dei rifiuti radioattivi, predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal Presidente onorevole Scalia.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 13 e 20

ORE 13

- I. Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
- Audizione del professor Bruno Nascimbene, ordinario di diritto delle Comunità europee dell'Università statale di Milano.

II. Atti del Governo

- Seguito dell'esame e votazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, dei progetti di decisione vincolanti per l'Italia, che saranno esaminati dal comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nella prossima riunione del 28 aprile 1999.

ORE 20

Atti del Governo

- Esame ed eventuale votazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, delle decisioni SCH/Com-ex (98) decl. 7, SCH/OR.SIS (94) 18, 5a rev., SCH/Com-ex (98) 48, SCH/Com-ex (98) 52, SCH/I (98) 90, SCH/Com-ex (98) decl. 10, SCH/I (98) 86 2a rev., SCH/Com-ex (98) 55, SCH/IIVisa (98) 180, 178 e SCH/Pers (98) 15, 3a rev. SCH/Com-ex (98) 56, SCH/II-Visa (96) 59, 6a rev., SCH/Task Force (98) 33, 4a rev., SCH/Com-ex (98) decl. 8, SCH/C (98) 133, 123, 2a rev., SCH/Com-ex (98) 49 riv., SCH/Com-ex (98) 58 riv., SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev., SCH/I-Front (98) 171, 4a rev. SCH/I-Front (98) 184, 3a rev., SCH/Com-ex (98) 59 riv., SCH/I-Front (98) 145, 3a rev., SCH/Com-ex (98) decl. 11 riv., SCH/Com-ex (98) 53 2a rev., SCH/Com-ex (98) 54, SCH/Com-ex (98) decl. 9, SCH/II-Visa (98) 152 riv., SCH/II-Visa (98) 143, 144, 145, 150, 165, SCH/Com-ex (98) 57, SCH/Com-ex (98) 134 riv., SCH/Aut.cont/Lettre (98) 32, SCH/Aut-cont (98) 57, 2a rev., su cui era stata espressa la riserva parlamentare.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 13,30

– Comunicazioni del Presidente.

I. Esame dello schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'istituto nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano», ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

II. Seguito dell'esame dello schema di decreto di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 21 aprile 1999, ore 13,30

– Audizione sulla situazione dei rifugiati minori di età nei territori confinanti con il Kosovo.

– Audizione del Ministro per la solidarietà sociale, On. Livia Turco.

– Audizione del Vice Delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dottoressa Rossella Pagliuchi.

– Audizione del rappresentante delle Associazioni del Volontariato coordinate dal Dipartimento Affari Sociali per gli interventi a sostegno dei profughi dal Kosovo, dottor Marco Griffini.

